



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA  
Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in  
GIURISPRUDENZA - Sede di Rovigo

*Tesi di Laurea in Diritto Penale II*

*DAL RICICLAGGIO ALL'AUTORICICLAGGIO:  
ANALISI DI UN'EVOLUZIONE NORMATIVA*

*Relatore:*

*Prof. C. Grandi*

*Correlatore:*

*Prof.ssa C. Bernasconi*

*Laureando:*

*Andrea Barlottini*

---

Anno Accademico 2014-2015



*INDICE - SOMMARIO*

<i>INTRODUZIONE</i> .....	V
<b>CAPITOLO 1. RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI</b> .....	<b>9</b>
1.1. PREMESSA. ....	9
1.2. GENEALOGIA ED EVOLUZIONE DEL REATO. ....	11
1.3. DIMENSIONE DEL FENOMENO: L'IMPATTO DEL RICICLAGGIO SULL'ECONOMIA LEGALE. ....	21
1.4. PROFILI INTERNAZIONALI DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO. ....	26
1.4.1. <i>Iniziative a livello internazionale.</i> .....	26
1.4.2. <i>Iniziative in seno all'Unione europea.</i> .....	31
1.4.3. <i>Riflessioni critiche.</i> .....	33
<b>CAPITOLO 2. RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO IN ITALIA: FATTISPECIE A CONFRONTO</b> .....	<b>35</b>
2.1. PREMESSA. ....	35
2.2. RICOSTRUZIONE STORICA. ....	37
2.3. BENE GIURIDICO TUTELATO. ....	41
2.4. CONDOTTA MATERIALE. ....	46
2.4.1. <i>Il controverso rapporto tra riciclaggio e reimpiego.</i> .....	46
2.4.2. <i>Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni.</i> .....	50
2.4.3. <i>La sostituzione.</i> .....	52
2.4.4. <i>Il trasferimento.</i> .....	54
2.4.5. <i>Le altre operazioni.</i> .....	57
2.4.6. <i>Ancora sulla condotta: riflessioni dottrinali.</i> .....	58
2.5. L'ACCERTAMENTO DEL PERICOLO. MOMENTO CONSUMATIVO E CONFIGURABILITÀ DEL TENTATIVO.....	64
2.6. CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO CON CONDOTTA OMISSIVA. ....	67
2.7. OGGETTO MATERIALE. ....	69
2.7.1. <i>Denaro, beni e altre utilità.</i> .....	69
2.7.2. <i>La locuzione «provenienti da delitto».</i> .....	70
2.7.3. <i>La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto.</i> .....	75
2.8. LE VICENDE DEL REATO-PRESUPPOSTO. ....	76
2.9. CIRCOSTANZE DEL REATO. ....	80
2.10. ELEMENTO SOGGETTIVO. ....	86
2.10.1. <i>Configurabilità del dolo eventuale.</i> .....	89
2.11. CONCORSO DI PERSONE: IL PROBLEMATICO RAPPORTO CON I REATI ASSOCIATIVI. ....	95

<b>CAPITOLO 3. AUTORICICLAGGIO.....</b>	<b>102</b>
3.1. UNO SGUARDO OLTRE CONFINE: CENNI COMPARATIVI.....	102
3.2. LE PROPOSTE DI RIFORMA D'INIZIATIVA PARLAMENTARE.....	105
3.2.1. <i>I primi disegni di legge.....</i>	<i>105</i>
3.2.2. <i>Il Disegno di legge Grasso.....</i>	<i>108</i>
3.2.3. <i>Commissione ministeriale Greco.....</i>	<i>111</i>
3.2.4. <i>Commissione ministeriale Fiandaca.....</i>	<i>116</i>
3.2.5. <i>Recenti proposte di riforma.....</i>	<i>120</i>
3.3. SOGGETTO AGENTE – LE TEORIE DOGMATICHE CIRCA LA CLAUSOLA DI RISERVA.....	121
3.4. PROBLEMATICHE PRATICO-APPLICATIVE: LAMENTATA INEFFETTIVITÀ DELLA FATTISPECIE.....	131
3.5. LA FATTISPECIE DI AUTORICICLAGGIO: ELEMENTI PECULIARI.....	134
INDICE BIBLIOGRAFICO.....	144
INDICE DELLE FONTI.....	150

*Introduzione*

La problematica del riciclaggio del denaro sporco è sicuramente di grande interesse ed attualità: mai come oggi, in un mondo globalizzato ed interconnesso, assumono sempre più rilevanza le condotte criminali tese ad occultare i proventi di delitto. Enormi quantità di denaro, opportunamente “ripulite” delle tracce illecite, assumono un valore “reale”, diventando risorse economico-finanziarie a tutti gli effetti, suscettibili di essere immesse nel circuito lecito con gravissimo pericolo per l’economia legale e per il rispetto delle regole della concorrenza.

Il denaro di provenienza criminosa innesca una spirale, un gorgo senza fine che divora l’economia lecita: per tale motivo il riciclaggio viene definito come una delle forme più insidiose di manifestazione della moderna criminalità<sup>1</sup>. In questo contesto è evidente come la lotta al fenomeno criminale assuma un compito fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata, anche transnazionale, poiché «*il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose*»<sup>2</sup>.

Previsto dall’attuale art. 648-bis del codice penale, situato in chiusura del Capo II del Titolo XIII del codice penale (intitolato ai *Delitti contro il patrimonio mediante frode*) il riciclaggio dei proventi illeciti costituisce senza dubbio una figura delittuosa molto dibattuta in dottrina, frutto di una complessa evoluzione normativa tesa a contrastare le più avanzate forme di criminalità organizzata ed economica. A questa disposizione viene

---

<sup>1</sup> P.L. VIGNA, in *Prefazione* a S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009.

<sup>2</sup> G. FALCONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, ora in *La posta in gioco*, Milano, 2010, p. 237.

affiancata, a far data dal primo gennaio 2015, la fattispecie di “autoriciclaggio”, art. 648<sup>ter</sup>.1 c.p., introdotta da L. n. 186/2014, che ne riproduce, pur con talune peculiarità, le caratteristiche fondamentali.

Questioni interpretative di rilievo, di cui si darà contezza nella presente trattazione, si sono poste con riguardo agli aspetti strutturali della figura criminosa, alla natura del bene giuridico tutelato, all’esatta configurazione della condotta tipica e alla sua portata lesiva, fino all’individuazione del soggetto attivo ed ai problemi posti dalla c.d. clausola di riserva; e questo solo per citare i nodi esegetici più rilevanti.

Se questo è il contesto duole però constatare, come sarà successivamente qui illustrato, un’evoluzione disomogenea e disarticolata della disciplina di contrasto, specialmente a livello internazionale, per cui l’assenza di univoci parametri di riferimento, il difetto di organicità complessiva, la scarsa collaborazione da parte di talune giurisdizioni, condizionano negativamente l’efficacia complessiva del sistema repressivo, compromesso altresì dal fenomeno della c.d. “globalizzazione” e dalla straordinaria agilità delle transazioni di denaro, oggi effettuate attraverso gli strumenti tecnologico-informatici che garantiscono rapidità e, spesso, anonimato. È proprio l’elevato grado di raffinatezza e sofisticatezza delle condotte che ha determinato un’evoluzione continua del riciclaggio, prima mero riciclaggio monetario, poi riciclaggio bancario ed ora riciclaggio finanziario. La dottrina non ha, peraltro, mancato poi di rilevare la scarsa effettività applicativa delle norme penali in materia, forse a causa di una formulazione poco chiara delle fattispecie: le norme incriminatrici si sono dimostrate, nella maggior parte dei casi, del tutto inadeguate sul piano operativo rispetto alle crescenti proporzioni del

fenomeno delittuoso; un dato che sembra peraltro comune a molti Paesi in Europa.

Dal punto di vista contenutistico il presente lavoro, con la consapevolezza che gli aspetti, gli elementi e le considerazioni qui esposte certamente non possono essere considerate esaustive e complete, si prefigge di illustrare il fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti, riservando particolare attenzione al recente intervento normativo introduttivo dell'art. 648<sup>ter</sup>.1. c.p., rubricato «autoriciclaggio», rispetto al quale verrà offerta una riflessione inerente gli aspetti più pregevoli e le eventuali criticità.

L'analisi si articolerà offrendo, in un'ottica criminologica generale, un'iniziale ampia panoramica inerente la fenomenologia, cui seguirà una disamina degli elementi costitutivi delle due figure criminose, con ragionate considerazioni concernenti le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali prodotte in anni recenti. A queste riflessioni saranno accompagnate considerazioni di carattere comparatistico, alle quali sarà affiancata l'illustrazione delle proposte di riforma pervenute all'attenzione del Parlamento nell'ultimo anno. La trattazione si concluderà con alcune osservazioni circa la nuova disciplina in vigore.





## *Capitolo 1.*

### **RICICLAGGIO: FENOMENOLOGIA E IMPLICAZIONI**

1.1. Premessa - 1.2. Genealogia ed evoluzione del reato - 1.3. Dimensione del fenomeno: l'impatto del riciclaggio sull'economia legale - 1.4. Profili internazionali della lotta al riciclaggio - 1.4.1. Iniziative a livello internazionale - 1.4.2. Iniziative in seno all'Unione Europea - 1.4.3. Riflessioni critiche.

#### *1.1. Premessa.*

La repressione del fenomeno di riciclaggio mediante sanzione penale nell'ordinamento italiano è frutto di scelte di politica criminale recenti: la fattispecie rimane, infatti, pressoché sconosciuta fino agli anni '80.

Furono, infatti, gli Stati Uniti il primo Paese al mondo a dotarsi di una disciplina riguardante il riciclaggio; il termine *money laundering* comparve già a partire dagli anni '70 nel linguaggio mediatico in occasione dello scandalo Watergate [1972-1974] con riferimento alle manovre di depistaggio economico messe in atto dall'amministrazione Nixon per finanziare talune operazioni segrete; la comparsa dell'istituto in esame nella *case-law* statunitense risale tuttavia solo al 1982<sup>1</sup>.

L'espressione riciclaggio, sorta nell'uso giornalistico e *de facto* confluita nel mondo giuridico, altro non è se non «*la trasposizione in termini normativi di una metafora: il denaro "sporco" (macchiato dal reato) deve venire "lavato" in circuiti finanziari di vario tipo, prima che possa essere reimmesso "pulito" nel mercato*»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> B. GILMORE, *Money Laundering: The International Aspect*, in *Hume Papers on Public Policy*, Edinburgh University Press, 1993, Vol. 1, No. 2, pp. 1-11.

<sup>2</sup> Cfr. M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, p. 6.

Il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta quindi una conseguenza specifica e spesso ineluttabile dell'azione delittuosa, sia nell'ambito della "classica" criminalità organizzata sia in quello riconducibile alla criminalità economica comune (colletti c.d. bianchi, corruttori, evasori); per usufruire "in sicurezza" del profitto illecito risulta infatti essenziale «cercare di recidere il cordone ombelicale che lega il denaro, i beni o le altre utilità acquisite, ai delitti commessi e che li hanno generati»<sup>3</sup>.

Dal punto di vista empirico, il fenomeno del *money laundering* è stato protagonista, negli ultimi decenni, di una drammatica diffusione, manifestando un'influenza concreta sull'ordine economico e sociale dei Paesi più sviluppati. Il riciclaggio di proventi illegali non è infatti fine a se stesso, né finalizzato a garantire l'impunità per gli illeciti commessi ma al contrario è principalmente funzionale al successivo reinvestimento, sia lecito che illecito, sempre con il fine ultimo di accrescere le proprie disponibilità. Non a caso il fenomeno è stato definito da taluno come un "moltiplicatore di criminalità"<sup>4</sup>.

In ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul mercato economico e finanziario, il riciclaggio, in tutti i suoi profili, rappresenta indubbiamente una minaccia non solo per il bene patrimoniale ma anche – e soprattutto – per il regolare e preciso svolgimento delle attività economico-finanziarie, nonché per la puntuale ed efficiente amministrazione della giustizia.

---

<sup>3</sup> P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale, in Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 3.

<sup>4</sup> A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010, p. 32.

## 1.2. Genealogia ed evoluzione del reato.

In letteratura il riciclaggio è stato oggetto di molteplici definizioni ma, quella proposta dal Rapporto della Commissione Presidenziale Statunitense sul Crimine Organizzato (1984) secondo cui «*Il riciclaggio è il processo attraverso cui qualcuno nasconde l'esistenza, la fonte illegale, o l'illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi*»<sup>5</sup> è indubabilmente considerata "classica" e assunta a punto di riferimento per gli studiosi.

Questa definizione esprime sinteticamente il fenomeno e contemporaneamente non ne cela la complessità: il riciclaggio non è infatti facilmente riconducibile ad una serie tassativamente indicata di comportamenti, ma può essere identificato con *qualsiasi* operazione, o complesso di operazioni, idoneo a mascherare l'illecita provenienza di denaro, beni od utilità, per consentirne l'impiego nei circuiti economici legittimi<sup>6</sup>; infatti, elemento costante e comune a questa tipologia di operazioni è il profilo criminologico, nella cui prospettiva «*il riciclaggio è lo stesso fenomeno, in tutte le parti del mondo, per quanto si manifesti sotto forme variegata*»<sup>7</sup>.

Risulta evidente che l'obiettivo della criminalità non cambia: rimuovere, staccare dal denaro "lo sporco", cioè l'insieme delle informazioni costituenti il c.d. *paper trail*, ovvero quella "pista di carta" in

---

<sup>5</sup> «*The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institutions and Money Laundering - Interim report to the President and the Attorney General*» (Washington D.C., 1984), in cui si legge testualmente: «*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate*».

<sup>6</sup> In questo senso, M. ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Dig. Disc. Pen. Agg.*, 2005, p. 3.

<sup>7</sup> M. ZANCHETTI, *Il Riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 3.

grado di ricondurre il profitto alla sua provenienza criminosa, consentendo così al denaro “ripulito” di essere reimmesso nel circuito dell’economia legale.

Da quanto descritto emerge immediatamente un primo profilo d’interesse: le analisi empiriche sul fenomeno hanno tracciato le fisionomie di un illecito profondamente trasfigurato dalla complessità delle condotte, oggi estese oltre i confini nazionali ed europei; a maggior ragione con l’avvento della globalizzazione<sup>8</sup>, il riciclaggio ha assunto una fortissima dimensione transnazionale, come del resto riscontrato dall’allora governatore della Banca d’Italia Mario Draghi nella sua testimonianza, nel luglio 2009, davanti alla Commissione parlamentare antimafia: questi evidenzia, infatti, come la criminalità organizzata, predisponendo sapientemente le proprie attività criminali, riesca a sfruttare in modo efficace le differenze di disciplina fra Paesi, individuando la giurisdizione più favorevole in termini di garanzie di impunità e le migliori opportunità per l’impiego dei profitti; conclude sottolineando l’improcrastinabile evidente necessità di intervento internazionale di contrasto al fenomeno<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>«La globalizzazione è una maggiore integrazione tra i Paesi e i popoli del mondo, determinata dall’enorme riduzione dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e dall’abbattimento delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, servizi, capitali, conoscenze e persone» J. E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2009, p. 9.

<sup>9</sup> Testualmente: «Nelle sue forme più significative il riciclaggio manifesta una marcata attitudine a svolgersi in un contesto internazionale. Articolando la propria azione in molteplici giurisdizioni, i criminali tendono a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione dell’economia e dall’integrazione dei mercati finanziari. In tale contesto le organizzazioni criminali sfruttano la possibilità di arbitraggio tra regolamentazioni, collocando le diverse fasi della propria attività nel Paese che offre, per ciascuna di esse, le condizioni più favorevoli in termini di maggiori garanzie di impunità, migliori opportunità per l’occultamento dei proventi, più elevati margini di profitto per il loro impiego... In questo scenario complesso e articolato l’azione di prevenzione contrasto del riciclaggio... non può svolgersi efficacemente nella sola

Non si può, quindi, trascurare quanto il riciclaggio – per sua natura – tenda ad essere un reato a carattere tipicamente “transnazionale”: «*come in un circuito i vasi comunicanti, il denaro illecito tende naturalmente a defluire verso quei Paesi in cui si è più semplice e conveniente eseguirne la “ripulitura” o il reimpiego*»<sup>10</sup>.

Un secondo profilo d’interesse evidenzia che il fenomeno in esame è profondamente influenzato dall’evoluzione dei mercati economico-finanziari e dalle innovazioni determinate in tali contesti dagli imponenti processi di sviluppo e diffusione delle tecnologie informatiche: «*più complessa diventa la società e le sue articolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne riproduce le patologie*»<sup>11</sup>.

Si considerino, per esempio e solo segnalando i fenomeni sviluppatasi più recentemente, l’apertura dei mercati e la conseguente integrazione dei sistemi finanziari, l’abbattimento delle distanze, il crollo delle frontiere, la disintermediazione finanziaria, il frequente ricorso a sistemi di *private banking* e servizi di *asset protection*, l’abbattimento dei controlli sui cambi; tutti questi fattori e i cambiamenti indotti hanno determinato un’oggettiva «*crescita esponenziale delle opportunità di transazioni sul mercato*» cui tuttavia «*non è corrisposto un proporzionale adeguamento della qualità dei controlli*»<sup>12</sup>.

Mentre, infatti, l’espansione globale dell’economia appare irreversibile, la globalizzazione del diritto, intesa come complesso di

---

*prospettiva nazionale*». M. DRAGHI, *L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, Roma, Palazzo San Macuto, 22 luglio 2009, reperibile in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

<sup>10</sup> Efficace metafora di N.MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l’autorità giudiziaria*, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 233.

<sup>11</sup> In questi termini, E. SAVONA, *Criminalità Organizzata – Concetti e definizioni*, in *Jus.Unitn.It*.

<sup>12</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, cit., p. 12.

regole universalmente valido, appare – purtroppo – ancora un traguardo molto lontano<sup>13</sup>.

Una distribuzione irregolare degli strumenti di contrasto e le disomogeneità legislative tra Paesi costituiscono occasioni irresistibili per la criminalità che riesce a sfruttarne le potenziali vulnerabilità in modo efficace<sup>14</sup>; infatti se da un lato questi fattori hanno contribuito allo sviluppo dell'economia, dall'altro hanno rappresentato anche un'opportunità per le organizzazioni criminali per ampliare e diversificare le proprie attività illecite<sup>15</sup>. I moderni strumenti informatici combinati con le citate asimmetrie normative fra stati producono risultati “esplosivi”: infatti «costituire una società fiduciaria, una IBC [*International Business Corporation*<sup>16</sup>] in alcuni paradisi *off-shore* è facile più o meno come comprare un biglietto del cinema *on line* in Italia, e con considerevoli garanzie di anonimato. Con i risultati che si possono immaginare»<sup>17</sup>.

Si è così, nel tempo, assistito all'evoluzione delle tecniche di riciclaggio da modalità più semplici, quali la sostituzione di banconote provenienti dal reato o al trasferimento fisico all'estero mediante corrieri<sup>18</sup>, a

---

<sup>13</sup> Riflessioni di P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., p. 6 ss.

<sup>14</sup> A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 12.

<sup>15</sup> P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., *ibidem*. L'Autore nota come la globalizzazione delle organizzazioni criminali determini una situazione paradossale per cui non è nemmeno necessario violare la normativa penale, è sufficiente eluderla: il “riciclatore” si limita a sfruttare le diversità di regolamentazione esistenti fra i vari stati, individuando la giurisdizione meno repressiva.

<sup>16</sup> Le IBC sono società che offrono particolari garanzie di anonimato circa la titolarità degli assetti proprietari.

<sup>17</sup> Testualmente, V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 1-2, 35 ss.

<sup>18</sup> Mediante l'utilizzo di banconote di grosso taglio, ed attraverso l'opera del c.d. “spallone”. Così in P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., p. 7. L'Autore evidenzia come, dalle statistiche redatte dalla BCE, la domanda di banconote da € 500 sia stata, nell'ultimo decennio, in forte crescita e come i rischi, circa l'utilizzo di tale taglio di banconote per

metodologie più complesse ed articolate che si avvalgono delle più moderne tecnologie, di metodi sofisticati e di complesse procedure in continua trasformazione.

Si pensi, solo per citare qualche esempio, alla cessione e successiva cartolarizzazione di crediti, alle operazioni con strumenti finanziari e prodotti derivati su mercati *over the counter*<sup>19</sup>, oltre che ovviamente a prodotti versatili e innovativi come l'*e-banking* o il *wire transfer* internazionale (Western Union)<sup>20</sup>.

Sarebbe tuttavia ingenuo ritenere che «la valigetta piena di banconote sia andata dignitosamente in pensione»<sup>21</sup>; ampie ed articolate operazioni di alta finanza convivono infatti con i più tradizionali strumenti di trasferimento di ricchezza: somme consistenti di denaro viaggiano tramite *succedanei* (principalmente oro e pietre preziose) mediante agenti di trasporto come DHL o FedEx.

Si può ragionevolmente sostenere, quindi, che l'evoluzione tecnologica nei processi deputati agli scambi di moneta e titoli abbia confinato a mero

---

operazioni illecite, sia stato rilevato dall'Agenzia inglese contro il crimine organizzato. Sulla perdurante attualità del riciclaggio effettuato mediante trasferimento all'estero di denaro tramite corrieri, anche quale modalità per finanziare il terrorismo, cfr. G.A.F.I., *Terrorist financing*, 2008, reperibile online in [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org). Giova ricordare, a questo proposito, la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, contenuta nel Regolamento CE 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel quale si prevede l'obbligo della dichiarazione alle autorità doganali dei trasferimenti al seguito di denaro contante per importi pari o superiori a € 10.000.

<sup>19</sup> Mercato *over the counter*: locuzione inglese («sopra il bancone») che identifica il complesso dei contratti finanziari conclusi mediante negoziazione diretta fra le controparti al di fuori di un mercato borsistico ufficiale, non assoggettato quindi alla disciplina specifica e alle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati.

<sup>20</sup> Per un approfondimento circa gli strumenti e le tecniche utilizzate, cfr. G.A.F.I., *Money laundering using new payment methods*, 2010, reperibile online in [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

<sup>21</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 16.

archivio storico le ormai antiche elencazioni di *tecniche di riciclaggio* elaborate anche solo un lustro fa<sup>22</sup>.

Con riferimento a tale mutato scenario si giustifica, dal punto di vista teorico, il passaggio da un modello anglosassone poco strutturato di suddivisione bifasica – *money laundering* e *recycling* – ad una più complessa tripartizione: *placement*, *layering* ed *integration*<sup>23</sup>.

La prima di queste tre fasi, «*placement*», consiste nel collocamento materiale dei proventi delittuosi - solitamente si tratta di denaro contante - all'interno del mercato nazionale e/o internazionale attraverso depositi, cambi e trasferimenti presso istituzioni o intermediari finanziari ovvero direttamente tramite l'acquisto di beni sul mercato o ancora tramite esportazione clandestina dei proventi all'estero.

La seconda fase, «*layering*», implica la c.d. «stratificazione» di successive movimentazioni che, sovrapponendosi, nascondono e rendono via via più difficile la ricostruzione del *paper trail*. Si tratta dei c.d. «lavaggi» (da cui l'espressione «*money laundering*» utilizzata per indicare complessivamente il fenomeno del riciclaggio) principalmente effettuati mediante trasferimenti di fondi per via elettronica; tali *wire transfer* sono

---

<sup>22</sup> *Amplius* sul tema, cfr. F.A.T.F. - G.A.F.I, *Complex money laundering techniques. A regional view*, 2007, p. 20 ss. In questo specifico *report*, il GAFI esamina le tecniche riciclatriche riconosciute esistenti nel territorio sud-americano. Vengono individuate, solo per fare un esempio, il mercato nero del *pesos*, le transazioni illecite in valuta straniera, il trasporto fisico dei proventi di reato, la simulazione di prestiti internazionale, la capitalizzazione di aziende legittime con fondi illegali.

<sup>23</sup> I tre *step* successivi, già enucleati a cura del GAFI e ripresi dalla dottrina, sono ampiamente richiamati in letteratura. Cfr., G. DONADIO, *Art. 648 bis*, in *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. XII, *I delitti contro il patrimonio*, Libro II, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano, 2010, p. 868 ss.; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, a cura di F. Palazzo – C. E. Paliero, Torino, 2011, p. 805; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit. p. 13; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., *passim*.



privilegiati essenzialmente per la loro rapidità e, spesso, per il loro anonimato, favorito dall'enorme numero di operazioni che avvengono quotidianamente su scala globale. In definitiva, si fornisce alla ricchezza illecita proveniente da reato la copertura che ne renda "apparentemente" legittima la provenienza.

Infine l'operazione di ripulitura si conclude con l'integrazione (*integration*) che consiste nell'immissione dei proventi "lavati" nei circuiti economici legali, dove si mescolano con le altre ricchezze di provenienza lecita mediante un fenomeno di confusione, o di c.d. «*commingling*». Tali attività avvengono tramite il deposito in istituti di credito, l'investimento nel mercato finanziario od ancora il definitivo reimpiego in altri canali dell'economia legale. Queste operazioni avvengono preferibilmente tramite l'intervento di intermediari finanziari "rispettabili", come banche straniere, società finanziarie internazionali, società di assicurazioni, avvocati d'affari, cambiavalute ed altri soggetti che per il tipo di attività svolta sono in grado di maneggiare grosse somme di denaro senza suscitare dubbi e sospetti.

I proventi criminali «ripuliti», cioè dopo aver acquisito una facciata lecita, vengono quindi utilizzati sia per sostenere ancora le attività criminali del riciclatore sia per alimentare, nel circuito dell'economia lecita, altre attività legali.

Nell'ottica appena esaminata, l'esistenza di *offshore countries*<sup>24</sup> possiede una *vis attractiva* non indifferente per i riciclatori<sup>25</sup>; si può facilmente

---

<sup>24</sup> Con tale terminologia si indicano tutti quei territori amministrativamente indipendenti, caratterizzati dalla mancanza di una normativa efficace di controllo, inclusi paradisi bancari (c.d. *bank heavens* dove si assiste ad una tutela più marcata del segreto bancario), fiscali (c.d. *tax heavens*, che si caratterizzano per la mancanza di accertamenti valutari, ovvero legislazioni fiscali generose, specie nei confronti delle persone

constatare che numerosi paradisi fiscali si sono progressivamente trasformati anche in paradisi finanziari, creando giurisdizioni che consentono di realizzare non solo indebiti vantaggi tributari, ma anche di poter beneficiare di istituti (quali i *trust* opachi, la gestione fiduciaria di patrimoni, la limitazione della responsabilità degli azionisti, l'occultamento del rischio connesso all'emissione di titoli obbligazionari strutturati) strumentali e funzionali ad effettuare operazioni di riciclaggio.

In particolare nella fase di *layering* vengono utilizzati i citati strumenti internazionali di *wire transfer* (triangolazioni con società aventi sede in detti Paesi e ricostruzioni simulate di paper trails, ...) che consentono, molto spesso, un buon esito dell'operazione riciclatoria. A questo proposito si è altresì notato come non sia affatto necessario che un Paese sia incluso nelle *black* o *grey list* dei paradisi fiscali<sup>26</sup> per poter essere definito, a livello operativo, un efficace centro *off-shore*; pur aderendo ed implementando correttamente i principi internazionali in materia di antiriciclaggio, è sufficiente un sistema giudiziale-amministrativo disorganico e/o un sistema bancario inefficiente ed inefficace a livello fattuale affinché il sistema complessivo sia (in pratica) impermeabile alle richieste di

---

giuridiche) o societari (c.d. *company heavens*, dove, al contrario, sussiste la possibilità di costituire società di capitali in forma anonima o con intestatari fittizi, in modo da eludere ogni forma di investigazione interna o straniera).

<sup>25</sup> In tal senso, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 21.

<sup>26</sup> Si osservino le periodiche analisi effettuate dal GAFI- FATE, *High-risk and non-cooperative jurisdictions*, in [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org). Con riferimento all'ordinamento nazionale, cfr. d.m. 23 gennaio 2002, Min. Economia e Finanze, "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.", in *G.U.* n. 29 del 4 febbraio 2002 e successive modificazioni.

informazioni provenienti da altre giurisdizioni, con evidente estremo nocimento per la cooperazione internazionale antiriciclaggio<sup>27</sup>.

Si è così assistito, come poc'anzi si accennava, ad un'evoluzione diacronica del fenomeno: in origine riciclaggio monetario, poi riciclaggio bancario, infine riciclaggio finanziario; questa trasformazione costituisce «prova evidente del camaleontismo della criminalità economica, quale capacità di reazione alle variazioni di natura-giuridico economica e politico-sociale»<sup>28</sup>.

Questo processo evolutivo ha determinato un'importante conseguenza: nell'epoca attuale luoghi rilevanti del riciclaggio non sono più solo le banche e gli intermediari finanziari<sup>29</sup>, ma anche molte altre attività non finanziarie in senso stretto. Su queste ha esercitato un forte influsso l'avvento delle modalità tipiche della *net economy*<sup>30</sup>, che ha introdotto un ambiente estremamente attraente e ricercato da coloro che si dedicano ad attività di riciclaggio: quella del *cyberlaundering*<sup>31</sup>.

Il processo più sopra tratteggiato (*placement, layering ed integration*) costituisce il modello descrittivo del riciclaggio – *money laundering* – più condiviso e accettato in ambito scientifico-dottrinale; questa

<sup>27</sup> Sul punto, P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., p. 22.

<sup>28</sup> Nuovamente, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p.15.

<sup>29</sup> Sul punto, in dottrina: V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., *passim*; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti (art. 648-bis c.p.)*, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, 47 ss.

<sup>30</sup> Locuzione della lingua inglese (*net*, abbreviazione di network, «rete», ed *economy*, «economia»), con la quale viene contrassegnato il sistema di transazioni e di attività economiche che si svolge telematicamente. Sintetica definizione reperibile in *Treccani Enciclopedia Online*.

<sup>31</sup> «Quando si parla di *banking online*, *trading online*, moneta elettronica (*e-cash*), ma anche più comunemente di strumenti di credito informatizzato, come le carte prepagate o le c.d. *smart cards* (tutte novità recenti ma già ben collaudate nel *web*) -- ci si riferisce a contesti straordinariamente fecondi per le operazioni di riciclaggio...» Sono le parole di V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 39.

rappresentazione ben delinea quello che è un vero e proprio «ciclo economico deviato», che viaggia parallelamente – ma in evidente grave concorrenza – rispetto a quello lecito: partendo dall'economia illegale, i proventi dei reati-presupposto, previa “ripulitura”, transitano nell'economia legale dove sono oggetto, non solo di reinserimento e mescolamento all'interno del ciclo economico lecito, ma anche di riutilizzo a sostegno di altre attività illegale gestite da vere e proprie organizzazioni criminali<sup>32</sup>. Queste, anche grazie ad attività assai lucrose (traffico di armi, stupefacenti, persone,...), acquisiscono in tal modo un rilievo, in precedenza sconosciuto, in termini economico-imprenditoriali, di profitto e arricchimento, per cui ad una prima fase di produzione delle risorse illecite ne segue necessariamente una, non meno rilevante, di immissione di tali risorse nell'economia legale<sup>33</sup>.

Attenta dottrina non ha mancato di rilevare che di fronte a questa nuova ed imprevista fenomenologia criminale, il sistema preventivo-repressivo mostri evidenti lacune: l'ordine giuridico-politico insegue una realtà criminale in continua evoluzione, capace di elaborare raffinate tecniche delinquenziali, che hanno di fatto determinato, se non il fallimento, sicuramente l'anacronismo e l'obsolescenza di talune strategie di contrasto oggi in vigore<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> M. THIONE – M. SILVARI, *Le nuove frontiere del riciclaggio. Analisi del fenomeno, linee evolutive ed elaborazioni statistiche di settore*, in *Il Fisco*, 2006, 23, p. 3529 ss.

<sup>33</sup> In argomento, V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito: melius abundare quam deficere?*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A.Manna, Torino, 2000, p. 133 ss.

<sup>34</sup> Ancora V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito*, cit., p. 142. L'Autore sottolinea le enormi difficoltà insite nell'attività di *legal crafting* (processo di produzione normativa) per cui «la realtà giuridica rincorre affannosamente la realtà fenomenica senza riuscire mai a raggiungerla, [...] qualsiasi tentativo di cristallizzare una

Si è qui constatata l'enorme mutevolezza del riciclaggio, capace di adattarsi camaleonticamente alle misure di contrasto via via introdotte; attente analisi avrebbero riscontrato una situazione del tutto singolare per cui il denaro, ottenuto in maniera legittima, verrebbe, sempre con maggiore frequenza, impiegato in attività illegali. Si pensi, per esempio, all'utilizzo, per scopi criminali – finanziamento del terrorismo – di fondi raccolti attraverso piccole donazioni, ovvero sussidi pubblici, finanziamenti bancari, redditi societari. In questi casi il problema non è più la "ripulitura" del provento illecito, ma si concretizza sulle tecniche di distrazione e occultamento utilizzate; è quindi verosimile ipotizzare che, in futuro, si potrebbe assistere al contrasto, in aggiunta al tradizionale *money laundering*, di un fenomeno definibile come *money dirtying*<sup>35</sup>.

Muovendo verso considerazioni meno "futuristiche", si può certamente concludere, considerato quanto su esposto, che il fenomeno del riciclaggio difficilmente e raramente possa essere ricondotto ad un singolo atto di sostituzione e/o trasferimento, ma costituisce sempre più spesso un sistema complesso di più operazioni di tal genere, ove tale molteplicità risponde alla finalità specifica di far perdere le tracce dell'origine illecita dei capitali e/o dei beni riciclati.

### 1.3. Dimensione del fenomeno: l'impatto del riciclaggio sull'economia legale.

Nonostante la complessità ed estrema difficoltà di individuare con chiarezza l'ammontare preciso dei flussi di capitale riciclato appare

---

dinamica comportamentale si rivela parziale ed effimero [in quanto] la rappresentazione giuridica vede perennemente mutato l'oggetto delle sue attenzioni ...».

<sup>35</sup> In argomento, N.MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l'autorità giudiziaria*, cit., p. 261 ss.

opportuno fornire alcune stime approssimative che possano dare contezza dell'enorme rilevanza del fenomeno<sup>36</sup>.

Il gruppo d'azione finanziaria internazionale (G.A.F.I.), nel 2000 a conclusione dei lavori di un gruppo *ad hoc*, ha valutato, sulla base di indicatori relativi alla spesa finale per l'acquisto di sostanze stupefacenti e all'economia sommersa, il volume dei proventi illeciti nel 2% circa del PIL mondiale<sup>37</sup>; a conferma di questi dati «*Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che il denaro sporco muova tra il 3 e il 5% del Pil del pianeta, pari ad una cifra che oscilla tra 600 e 1500 miliardi di dollari solo negli Usa. In Italia, ogni giorno, l'industria del riciclaggio produce 410 milioni di euro, 17 milioni l'ora*»<sup>38</sup>.

Da un punto di vista macroeconomico, appare indiscutibile che l'immissione nell'economia legale di questa enorme massa di capitali riciclati determini effetti dirompenti sulle regolari attività economiche<sup>39</sup>; questi effetti perversi possono essere ricondotti invariabilmente alla distorsione della concorrenza e alla destabilizzazione del mercato<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> È lo stesso International Monetary Found ad affermare l'estrema difficoltà nell'identificazione di flussi di capitali associati alle attività di riciclaggio, a causa del fenomeno del c.d. *commingling*, procedure di commistione tra lecito e illecito che finiscono con il rendere impossibile la distinzione delle ricchezze di provenienza illecita da quelle di origine legale.

<sup>37</sup> Sul punto N. PENELOPE, *Soldi rubati*, Milano, 2011, p. 206 e ss.

<sup>38</sup> E. BELLAVIA – P. GRASSO, *Soldi sporchi : come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, 2011, pag. 4.

<sup>39</sup> Sul punto F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *ArchivioPenale.it*, 2014, pp. 26 ss. Gli Autori sottolineano la fragilità e l'interconnessione del sistema economico-finanziario globalizzato e l'importanza sempre maggiore di assicurare «la piena trasparenza e il concreto rispetto della legalità tutti gli operatori economici e Finanze, disinquinandolo dagli effetti distorsivi derivanti da fattori altamente anticoncorrenziali». *Amplius*, sul tema, A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 32 ss.

<sup>40</sup> In tal senso: D. MASCIANDARO, *Reati e riciclaggio: profili di analisi economica*, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 16; A. CANO, *Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di*

Il primo aspetto – la distorsione della concorrenza – fa riferimento alla capacità dell'operatore illecito di disporre di capitali a “basso costo” determinando in tal modo la riduzione del rischio d'impresa a suo favore e, *de facto*, introducendo una essenziale alterazione della selettività dei mercati, imponendo la “sconfitta” dell'imprenditore “sano” impossibilitato a competere con le disponibilità economiche dell' “impresa criminale”<sup>41</sup>.

Per quanto attiene al secondo aspetto – la destabilizzazione del mercato – l'attività di riciclaggio coinvolge in maniera crescente e dirimpente il sistema economico, bancario e finanziario; sempre più spesso attività “sane” vengono “assorbite” nelle fila del “crimine” che ne assoggetta gli operatori e/o compenetra l'intera impresa, acquisendone il controllo o la proprietà<sup>42</sup>.

Aperto una breve parentesi, si è notato in proposito un'evoluzione della c.d. “impresa mafiosa”: in un primo momento qualificabile come “originaria”, cioè gestita direttamente dallo stesso mafioso o dai suoi familiari. In un secondo tempo, l'impresa è divenuta “di proprietà del mafioso”, che per evitare sequestri e confische da parte dell'Autorità preferisce affidare compiti di direzione ad insospettabili prestanome. Infine si è affermata la struttura definibile “impresa a partecipazione

---

*riciclaggio di denaro, beni o altre utilità*, in *Cassazione penale*, 2014, pp. 2324 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., *ibidem*.

<sup>41</sup> In argomento, V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito*, cit., p. 139. L'Autore rileva come, «grazie alla facilità, rapidità ed imponenza» il crimine organizzato può finanziare talune operazioni economiche, «il capitale di origine onesta appare destinato a soccombere di fronte a quello di provenienza delittuosa».

<sup>42</sup> A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 36; P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., p. 9 ss.

mafiosa” in quanto ci si riferisce a realtà sorte nella legalità ma che hanno ben presto instaurato rapporti di connivenza con esponenti mafiosi<sup>43</sup>.

In definitiva, «*la crescita dell'industria del crimine in generale e di quella del riciclaggio in particolare aumenta il tasso d'inquinamento del sistema economico-finanziario*»<sup>44</sup>; in quest'ottica il fenomeno del riciclaggio può essere efficacemente considerato un «*moltiplicatore di criminalità*»<sup>45</sup>.

Come precedentemente accennato, i proventi riciclati vengono in parte reinvestiti in attività illecite, secondo una specifica politica criminale, in parte impiegati in investimenti nel circuito economico legale, spaziando, solo per fare alcuni esempi, dall'edilizia al settore commerciale, dagli appalti pubblici al mercato alimentare e dell'abbigliamento, dall'industria dello svago a quello della ristorazione, determinando così un'ulteriore compenetrazione della criminalità nel sistema economico “sano”.

Il Fondo Monetario Internazionale ha individuato, nella propria analisi<sup>46</sup> del fenomeno, significativi effetti distorsivi sintetizzabili in:

- alterazione dei meccanismi di regolamentazione dei mercati, delle regole della leale concorrenza tra le imprese, della corretta allocazione delle risorse;
- rallentamento della crescita economica, in quanto la ricchezza generata dalle risorse reimpiegate da organizzazioni criminali non

---

<sup>43</sup> Analisi di P.L. VIGNA, *Il fenomeno criminale*, cit., *ibidem*.

<sup>44</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 34. L'Autore ritiene «lapalissiano» un legame inversamente proporzionale tra l'espansione della criminalità economica e la compressione dell'imprenditoria legale.

<sup>45</sup> Definizione offerta da A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 34. La teoria è ripresa anche da M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 55.

<sup>46</sup> *Macroeconomic Implications Of Money Laundering*, documento presentato alla riunione plenaria del GAFI del giugno 1996.



viene reimmessa nel circuito economico, ma rimane nella disponibilità delle medesime;

- incremento della volatilità dei tassi di cambio e di interesse a causa di trasferimenti di fondi transfrontalieri non previsti;
- effetti negativi sul gettito fiscale e sulla ripartizione della spesa pubblica a causa di un'errata valutazione del reddito e della ricchezza;
- capacità di creare danni reputazionali a Paesi ed intermediari finanziari che vengono coinvolti in operazioni illegali.

Un'analogia riflessione è proposta da un Autore statunitense<sup>47</sup>, che ha distinto fra effetti a breve termine e quelli a lungo termine del riciclaggio, facendo rientrare nella prima categoria elementi distorsivi quali, per esempio: alterazione del consumo e del risparmio, degli investimenti in taluni settori, aumento artificiale dei prezzi, concorrenza sleale, cambiamenti nelle importazioni ed esportazioni, nella domanda di moneta, variazione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse. Vengono invece ricondotti tra gli effetti del riciclaggio tipici del medio-lungo periodo: minaccia per la privatizzazione, rischi per il settore finanziario, con riferimento a solvibilità e liquidità, contaminazione del mercato legale, corruzione e concussione, compromissione delle istituzioni politiche, aumento della criminalità, aumento del terrorismo.

Va quindi rilevato come *«gli effetti perversi prodotti dal riciclaggio finiscano per generare un riverbero di lesività mediata in grado di andare ben oltre il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di riferimento, fino a pregiudicare l'ordine economico del mercato, passando per la induzione della crescita convulsa*

---

<sup>47</sup> Riferimento a B. UNGER, *The scale and impacts of money laundering*, Northampton (USA) 2007, p. 109 ss.

*dei prezzi nel settore immobiliare, il condizionamento della politica economica di alcuni Paesi o l'influenza sul corso dei cambi»<sup>48</sup>.*

#### *1.4. Profili internazionali della lotta al riciclaggio.*

Il riciclaggio ha assunto, come brevemente su presentato, una dimensione transnazionale: non solo in quanto il delitto-presupposto è spesso commesso in un Paese diverso da quello in cui vengono reimpiegati i profitti, ma anche perché il processo di ripulitura dei capitali viene sempre con maggiore frequenza realizzato in luoghi soggetti a diverse giurisdizioni nazionali<sup>49</sup>.

La consapevolezza della dimensione transnazionale dei crimini finanziari e del riciclaggio ha determinato nella comunità internazionale l'esigenza di adottare misure di contrasto di analoga estensione, non risultando, per evidenza empirica, più sufficienti misure preventive e repressive a carattere meramente nazionale<sup>50</sup>.

##### *1.4.1. Iniziative a livello internazionale.*

Risale al 1961 il primo strumento di contrasto ai fenomeni di riciclaggio del denaro "sporco", rinvenibile nella Convenzione Unica di New York per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti<sup>51</sup>; la

---

<sup>48</sup> Sono le parole di A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 43. In proposito si faccia altresì riferimento a M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 39 ss.

<sup>49</sup> Per un *excursus* in merito si veda, G. CAMPANA, *I profili internazionali della lotta al riciclaggio: strumenti di cooperazione in ambito amministrativo e penale*, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 266 ss.

<sup>50</sup> In tal senso M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 3.

<sup>51</sup> La *Convenzione unica sugli stupefacenti*, siglata a New York il 30 marzo 1961, successivamente integrata dal protocollo di emendamenti di Ginevra del 25 marzo 1972,

Convenzione infatti non si limita a disciplinare la repressione delle condotte finalizzate alla produzione e commercio di stupefacenti, ma introduce, per la prima volta in ambito internazionale, la punibilità delle relative «operazioni finanziarie, compiute dolosamente...»<sup>52</sup>. È tuttavia doveroso evidenziare che, benché la Convenzione in oggetto possa essere ricordata come il primo strumento a carattere internazionale di lotta al riciclaggio, la sua finalità primaria è da rinvenirsi nel contrasto al narcotraffico, per cui la citata punibilità delle operazioni finanziarie connesse è evidentemente elemento incidentale e del tutto secondario rispetto alla *ratio* della disciplina complessiva.

Un'altra importante iniziativa a livello sovranazionale viene intrapresa qualche anno più tardi: in particolare, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la Raccomandazione n. 80/10 del 1980<sup>53</sup>, indica e suggerisce agli Stati membri di attivarsi con idonee misure per evitare il coinvolgimento dei propri sistemi bancari in operazioni di riciclaggio, con l'auspicio di favorire un maggior livello di collaborazione tra istituti bancari ed Autorità investigative e giudiziarie; i governi vengono invitati ad intervenire, introducendo misure adeguate (quali, per esempio, il controllo dell'identità dei clienti e idonei meccanismi di verifica) a prevenire l'ingresso di capitali illeciti nel circuito finanziario legale.

---

fu ratificata in Italia con l. 5 giugno 1974, n. 412, in *GU* n. 236 del 10-9-1974 - Suppl. Ordinario.

<sup>52</sup> Testualmente «...gli atti preparatori e le *operazioni finanziarie* compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni...».

<sup>53</sup> La Raccomandazione, adottata il 27 giugno 1980, fu intitolata «*Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*»: si trattò tuttavia di un mero atto di indirizzo, a carattere non vincolante e carente sotto il profilo della reale individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

In tale ambito, veniva evidenziato e segnalato che una adeguata collaborazione degli istituti di credito, effettuata mediante un diffuso scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale, avrebbe potuto svolgere un'importante ruolo per la prevenzione del riciclaggio e conseguentemente, agevolare concretamente l'attività delle autorità giudiziaria e di polizia nel contrasto al fenomeno.

Sempre con riferimento ad una finalità di prevenzione in ambito bancario, il Comitato Cooke della Banca dei Regolamenti Internazionali adotta, il 12 dicembre 1988, la c.d. Dichiarazione di Basilea<sup>54</sup>.

Il documento manifesta chiaramente la preoccupazione per i rischi inerenti il coinvolgimento del sistema bancario nelle attività riciclaggio in termini di perdita di credibilità e di pericolo per la stabilità dei suoi componenti; viene inoltre ribadita l'esigenza di stretta collaborazione fra gli istituti finanziari, gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

Queste iniziative rappresentano una singolare peculiarità in quanto vengono spontaneamente avviate dalle stesse istituzioni creditizie, che, avvertendo la pressante esigenza di sottrarsi ad un utilizzo fraudolento da parte della criminalità economica, adottano una serie di regole, una sorta di decalogo, rivolte alle banche ed agli istituti di credito. Questi due accordi, seppur privi di efficacia vincolante e contenenti strumenti aventi carattere meramente preventivo, danno impulso alle successive iniziative della comunità internazionale che portano alla previsione di un sistema di scambio di informazioni tra istituzioni e all'introduzione di obblighi di collaborazione attiva per intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.

---

<sup>54</sup> *Dichiarazione di principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro*, reperibile in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, p. 477 ss.

Sempre nello stesso anno viene compiuto, con la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna<sup>55</sup> – approvata nell’ambito della c.d. *war on drugs* – un importante salto di qualità nel contrasto al fenomeno del riciclaggio; questa Convenzione, infatti, riconoscendo finalmente la necessità e l’improrogabilità di un intervento *ad hoc*, indica alcuni principi inerenti la rilevanza penale delle condotte di sostituzione e trasferimento limitatamente ai proventi derivanti dalla produzione e dal traffico di sostanze stupefacenti. L’articolato della Convenzione impegna le parti contraenti a considerare come infrazioni penali una serie di comportamenti, se commessi intenzionalmente, tra cui anche l’attività di riciclaggio, che all’art. 3, I e II comma trova per la prima volta in un documento internazionale una sua definizione<sup>56</sup>.

Successivamente nel 1989, in occasione del vertice G7 dei Capi di Stato e di Governo riunito a Parigi, viene istituita una *Financial Action Task Force* (o *Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale*), da allora abbreviato FATF o GAFI, cioè un’agenzia intergovernativa permanente a carattere indipendente. Nel febbraio 1990 GAFI pubblica un primo rapporto riguardante la natura del fenomeno e le sue dimensioni e contiene una descrizione dettagliata degli strumenti antiriciclaggio già adottati a livello nazionale ed internazionale.

---

<sup>55</sup> *Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope* (Vienna, 19 dicembre 1988). Estensivamente, sul punto si veda M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 153 ss. e 418 ss.

<sup>56</sup> Testualmente, «*la conversione o il trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti (...) [produzione e traffico di stupefacenti] o la partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni...*». S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, p. 32. Sul punto anche M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 157.

Seguono, nel maggio 1990, le c.d. 40 Raccomandazioni<sup>57</sup>, dirette ai Paesi membri del G7 e sono finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi considerati prioritari: migliorare le legislazioni nazionali di contrasto al riciclaggio, accrescere il ruolo del sistema creditizio-finanziario nella prevenzione e repressione del fenomeno, rafforzare la collaborazione internazionale tra i Paesi membri.

Le raccomandazioni, nonostante contengano regole prive di efficacia giuridica vincolante, costituiscono, in un'ottica di armonizzazione legislativa internazionale<sup>58</sup>, modelli e protocolli a cui gli oltre 130 Stati aderenti devono improntare le proprie normative interne, al fine di uniformare la disciplina inerente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio<sup>59</sup>.

Decisiva, interviene quindi la «Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato», siglata a Strasburgo l'8 novembre 1990, nell'ambito del Consiglio d'Europa<sup>60</sup>.

L'elemento chiave di tale documento è individuabile nella volontà di slegare la punibilità del riciclaggio da un numero chiuso di reati-

---

<sup>57</sup> *The Forty Recommendations Of The Financial Action Task Force On Money Laundering*, 1990. Necessario ricordare come tali Raccomandazioni siano state oggetto di successivo aggiornamento nel 1996 e nel 2003.

<sup>58</sup> Sul punto N. MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio e la collaborazione con l'autorità giudiziaria*, in *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa, L.D. Cerqua, Milano, 2012, p. 235 ss. L'Autore ricorda quanto l'armonizzazione legislativa e la sua pratica applicazione a livello mondiale siano assolutamente determinati nel contrasto ad un fenomeno a carattere tipicamente transazionale quale il riciclaggio.

<sup>59</sup> Le Raccomandazioni del GAFI possono essere ricondotte ad attività di c.d. *moral suasion* in quanto, seppur prive di efficacia vincolante diretta esprimono comunque effetti mediati in conseguenza dell'autorevolezza della fonte dalla quale provengono. Sul punto, N.MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio*, cit., p. 236.

<sup>60</sup> Convenzione Sul Riciclaggio, La Ricerca, Il Sequestro E La Confisca Dei Proventi Di Reato, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328, in *GU* n. 202 del 28-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 80.

presupposto, oggetto, fino ad allora, di elencazione tassativa<sup>61</sup>. L'allargamento dei reati-presupposto del riciclaggio arriva a ricomprendere «tutte le infrazioni penali a seguito delle quali sono generati dei proventi...». I «reati di riciclaggio», all'art. 6 della Convenzione<sup>62</sup>, sono definiti attraverso una tripartizione di condotte – punite a titolo di dolo – che comprendono: la conversione/trasferimento, l'occultamento della provenienza e l'acquisto/impiego di beni «sapendo che essi sono proventi [di attività illecite]...».

#### 1.4.2. Iniziative in seno all'Unione europea.

Gli interventi in seno alla Comunità Europea sono invece riconducibili a tre Direttive: la 1991/308/CE<sup>63</sup>, la 2001/97/CE<sup>64</sup> e da ultimo la 2005/60/CE<sup>65</sup> la quale, abrogando le due precedenti, ribadisce l'obbligo per gli Stati

---

<sup>61</sup> Sia la Convenzione Unica di New York per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (1961), sia la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna (1988) individuano i reati-presupposto con espresso riferimento ad attività connesse alla «produzione, alla fabbricazione, all'estinzione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa».

<sup>62</sup> Si veda M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 161, il quale ricorda come la Convenzione medesima, al terzo comma dell'art. 6, suggeriva (senza imporre) la sanzione del riciclaggio colposo «quando l'autore avrebbe dovuto ritenere che i beni costituivano proventi».

<sup>63</sup> Direttiva 91/308/CEE del Consiglio «relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite». In generale, sull'evoluzione delle direttive europee antiriciclaggio, cfr. A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. X, *I delitti contro il patrimonio*, Torino, 2011 e N. MAINIERI, *Il contrasto finanziario al riciclaggio*, cit., p. 237 ss.

<sup>64</sup> Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa «alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite».

<sup>65</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa «alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo».

membri di agire rispetto alle suddette condotte di riciclaggio attraverso idonee misure di prevenzione e contrasto, pur senza vincolarli nella scelta della sanzione penale da applicare<sup>66</sup>, ed attribuisce, in via ulteriore, alla Commissione Europea compiti specifici di intervento normativo<sup>67</sup>. La direttiva, contenente la c.d. disciplina antiriciclaggio, recepita nell'ordinamento italiano con d.lgs 231/2007<sup>68</sup>, distingue due macrocategorie di obblighi. La prima, inerente identificazione e registrazione, presuppone una verifica puntuale dell'identità del cliente dell'istituto di credito, controllo che deve essere effettuato tramite un esame approfondito dei documenti forniti e/o delle informazioni ricavabili da fonte affidabile e indipendente; l'analisi deve essere inoltre estesa anche allo scopo e alla natura del rapporto. La seconda riguarda invece la segnalazione di operazioni dubbie, qualora si sospetti o si abbia buon motivo di sospettare la realizzazione di operazioni di riciclaggio, sulla base degli "indicatori di anomalia" elaborati dalla Banca d'Italia<sup>69</sup>. Rispetto

---

<sup>66</sup> Mentre infatti con riferimento ad una finalità di mera prevenzione, l'Unione Europea poteva intervenire direttamente attraverso atti giuridici aventi forza vincolante, in primis Regolamenti e Direttive, l'aspetto repressivo è rimasto confinato, fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) ai meri strumenti della cooperazione intergovernativa, in conseguenza del notevole ritardo con cui l'UE si è dotata di espresse competenze legislative in materia penale.

<sup>67</sup> Direttiva 2005/60/CE, art. 40, inerente «Misure di attuazione» di competenza della Commissione.

<sup>68</sup> Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", in *GU* n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268.

<sup>69</sup> A tal proposito si vedano i decreti ministeriali, d.m. 16 aprile 2010, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili.", in *G.U.* Serie generale - n. 101 del 3-5-2010; d.m. 17 febbraio 2011, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari",



alla previgente disciplina, la direttiva estende a più categorie di soggetti gli obblighi accennati che ora sono applicabili non solo agli intermediari finanziari, ma anche ad altri soggetti come agenti immobiliari, notai, avvocati, commercialisti, revisori contabili e liberi professionisti in genere<sup>70</sup>.

#### 1.4.3. Riflessioni critiche.

Rimane tuttavia, a conclusione di questo breve *excursus*, un profilo di perplessità, già formulato dalla dottrina più attenta<sup>71</sup>: nonostante le citate convenzioni e direttive abbiano costituito un importante traguardo raggiunto nella lotta ai fenomeni di riciclaggio, giova ricordare come tali documenti siano intrinsecamente carenti in quanto non affrontano alcune delle questioni maggiormente controverse in ambito di riciclaggio, tra cui quella – da considerare fondamentale – della punibilità o meno del soggetto autore del reato-presupposto e quindi dell'ammissibilità o meno del c.d. "autoriciclaggio".

È doveroso evidenziare che, mentre nella Convenzione di Vienna simili problematiche non vengono assolutamente affrontate, in quella di Strasburgo si consente al legislatore nazionale la totale discrezionalità nella previsione di tale ipotesi<sup>72</sup>; purtroppo tale elemento pregiudica, *de*

---

in G.U. Serie generale - n. 48 del 28-2-2011; ovvero le periodiche Comunicazioni UIF, inerenti "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007", reperibili in [www.uif.bancaditalia.it](http://www.uif.bancaditalia.it).

<sup>70</sup> *Amplius*, in dottrina, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 480 ss.

<sup>71</sup> M. ZANCHETTI, "Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio", in AA.VV., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, p. 32; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., p. 44 ss.

<sup>72</sup> Cfr., art. 6, par. 2, lett. b), Convenzione di Strasburgo, 1990, che prevede la possibilità «che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che

*facto*, la finalità di armonizzazione del documento, potenzialmente determinando un ulteriore, non voluta, frammentazione delle discipline nazionali<sup>73</sup>.

Da un'attenta analisi del dato testuale emerge, ancora, una forte ambiguità riguardo ai profili attinenti l'elemento soggettivo, poiché si passa quasi inavvertitamente dall'*intenzionalità* dell'azione (art. 6, comma 1: «quando il fatto è commesso intenzionalmente»), alla *colpa* addirittura *incosciente* (art. 6, comma 3, lettera A: «quando l'autore avrebbe dovuto ritenere...»)<sup>74</sup>.

Viene rilevato come le convenzioni siano, in definitiva, carenti sotto taluni aspetti, in particolare con riferimento ad una contaminazione di schemi riferibili ad altre figure criminose (come la ricettazione e favoreggiamento personale) ovvero all'inesistenza di una idonea definizione di taluni elementi della fattispecie, quale, per esempio, il concetto di "provenienza". La ragione di questi deficit è ritenuta essere ascrivibile alle assai numerose difficoltà che si incontrano nel trovare, in sede sovranazionale, una definizione che possa risultare "*fully accepted*"<sup>75</sup>.

---

hanno commesso il reato principale» escludendo quindi che del reato di riciclaggio *possa essere chiamato a rispondere l'autore del reato-presupposto*.

<sup>73</sup> Evidenzia le differenze tra legislazioni nazionali G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, p. 229 ss. Offre un'analisi comparatistica anche V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, cit., p. 51 ss.

<sup>74</sup> Il riferimento è sempre all'art. 6, Convenzione di Strasburgo, 1990.

<sup>75</sup> In questi termini, S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 32-33 e 44-45. Del medesimo avviso è anche V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 41 ss. il quale sottolinea che le «direttrici normative internazionali non sono risultate sempre omogenee e coordinate ed hanno [involontariamente] alimentato, sul piano nazionale, risposte alla volta frammentarie e poco lineari».

## *Capitolo 2.*

### ***RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO IN ITALIA: FATTISPECIE A CONFRONTO***

2.1 Premessa - 2.2. Ricostruzione storica - 2.3. Bene giuridico tutelato - 2.4. Condotta materiale - 2.4.1. Il controverso rapporto tra riciclaggio e reimpiego - 2.4.2. Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni - 2.4.3. La sostituzione - 2.4.4. Il trasferimento - 2.4.5. Le altre operazioni - 2.4.6. Ancora sulla condotta: riflessioni dottrinali - 2.5. L'accertamento del pericolo. Momento consumativo e configurabilità del tentativo - 2.6. Configurabilità del delitto con condotta omissiva - 2.7. Oggetto materiale - 2.7.1. Denaro, beni e altre utilità - 2.7.2. La locuzione «provenienti da delitto» - 2.7.3. La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto - 2.8. Le vicende del reato-presupposto - 2.9. Circostanze del reato - 2.10. Elemento soggettivo - 2.10.1. Configurabilità del dolo eventuale - 2.11. Concorso di persone: il problematico rapporto con i reati associativi.

#### *2.1. Premessa.*

Nella ricostruzione della legislazione italiana di contrasto al fenomeno del riciclaggio, appare doveroso ricordare sin d'ora l'approvazione definitiva, il 4 dicembre 2014, da parte del Senato della Repubblica Italiana del disegno di legge n. S.1642 recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

Con il terzo comma dell'art. 3, L. 186/2014<sup>1</sup> viene quindi a concludersi il lungo e non poco travagliato percorso di introduzione nell'ordinamento nazionale del delitto di "autoriciclaggio".

---

<sup>1</sup> L. 15 dicembre 2014, n. 186, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", in *GU* n. 292 del 17-12-2014.

L'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento tale reato, auspicata da molti, criticata da altri, è da molto tempo all'attenzione degli operatori del diritto e del Parlamento. Occorre ricordare, infatti, che, sebbene la sua punibilità non sia espressamente richiesta dalle convenzioni internazionali, essa è stata sollecitata con insistenza non solo dall'OCSE e dal FMI<sup>2</sup> ma anche da autorevoli personalità come Mario Draghi, allora Governatore della Banca d'Italia e Piero Grasso, allora Procuratore Nazionale Antimafia, i quali, in occasioni differenti, hanno entrambi caldeggiato l'introduzione del reato di autoriciclaggio al fine di assicurare un più incisivo ed efficace contrasto all'economia sommersa e alla criminalità organizzata<sup>3</sup>.

Sulla scorta di queste sollecitazioni si sono susseguite nel corso degli anni ripetuti tentativi di riforma, di cui si darà conto nel proseguo della presente trattazione, culminati con l'approvazione della già citata L. 186/2014.

Dal punto di vista di questa analisi sembra tuttavia opportuno muovere dal precedente stato dell'arte, indulgendo in un breve *excursus* storico<sup>4</sup> inerente la fattispecie in esame, per affrontare successivamente gli

---

<sup>2</sup> Rapporto OCSE sull'Italia del 2011, reperibile su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nel quale si è paventato come la lacuna rischi di indebolire la legislazione anticorruzione. Con riferimento al rapporto redatto dal Fondo Monetario Internazionale, si tratta del *Detailed Assessment Of Report On Anti-Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism*, concernente l'Italia, del febbraio 2006, reperibile in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

<sup>3</sup> Le audizioni davanti alla Commissione Antimafia del marzo e luglio 2009: Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, Res. sten., 22 luglio 2009, n. 19, in [www.senato.it](http://www.senato.it), ovvero Resoconto stenografico in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it), p. 27 ss.

<sup>4</sup> Per un breve ma efficace *excursus* storico si osservi in giurisprudenza: Cass. pen., sez. Unite, ud. 27-02-2014, n. 25191. In dottrina, *ex multis*: G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, p. 228 ss; A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2014.

elementi comuni alle due ipotesi, evidenziandone la struttura speculare e le eventuali peculiari differenze.

## 2.2. Ricostruzione storica.

Il primo intervento legislativo volto a contrastare in modo specifico il fenomeno del “riciclaggio” risale al 1978, anno di introduzione nel codice penale dell’art. 648-*bis*<sup>5</sup>. La fattispecie rispondeva, in particolare, all’esigenza di reprimere, in maniera risoluta, taluni fenomeni criminali quali il sequestro di persona e la rapina collegati al terrorismo e alla criminalità organizzata<sup>6</sup> per cui l’attenzione del legislatore, in questa prima fase, fu prevalentemente rivolta a contrastare i delitti anzidetti espressamente individuati nella tipizzazione normativa.

La norma configurava, come si evince dal dato testuale, un reato «a consumazione anticipata», struttura tipica dei delitti di attentato, per la sussistenza della quale furono ritenuti sufficienti «*fatti o atti diretti a*»

---

<sup>5</sup> Introdotto dall’art. 3 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati”, in *GU* n. 137 del 19-5-1978. Si riproduce, per comodità del lettore, il testo integrale dell’art., rubricato «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persone a scopo di estorsione». «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai *delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione* con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato».

<sup>6</sup> Delitti la cui pericolosità è maggiormente avvertita in quel periodo storico. Siamo infatti nei c.d. “anni di piombo”: in apertura alla Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. menzionato, si afferma che l’utilizzo della decretazione d’urgenza è giustificato dalla drammatica situazione dell’ordine pubblico, dall’esigenza di approntare «...alcune misure dirette a prevenire e reprimere, con opportuna ed immediata efficacia, le manifestazioni sempre più preoccupanti della criminalità dilagante e del terrorismo».

sostituire denaro o altre utilità di provenienza delittuosa, purché, ovviamente, vi fosse la consapevolezza della provenienza illecita.

Fu previsto inoltre, quale elemento soggettivo al fine della configurabilità del delitto, un vero e proprio *dolo specifico alternativo*, cioè il fine di «*procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato*»<sup>7</sup>.

Seppure si tratti, effettivamente, della prima previsione punitiva autonoma delle condotte di sostituzione di denaro o di altri valori, la dottrina<sup>8</sup> ha quasi unanimemente ritenuto che la norma abbia a lungo rivestito una funzione sussidiaria priva, forse, di reale autonomia, in quanto del tutto ancillare rispetto ai gravi reati costituenti il presupposto.

La gravità e la diffusione del fenomeno indussero alcuni anni dopo il legislatore italiano a modificare la norma, anche per adempiere agli obblighi derivanti dalla già citata Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico delle sostanze stupefacenti, adottata a Vienna nel dicembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 19 marzo 1990, n. 55. L'art. 23 di detta legge<sup>9</sup> modificò la rubrica in «Riciclaggio» ed introdusse molteplici

---

<sup>7</sup> In questo senso P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, vol. VII, tomo 2, Padova, 2007, p. 419 ss.; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009, p. 18 ss.

<sup>8</sup> Sul punto G.M. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1255 e ss.; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 52 ss.; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 228. Quest'ultimo, in particolare, rileva come la fattispecie fu formulata più che altro con finalità di repressione complementare dei gravi reati che ne costituivano il presupposto.

<sup>9</sup> L. 19 marzo 1990, n. 55, "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", in *GU* n. 69 del 23-3-1990. L'art. 23 della legge indicata disponeva nel seguente modo: L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 648-bis. - (Riciclaggio.) - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di

innovazioni: *in primis* ampliò la categoria dei reati presupposti sino a ricomprendere i delitti concernenti la produzione o il traffico di stupefacenti, riformulò la condotta tipica articolandola nelle due ipotesi di *sostituzione* ed *ostacolo* all'identificazione dell'origine delittuosa della cosa, infine sostituì la dizione «beni, o valori» con quella di «denaro, beni o altre utilità» espandendo l'oggetto materiale del reato a “*qualsiasi entità economicamente apprezzabile*”<sup>10</sup>.

Si scelse infatti di ricalcare l'impostazione seguita dalla summenzionata Convenzione: non solo sostituzione, ma anche ostacolo all'identificazione della provenienza illecita della *res*, che costituisce vero elemento qualificante della nuova disciplina<sup>11</sup>.

Venne inoltre eliminato qualunque riferimento alla finalità di profitto o aiuto (*dolo specifico alternativo*): un *restyling* dell'elemento psicologico teso a dilatare le potenzialità applicative, segno inequivoco della volontà del legislatore di affrancare la nuova fattispecie dalle ipotesi di ricettazione e favoreggiamento. La nuova fattispecie aveva perduto la struttura tipica dei delitti di attentato per assumere la finalità specifica di repressione delle condotte finalizzate al “*lavaggio*” del provento illecito.

---

sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

<sup>10</sup> G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 1227.

<sup>11</sup> Cfr. art. 3, par. 1b del testo della Convenzione di Vienna (1988), nel quale si fa riferimento a «the conversion or transfer of property... *the concealment or disguise of the true nature, source...* knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph».

La medesima legge introduceva altresì l'art. 648<sup>ter</sup> c.p., relativo a "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita": preme evidenziare che la previsione di due fattispecie distinte testimonia l'acquisita consapevolezza dell'insita pericolosità del fenomeno e l'importanza di una sua valutazione in un'ottica non più limitata all'accertamento del reato a monte<sup>12</sup>.

La formulazione attuale dell'art. 648-bis c.p. si deve all'art. 4 della L. 9 agosto 1993, n. 328<sup>13</sup>, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo, nel novembre 1980<sup>14</sup>.

Con la suddetta norma, il legislatore interviene, in primo luogo, sul presupposto del reato sostituendo alla lista chiusa di reati della precedente versione l'enunciazione aperta che contempla, quali reati da cui possono

---

<sup>12</sup> In questi termini, M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 4.

<sup>13</sup> L. 9 agosto 1993, n. 328, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990", in *GU* n. 202 del 28-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 80. L'art. 4 reca la seguente formula: «Art. 648-bis. - (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

<sup>14</sup> Non è possibile non segnalare, con rammarico, il ritardo del legislatore italiano nella ratifica, intervenuta 13 anni dopo la firma della Convenzione. Per un approfondimento inerente le ragioni di questa cronica "lentezza": C. MAROZZA, *Problematiche connesse ai ritardi nell'attuazione dei trattati internazionali*, in [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it).



provenire le utilità oggetto di riciclaggio, tutti i delitti non colposi suscettibili di produrre proventi economici<sup>15</sup>.

In secondo luogo, viene introdotta, accanto alle figure tipizzate (*sostituzione e trasferimento*), anche una condotta non tipizzata (*le altre operazioni*), cioè le condotte caratterizzate da un elemento modale costituito dalla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni<sup>16</sup>.

Non v'è dubbio alcuno che l'abbandono del *numerus clausus* dei delitti-presupposto abbia reso più agevole, rispetto al passato, l'applicazione della fattispecie, stante la diminuita difficoltà nel provare la conoscenza, da parte del riciclatore, della provenienza del denaro o delle altre utilità da uno dei delitti-presupposto tassativamente indicati dalla norma<sup>17</sup>.

### 2.3. Bene giuridico tutelato.

Come è noto, il bene tutelato svolge, da sempre, un'importante funzione ai fini della ricostruzione della fattispecie perché rappresenta «il criterio selettivo indispensabile per individuare i fatti vietati,

---

<sup>15</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 52. L'Autore distingue fra un modello «vincolato», cioè una cerchia di delitti-presupposto predeterminati *ex lege*, com'era quello del codice penale italiano nella formulazione precedente alla l. 328/1993 (oggi certamente inadeguato ed anacronistico), e un modello «aperto», ove assume rilievo la condotta tipica di riciclaggio, avente ad oggetto beni provenienti da un illecito penale non predeterminato.

<sup>16</sup> Sul punto si vedano, ancora, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 425, nonché L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 54.

<sup>17</sup> Sul punto, G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 228. L'autore manifesta tuttavia talune perplessità con riferimento all'estensione "indiscriminata" nel novero dei delitti-presupposto, senza alcuna limitazione per generi dei reati, di pena, e, soprattutto, di entità della "produzione economica illecita".

determinando l'espulsione dal tipo legale dei comportamenti inoffensivi»<sup>18</sup>.

In una situazione caratterizzata da una continua trasformazione, iniziata negli anni '80 e tutt'ora in corso, la scienza giuridica discute da tempo per fornire un'esauriente classificazione dei beni giuridici tutelati dalle norme in esame<sup>19</sup>. La più recente dottrina reputa si tratti per lo più di un reato plurioffensivo<sup>20</sup>, ritenendo, con una certa convergenza di opinioni, riduttiva e inadatta l'attuale collocazione nella norma tra i delitti contro il patrimonio. Sicuramente maggioritaria è, in letteratura, l'opinione per cui un ruolo preminente tra i beni giuridici tutelati sia occupato dall'amministrazione della giustizia, ove si consideri che le condotte incriminate hanno bisogno di essere idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e degli altri beni e quindi ad ostacolare l'opera dell'autorità giudiziaria, finalizzata all'accertamento dei reati e la ricerca dei colpevoli<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> In questi termini G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, vol. 2, Milano, 1999, p. 395.

<sup>19</sup> In particolare, sul tema del bene tutelato, gli interventi dottrinali sono molteplici: in questa sede si richiamano, *ex multis*, M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*. *Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008, p. 19 ss.; A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, cit., p. 860 ss.; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 54 ss.; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 426 ss.; V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 59 ss.; A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato*, cit., p. 54 ss.; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Codice penale commentato*, vol. II, 2° ed., Milano, 2006, p. 4736 ss.

<sup>20</sup> Confortata in quest'assunto da pronunce giurisprudenziali esplicite in tal senso: cfr. Corte Cost. 19 luglio 2000, n. 302, in *Cass. Pen.*, 2001, p. 16, secondo cui la norma in esame delinea un reato plurioffensivo, nel quale è relegata in secondo piano la tutela del patrimonio individuale rispetto alla salvaguardia di interessi pubblici, identificati nell'amministrazione della giustizia, nell'ordine pubblico o nell'ordine economico.

<sup>21</sup> In tal senso M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p.387 ss.; P.MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 426; V.MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 59.

In tale contesto la tutela del patrimonio sarebbe del tutto secondaria<sup>22</sup>, potendo difettare nelle condotte di riciclaggio un'offesa patrimoniale, se si considera che il numero dei reati-presupposto è composto da *tutti* i delitti non colposi e non solo da quelli catalogati «contro il patrimonio», contenuti nel titolo XII del libro secondo del codice penale.

La preminenza della tutela dell'amministrazione della giustizia, rispetto a quella del bene patrimonio, è stata evidenziata anche con riferimento ad un più articolato schema teorico, in base al quale si distinguono interessi giuridici di tipo «strumentale» o immediato, quale sarebbe appunto l'amministrazione della giustizia, rispetto ad altri interessi, di tipo «finale» o mediato<sup>23</sup>.

La distinzione tra beni giuridici strumentali e finali è da ricercarsi nell'effettiva o, al contrario, meramente potenziale lesione dell'interesse considerato: l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia quindi non potrà che rivestire il ruolo di bene strumentale, in quanto è sicuramente oggetto di concreta lesione nel momento in cui viene posta in essere una qualsiasi operazione di riciclaggio; viceversa, l'ordine economico e l'ordine pubblico, gli altri due beni giuridici protetti (di cui si dirà a breve) saranno suscettibili *soltanto* di essere messi in pericolo e andranno perciò qualificati quali beni giuridici *ultimi* o finali.

Ne deriva che, inevitabilmente, quel ruolo – proprio del bene giuridico – di delimitazione dell'ambito del penalmente rilevante vada riconosciuto

---

<sup>22</sup> Così P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*, concorde sul punto con quanto affermato da V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

<sup>23</sup> *Amplius*, A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato*, cit., p. 54 ss. L'Autore propone una distinzione bene strumentale - bene finale annoverando l'amministrazione della giustizia come appartenente alla prima categoria, mentre l'ordine pubblico e l'ordine economico come facenti parte della seconda.

esclusivamente al bene strumentale *amministrazione della giustizia*, che costituisce, in definitiva, «il nucleo dell'offesa del delitto di riciclaggio»<sup>24</sup>.

Rilevanti come beni giuridici *finali* sono stati indicati l'«ordine economico» e l'«ordine pubblico»: in riferimento al primo, si è rilevato infatti come questo costituisca il «*corrispondente positivo* [rispetto al] *connotato destabilizzante proprio del riciclaggio*»<sup>25</sup>. Come accennato nel capitolo precedente il reato – tanto attraverso le infiltrazioni criminali nell'economia sana, tanto mediante il reinvestimento dei proventi illeciti in attività regolari – si traduce in un pericoloso fattore d'inquinamento dell'economia, del mercato, della libera concorrenza e della stabilità e affidabilità degli intermediari finanziari<sup>26</sup>.

Se si considerano, in particolare, le condotte riciclatrici quali fasi di un fenomeno più complesso si comprende come questo possa riverberarsi negativamente sullo stesso tessuto economico-sociale determinando una riflessione marcatamente incentrata su una dimensione «pubblicistica» di tutela<sup>27</sup>.

Sulla scia di tali considerazioni autorevole dottrina ha preso in considerazione l'opportunità di inserire il delitto di riciclaggio tra i reati contro l'«economia»<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 808 ss.

<sup>25</sup> Sono le parole di A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 80.

<sup>26</sup> In tal senso G.M. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo dell'intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 1261 ss.; V.MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 59 ss.

<sup>27</sup> Parlano di tutela dell'economia pubblica M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 394 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 80 ss.

<sup>28</sup> Si tratta della proposta avanzata da G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, II*, Bologna, 2014, p. 261 ss. Tale eventualità è stata presa in considerazione, nel 2013, dalla Commissione Greco, istituita in seno al Ministero della Giustizia, che ha avanzato l'ipotesi di ricollocare la fattispecie attuale di cui all'art. 648-bis c.p. (unitamente ad una nuova ipotesi, quella del c.d. *autoriciclaggio*) in un apposito capo dedicato ai delitti

In relazione all'«ordine pubblico» si è sottolineato come questo possa essere un bene sicuramente posto in pericolo dal fenomeno di riciclaggio. Il riferimento è all'effetto «moltiplicatore dell'inquinamento criminale», che «*accrescendo le ricchezze disponibili alla criminalità a parità di risorse complessivamente afferenti ad un sistema economico, riduce la quota per le attività legittime e, al contempo, aumenta l'incidenza delle attività illegittime*»<sup>29</sup>.

Un Autore ha tuttavia evidenziato, forse in un'ottica eccessivamente pragmatica —ma, per questo, non meno degna di nota —come, a ben vedere, l'amministrazione della giustizia sia il solo bene direttamente e costantemente leso dalle varie condotte di riciclaggio, mentre l'ordine pubblico, l'ordine economico, l'economia pubblica e il risparmio si pongano sullo sfondo dello scenario di tutela<sup>30</sup>.

A questo proposito, come altra dottrina<sup>31</sup> non ha mancato di evidenziare, il bene tutelato, oltre che nell'economia pubblica e nell'ordine economico, può essere identificato anche nel *risparmio ed investimento*; infatti la crescente finanziarizzazione della ricchezza ha mutato in modo sostanziale la configurazione del patrimonio, oggi meno identificabile in un concetto “statico” e sempre più coincidente con un concetto dinamico. Il riferimento costituzionale al bene giuridico “patrimonio” si sposta quindi dalla tutela della proprietà (art. 42 Cost.) alla tutela del risparmio (art. 47 Cost.): il *risparmio-investimento* è un bene giuridico di interesse sia

---

«contro l'ordine economico e finanziario». La proposta non ha tuttavia avuto seguito. Il testo della Relazione è reperibile *online* presso il sito web del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>29</sup> Testualmente, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 205 e 395. Evidenzia un profilo analogo, A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato*, cit., p. 62 ss.

<sup>30</sup> Riflessione di L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 55-56.

<sup>31</sup> In questi termini, M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1997, p. 203 ss.

individuale sia collettivo che richiede una tutela “dinamica”, cioè finalizzata all’eliminazione di quei fattori di rischio che pregiudicano le normali condizioni del mercato.

In conclusione non è possibile esimersi da un’ulteriore significativa considerazione inerente la fattispecie di autoriciclaggio di recente introduzione<sup>32</sup>; nel commentare il *novum* legislativo parte della dottrina ha condivisibilmente rilevato come la condotta oggetto di sanzione penale<sup>33</sup>, specularmente a quella repressa dalla fattispecie *maior*, assuma un grave ed autonomo disvalore rispetto al reato-presupposto. Le condotte di re-immissione nel circuito economico legale di denaro o altra utilità di provenienza criminosa all’evidenza descrivono un fatto strutturalmente diverso dal reato-presupposto e autonomamente offensivo, in quanto suscettibile di determinare, come già ampiamente dimostrato, una significativa alterazione delle regole della concorrenza e del mercato<sup>34</sup>.

#### 2.4. Condotta materiale.

##### 2.4.1. Il controverso rapporto tra riciclaggio e reimpiego.

Come si è già avuto modo di evidenziare, il legislatore italiano sembra aver recepito — tanto con l’intervento del 1990, quanto con quello del 1993

---

<sup>32</sup> L’art. 648*ter*.1. c.p. introdotto, come accennato in apertura di questo capitolo dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, in *GU Serie Generale* n. 292 del 17-12-2014, recante disposizioni «in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

<sup>33</sup> Art. 648*ter*.1. c.p.: «...chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

<sup>34</sup> Il riferimento è a F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 24 Dicembre 2014, p. 6-7.

– la tripartizione *placement - layering - integration*, già introdotta dal GAFI e ripresa successivamente dalla dottrina<sup>35</sup>; viene infatti prevista, da un lato, la norma incriminatrice dell'art. 648-*bis* c.p. riguardante la sostituzione o il trasferimento di beni provenienti da delitto non colposo (*placement - layering*), e dall'altro l'ulteriore art. 648-*ter* c.p., diretto a punire chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (e, *de facto*, corrispondente, alla fase della *integration*)<sup>36</sup>. Non poteva di certo ignorarsi la necessità di reprimere la terza fase dell'*iter* delinquenziale, cioè quella del reinvestimento delle disponibilità "ripulite" nel sistema economico lecito, con le conseguenze distorsive cui abbiamo già accennato<sup>37</sup>. A questo proposito appare opportuno ricordare come parte della dottrina<sup>38</sup> abbia mosso aspre critiche a tale impostazione: la fattispecie di reimpiego pone infatti non pochi problemi interpretativi ed applicativi per la presenza di una discutibile clausola di riserva a favore del riciclaggio che inibisce, *de facto*, le potenzialità applicative della fattispecie di reimpiego<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Cfr., per tutti, G. DONADIO, *Art. 648 bis*, cit., p. 868 ss.

<sup>36</sup> Una simile impostazione si ritrova peraltro, come si è avuto modo di osservare recentemente, nella Convenzione ONU di Vienna, così come nella Convenzione di Strasburgo e negli altri atti internazionali adottati successivamente.

<sup>37</sup> Nella presente trattazione, § 1.3. In dottrina, *ex multis*, V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito*, cit., p. 139 ss.

<sup>38</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 425; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 54.

<sup>39</sup> La *ratio* della norma, disegnata in forma residuale (come si evince dalla doppia clausola nell'*incipit* della disposizione, «fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*», consisterebbe nella volontà di colpire la c.d. *integration*, cioè le attività di gruppi finanziari, banche e colletti bianchi finalizzate al reinvestimento dei proventi dell'attività illecita in operazioni economiche apparentemente lecite. Tale lettura sembra però contrastata dal dato testuale della fattispecie di "reimpiego" in particolare dalla clausola di sussidiarietà che la priva di gran parte del proprio spazio applicativo.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che i due reati si trovino in rapporto di specialità reciproca, riconducibile ad un diverso elemento soggettivo: mentre art. 648-*bis* richiede lo scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita<sup>40</sup>, l'art. 648-*ter* richiederebbe un *quid pluris*, cioè che tale scopo sia perseguito mediante ricorso ad attività economiche o finanziarie<sup>41</sup>.

Tuttavia la clausola anzidetta («fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*») rende raramente applicabile la norma in quanto è spesso difficile, se non davvero impossibile, distinguere le fasi della sostituzione/trasferimento da quelle di reimpiego, considerato che quest'ultima costituisce frequentemente una forma di sostituzione. Di conseguenza si è notato come, pur sussistendo il citato rapporto di specialità reciproca, l'ambito applicativo della fattispecie di reimpiego sia, a livello sostanziale, del tutto soccombente e residuale rispetto a quello dell'ipotesi *ex* 648-*bis*<sup>42</sup>: è del tutto logico presumere, infatti, che il soggetto che proceda al reimpiego, in attività economico-finanziarie, di denaro e/o beni di provenienza illecita, abbia, in un momento anteriore, necessariamente posto in essere un'attività di riciclaggio.

Per evitare un'esegesi sostanzialmente abrogante dell'art. 648-*ter* c.p., la Cassazione, ha elaborato, con pregevole sforzo interpretativo, una

---

<sup>40</sup> La dottrina fa riferimento ad una «finalità dissimulativa» propria del delitto di riciclaggio.

<sup>41</sup> Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2007, n. 32901; Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2005, n. 13448 in cui, peraltro, si è precisato che, laddove le condotte poste in essere non siano ritenute idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, si configura ricettazione e non riciclaggio. In dottrina si veda V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito*, cit., p. 147 secondo cui «a mano a mano che la ricezione di denaro si arricchisce di elementi tipici – talvolta segnatamente psicologici – la ricettazione lascerebbe spazio al riciclaggio, quest'ultimo al reinvestimento».

<sup>42</sup> Sottolineano tale profilo V.B. MUSCATIELLO, *Riciclaggio e reinvestimento di denaro illecito*, cit., *ibidem*; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 828 ss.



soluzione fondata sulla distinzione tra univocità-pluralità di comportamenti e di determinazioni volitive del soggetto agente. In particolare, la Corte ritiene che rientrino «nell'ambito dell'art. 648<sup>ter</sup> c.p., le condotte poste in essere, con unità di determinazione finalistica originaria, dai soggetti che hanno sostituito o ricevuto denaro allo scopo di impiegarlo in attività economiche o finanziarie»<sup>43</sup>. Per cui può, secondo tale impostazione, ritenersi integrato il delitto di riciclaggio quando l'agente, commesso il fatto, decida “con determinazione autonoma” di impiegare tali proventi delittuosi (si enucleano quindi due azioni distinte ed un duplice proposito criminale); viceversa deve considerarsi integrato il delitto di reimpiego quando il soggetto abbia “con unicità di determinazione teleologica originaria” provveduto ad impiegare i proventi riciclati (in questa ultima ipotesi sussisterebbe, secondo la Cassazione, un'azione unica ed univocità di intento criminale)<sup>44</sup>.

Appare immediatamente evidente la, talvolta insuperabile, difficoltà insita nel capire se il fatto di reimpiego sia o meno frutto di una “determinazione volitiva” unica; il pregio della esegesi offerta dalla Suprema Corte consiste quindi nel tentativo di ripristinare uno spiraglio di effettività per la fattispecie di reimpiego, che, tuttavia, inevitabilmente subisce, come è stato osservato, «l'irrazionalità di un sistema normativo nell'ambito del quale una disposizione di legge, per l'uso di una cattiva tecnica legislativa, è destinata alla quasi totale disapplicazione»<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Cass. pen. Sez. Unite, ud. 27-02-2014, n. 25191, Iavarazzo, in *CED Cass.*

<sup>44</sup> *Amplius*, in dottrina, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 238 ss.

<sup>45</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 97-98; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 239 evidenzia la complessiva irrazionalità sistematica, per cui lo scarso coordinamento fra le fattispecie di ricettazione-riciclaggio-

In quest'ottica, manifesta sicuramente la volontà di superare questa difficile problematica il legislatore quando, in sede di introduzione dell'art. 648<sup>ter</sup>.1. c.p., ritenendo meritevole di sanzione penale chi «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità...» determina «*la fusione in unica fattispecie dei cromosomi del riciclaggio e reimpiego*»<sup>46</sup>.

#### 2.4.2. Le condotte tipiche: sostituzione, trasferimento ed altre operazioni.

L'art. 648-*bis* c.p. sanziona le condotte di chi «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa...»<sup>47</sup>.

Tale formulazione risulta particolarmente estesa per poter includere le complesse e articolate attività di *money laundering* che raramente si perfezionano con una singola operazione; difficilmente infatti si potrà ricondurre un fatto di riciclaggio ad un singolo atto di sostituzione o trasferimento, ma più spesso questo si configurerà in un complesso sistema teso a far perdere le tracce dell'origine illecita dei capitali o dei beni riciclati.

La fattispecie attualmente vigente considera la «sostituzione», il «trasferimento» e le «altre operazioni» come forme equivalenti e/o

---

reimpiego determina difficoltà esegetiche di non poco conto, che si traducono inevitabilmente in incertezze applicative.

<sup>46</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 Gennaio 2015, p. 10.

<sup>47</sup> Testualmente, art. 648 *bis* c.p.

alternative di condotte penalmente rilevanti, a condizione che siano atte ad «ostacolare l'identificazione della provenienza» delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Risulta dalla lettera normativa che il legislatore ha inteso accostare alle due condotte nominate (sostituzione e trasferimento) una terza condotta, innominata e sostanzialmente residuale (le «altre operazioni»), comunque caratterizzata, come le altre, da una particolare modalità di realizzazione. Tali condotte, per assumere rilevanza penale, devono, infatti, essere realizzate *in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa* dei beni oggetto del riciclaggio<sup>48</sup>. Le tre ipotesi quindi subiscono, come taluno ha efficacemente espresso, *una reductio ad unitatem* in grado di evidenziare l'«autentico nucleo di disvalore del riciclaggio»<sup>49</sup>. Tale «*clausola modale*»<sup>50</sup> costituisce quindi lo strumento necessario a delimitare la rilevanza penale delle condotte e a contenere l'omnicomprensività della formula – le «altre operazioni» – scelta del legislatore, che taluni hanno considerato fortemente carente in punto di tassatività e determinatezza<sup>51</sup>.

A conferma di tale lettura la recentemente introdotta fattispecie di autoriciclaggio, art. 648<sup>ter</sup>.1. c.p., inserisce l'avverbio «concretamente»<sup>52</sup>, richiamando l'interprete ad una lettura rigorosa, che «impone di attribuire

---

<sup>48</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 111 ss.

<sup>49</sup> M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 342 ss.

<sup>50</sup> Utilizza questa espressione F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 9 ss. In termini analoghi anche A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 109.

<sup>51</sup> In questi termini M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit.; M. ZANCHETTI, *ibidem*. Al contrario F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 274 rileva che l'omnicomprensività della locuzione in esame sarebbe capace di assorbire in sé anche le *species* della sostituzione e del trasferimento, rendendone superflua la previsione.

<sup>52</sup> Testualmente: «...in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

al termine *ostacolare* la pienezza del suo valore semantico»<sup>53</sup>, che, in sede di prima approssimazione, può essere ridotto ad un elemento di intralcio, di ostruzione con il quale si impedisce lo svolgimento di altra attività. Un'esegesi di tal fatta contribuisce quindi a circoscrivere l'ambito delle condotte penalmente rilevanti, dovendo escludersi quelle ipotesi che siano, *in concreto*, inidonee a realizzare la suddetta attitudine ostativa, siano cioè prive dell'elemento ostacolante l'identificazione.

#### 2.4.3. *La sostituzione.*

Con la «sostituzione», prima fra le condotte prevista sia dall'art. 648-*bis* c.p. sia dall'art. 648*ter*.1. c.p., si intende, in quest'ambito, l'operazione di scambio o trasformazione del denaro, beni, utilità di origine delittuosa in altro denaro, beni, utilità *puliti*, con la precipua finalità di renderlo *diverso* da come era in origine<sup>54</sup>.

Autorevole dottrina ha identificato tale attività (la sostituzione) nel «*rimpiazzo di un bene iniziale con un bene finale*»<sup>55</sup>. La condotta di sostituzione, per essere idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, può venire realizzata secondo molteplici tecniche, quali, per esempio, il deposito bancario ed il successivo ritiro, piuttosto che il semplice cambio di banconote con altre di diverso taglio o di diversa valuta. Da un punto di vista operativo è sicuramente interessante osservare come il riciclaggio si realizzi tramite l'ausilio del sistema bancario, per lungo tempo considerato uno dei principali strumenti per la

---

<sup>53</sup> Cfr. F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>54</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 64; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 546.

<sup>55</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 199.

sostituzione del denaro “sporco”; a questo proposito una pronuncia della Suprema Corte non ha mancato di puntualizzare che la condotta criminale è perfezionata dal «*successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente quello versato presso banche in assegno o altre tipologie di denaro*»<sup>56</sup>.

Un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene infatti che, «*stante l'intrinseca fungibilità del denaro, non possa dubitarsi che il deposito in banca di “denaro sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di questo, essendo la banca obbligata a restituire al depositante il mero tantundem*»<sup>57</sup>. In quest'ottica si comprende il motivo per cui gli intermediari finanziari siano stati, sin dagli anni '80, oggetto di intervento normativo, sia nazionale che internazionale, teso ad individuare specifiche forme di prevenzione del fenomeno (“sistema antiriciclaggio”)<sup>58</sup>.

Opportuno ricordare ancora come la sostituzione possa integrarsi anche attraverso le più disparate attività commerciali: acquisto di materie prime, metalli, gioielli e pietre preziose, opere d'arte, velivoli, natanti; ma anche imprese, specialmente quelle in grado di produrre importanti flussi di liquidità pulita come alberghi o ristoranti. In particolare il traffico di metalli preziosi sembra aver assunto un notevole dimensione, complice la crisi attraversata dall'economia mondiale negli ultimi anni; i negozi

---

<sup>56</sup> Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, Gazzella, in *Guida dir.*, n. 12-2007, p. 86. La Corte ha inoltre affermato che integra la fattispecie criminosa in esame il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad un altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito: cfr. Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio ed altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 246434.

<sup>57</sup> Cass. pen., sez. II, 14 aprile 1986, Ghezzi, *CED Cass.*, n. 174380.

<sup>58</sup> Obblighi di identificazione, registrazione, segnalazione di operazioni sospette ex D.Lgs. 231/2007, sono stati sinteticamente esaminati in precedenza: cfr. § 1.4.2.

“compro oro”, il cui enorme sviluppo sul territorio nazionale è noto, possono infatti costituire vere e proprie “lavanderie” di denaro sporco<sup>59</sup>.

Estremamente rilevante, da questo punto di vista, è altresì il settore del gioco d’azzardo, poiché l’ingente flusso di denaro contante che transita per le casse delle sale da gioco dei casinò consente alle banconote provenienti da attività illecite di essere facilmente sostituite con quelle “pulite”<sup>60</sup>. Su tale fenomeno, e sulla potenziale infiltrazione della criminalità organizzata in tale ambito si è espressa la Commissione parlamentare antimafia, in una apposita relazione nella quale si sottolineano gli evidenti rischi connessi al fenomeno (agevolato dalla possibilità di giocare *online*) e le enormi difficoltà nell’implementazione di una efficace disciplina di contrasto<sup>61</sup>.

Nella nozione di sostituzione vanno dunque incluse tutte quelle condotte caratterizzate dalla capacità di spezzare ogni possibile collegamento oggettivo e soggettivo tra il provento illecito ed il reato-presupposto.

#### 2.4.4. *Il trasferimento.*

Il «trasferimento» rappresenta la successiva modalità di condotta penalmente rilevante, introdotta nell’impianto originale solo nel 1993, e che è parimenti ora presente nella fattispecie di autoriciclaggio.

---

<sup>59</sup> R. RAZZANTE, *Un riciclaggio tutto d’oro*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2012, 2, 13 ss., reperita in [www.gnosis.aisi.gov.it](http://www.gnosis.aisi.gov.it).

<sup>60</sup> Sul punto, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 450-451.

<sup>61</sup> Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere (XVI legislatura), *Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito*, 20 luglio 2011, in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it).

In merito, si discute se tale forma di condotta possa considerarsi limitata al solo trasferimento in senso giuridico, tramite il ricorso a «strumenti ripulitivi negoziali o, comunque, giuridici, o possa anche essere estesa al trasferimento in senso «fisico», rappresentato dallo spostamento materiale da un luogo ad un altro<sup>62</sup>. Appare evidente come la prima tesi, sebbene sostenuta da autorevole dottrina<sup>63</sup>, sia assolutamente riduttiva del fenomeno fin qui osservato, considerato che il riciclaggio si è sviluppato inizialmente, a livello empirico, proprio come trasferimento fisico di banconote. La questione è stata agevolmente risolta dalla Corte di Cassazione che si è espressa in più pronunce<sup>64</sup>, chiarendo che, malgrado la previsione indichi il trasferimento in senso giuridico (cioè tramite strumenti negoziali o altre forme giuridiche), nulla vieta di sussumere nel concetto di «trasferimento» anche quello inteso nel senso prettamente fisico, di materiale trasporto dei beni<sup>65</sup>. Gli argomenti della suprema Corte fanno condivisibilmente riferimento all'elemento caratterizzante la lesività

---

<sup>62</sup> La prima tesi si basa sull'interpretazione letterale e logico sistematica della norma. Cfr. M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 363; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., p. 238. Gli Autori ritengono che il termine «trasferire» indichi «quelle forme di ripulitura di capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o più in generale di forme giuridiche»; cfr. sul punto G. DONADIO, *Art. 648 bis*, cit., p. 860 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, IV ediz., Padova, 2012, p. 262. La tesi del trasferimento fisico del bene muove invece da un'interpretazione criminologica del fenomeno, nell'ambito del quale vengono sovente impiegate tecniche di trasporto materiale. Cfr. A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 126; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 65 ss. in riferimento alle tecniche di c.d. «spallonaggio».

<sup>63</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 274.

<sup>64</sup> Cass. Pen., sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano, in *Foro it.*, 1998, II, 121; Cass. pen., sez. II, 15 ottobre 1998, Daoudi, in *Riv. pen.*, 1999, p. 172; Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2007, Pantic, in *Guida dir.*, 2007, 27, p. 75; Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2009, Veroggio, CED 244379. Cfr., in dottrina, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, cit., p. 250; G. DONADIO, *Art. 648 bis*, cit., p. 861; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 451 ss; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 812.

<sup>65</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 812. L'autore fa riferimento ad una "nozione omnicomprensiva di trasferimento".

del riciclaggio: la concreta idoneità di entrambe le modalità ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni<sup>66</sup>. La Cassazione ha ritenuto altresì configurabile il delitto di riciclaggio in presenza di una condotta di mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente all'altro, poiché tale condotta costituirebbe ostacolo alla tracciabilità del denaro<sup>67</sup>.

Doveroso ricordare inoltre come il progresso tecnologico abbia determinato un'evoluzione delle tecniche di riciclaggio. Oggi ipotesi significative di trasferimento sono costituite altresì dalle movimentazioni di denaro attraverso i sistemi elettronici di pagamento come le reti *SWIFT* o *CHIPS* ovvero l'utilizzo di negozi dediti al *money transfer* (Western Union); si tratta in sostanza di moderne forme bonifico con le quali si realizzano spostamenti immediati di denaro.

Parimenti idonei ad integrare la fattispecie di riciclaggio sono le tecniche di pagamento *online* (c.d. *cyberpaiements*), oggi ampiamente diffuse e diffusamente incoraggiate dagli stessi istituti bancari e finanziari quali strumenti alternativi e più rapidi di transazioni monetarie<sup>68</sup>: esiste, in particolare, la possibilità di effettuare il pagamento di beni e servizi in *internet* attraverso servizi appositamente creati, dei quali il più noto è *Paypal*, che consentono, previa creazione di un *account*, di inviare o ricevere denaro in tutto il mondo a destinatari anche anonimi.

---

<sup>66</sup> Cass. pen., II sez., 23 febbraio 2005, De Luca, in *Cass. Pen.*, p. 1822 ss.; Cass. pen. Sez. II, 04 novembre 2011, n. 39756 in cui si legge testualmente «artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità».

<sup>67</sup> Cass. pen., Sez. II, ud. 9 ottobre 2014, n. 43881, Matarrese; Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio; Cass. pen., Sez. II, 07 gennaio 2011, n. 546.

<sup>68</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 67 ss.



L'elemento più problematico connesso a queste pratiche è infatti riconducibile alla enorme flessibilità, agilità e rapidità di tali strumenti tecnologici, di cui i riciclatori si servono per porre in essere le loro attività; questi non solo beneficiano delle transazioni effettuate «in tempo reale», ma anche della possibilità di effettuare tali operazioni “da casa”<sup>69</sup>, senza quindi l'intervento di un intermediario terzo.

#### 2.4.5. *Le altre operazioni.*

Accanto alle condotte tipiche esaminate, la norma prevede, come ipotesi residuale di chiusura, condotte innominate consistenti in «altre operazioni». Il legislatore – si è detto – ha inteso in tal modo ricomprendere qualsiasi comportamento idoneo e finalizzato a neutralizzare o, comunque, intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi delittuosi<sup>70</sup>. I dubbi di illegittimità costituzionale, sollevati in passato circa la scarsa tipizzazione della formula utilizzata e la paventata conseguente violazione del principio di precisione, tassatività e determinatezza<sup>71</sup>, sono stati prontamente superati facendo riferimento

---

<sup>69</sup> In questo contesto si pensi ai diffusissimi sistemi di *home banking*, che hanno eliminato la necessità di ricorrere al tradizionale «sportello», ponendo semplici cittadini, operatori non bancari, nelle condizioni di immettere denaro nel circuito creditizio, di effettuare pagamenti, di movimentare capitali. Su questo ed altri metodi di «riciclaggio informatico» (o *cyber-laundering*) si rinvia, *amplius*, a *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere* (XIV legislatura), *Relazione annuale*, 30 luglio 2003, p. 220 ss., reperibile in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it), nonché al testo dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, del 15 luglio 2008, davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato, reperibile in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

<sup>70</sup> In tal senso si veda P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 454 ss.

<sup>71</sup> G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, cit., p. 1232; M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 8 ss. Quest'ultimo sottolinea come la scelta del legislatore abbia suscitato «non poche perplessità apparendo tale formulazione fortemente carente in punto di tassatività e determinatezza».

all'elemento ostacolante l'identificazione della provenienza delittuosa, tratto modale che contraddistingue ciascuna condotta esaminata<sup>72</sup>.

Tuttavia non bisogna ritenere che tale clausola – le altre operazioni – renda il riciclaggio un reato «a forma libera» ma piuttosto un reato, se non a forma vincolata, quantomeno a “vincolatività parziale”, in quanto tutte le condotte enucleate dalla fattispecie devono essere necessariamente contraddistinte, come si diceva, dall'attitudine ad ostacolare le indagini sulla provenienza illecita<sup>73</sup>.

Elemento caratterizzante, definito efficacemente «nota modale dal valore tipizzante»<sup>74</sup>, è quindi la concreta idoneità a dissimulare l'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità<sup>75</sup>; questo elemento costituisce il parametro comune per la valutazione della lesività delle condotte considerate<sup>76</sup>.

#### 2.4.6. Ancora sulla condotta: riflessioni dottrinali.

Volgendo l'attenzione alle riflessioni dottrinali in materia, non appare immediatamente condivisibile la tesi secondo cui il requisito *modale* rappresenterebbe un attributo proprio della sola condotta innominata (le

<sup>72</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., *ibidem*.

<sup>73</sup> M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 365. Sul punto anche M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., *ibidem*.; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 455; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 813.

<sup>74</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 109.

<sup>75</sup> Sul punto, cfr. G. DONADIO, *Art. 648-bis*, cit., p. 736; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 456; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 109 ss; M. F. ARTUSI, *Riciclaggio, delitto a forma libera* (nota a Cass. pen., sez. II, n. 35763/2010), in *Giur. It.*, 2011, 7, p. 1628 ss.

<sup>76</sup> In tal senso M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 365; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 275 ss.; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*, il quale parla di tale idoneità dissimulativa quale «denominatore comune» a tutte le condotte descritte dall'art. 648-bis c.p.

«altre operazioni»); questa tesi risulta essere non solo scarsamente aderente al dato normativo, ma anche fortemente minoritaria<sup>77</sup>.

Depongono in tal senso non solo la collocazione sintattica, che inserisce l'espressione in una parentetica, a ridosso della indicazione dei tipi di condotta, ma anche il confronto sistematico, effettuato alla luce del bene giuridico tutelato<sup>78</sup>.

Non attendibile dal punto di vista scientifico è poi la tesi interpretativa secondo cui tale attitudine ostacolativa dell'identificazione non raffigurerebbe una modalità della condotta, bensì un elemento costitutivo dell'evento naturalistico. Una simile impostazione è del tutto inaccettabile in quanto assolutamente contrastante con la tradizionale interpretazione del riciclaggio quale reato di pericolo concreto, privo di evento naturalistico e di pura condotta, su cui, non solo a parere di chi scrive, non sembra sorgere dubbio alcuno<sup>79</sup>.

L'attitudine ostativa – la dissimulazione dell'origine delittuosa – deve permeare, dunque, ciascuna delle tre condotte e non solamente le «altre operazioni»; tale inciso costituisce quindi senza alcun dubbio il «denominatore comune» a tutte le categorie di condotta<sup>80</sup>. Ne consegue la non punibilità, ai sensi dell'articolo 648-bis c.p., per quelle attività nelle quali non sia riscontrabile l'attitudine ad ostacolare la ricostruzione del *paper trail*: potranno ravvisarsi eventualmente in tali condotte, ove ne

---

<sup>77</sup> Tesi sostenuta da A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 871 ss., Offrono argomenti *contra*: L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 68 ss.; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 368 ss.

<sup>78</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 813; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 111.

<sup>79</sup> In tal senso, *ex multis*, S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato*, cit., p. 276; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 347; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 458.

<sup>80</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., *ibidem*.

sussistano i presupposti, altri reati, come la ricettazione, il favoreggiamento personale o reale, l'acquisto di cose di sospetta provenienza<sup>81</sup>.

Anche la giurisprudenza di legittimità sembra aver accolto questa impostazione: la Cassazione infatti afferma che «*le attività posta in essere devono essere [...] dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res*»<sup>82</sup>.

Come già ricordato, in apertura di questo paragrafo, vi è stata l'introduzione, nella lettera normativa del reato di autoriciclaggio, della formula «in modo da ostacolare *concretamente*»; l'inciso impone la necessità, peraltro già rilevata da taluna dottrina<sup>83</sup>, di una *valutazione in concreto* dell'attitudine ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita. L'analisi prescritta all'interprete è proprio quella specifica della *prognosi postuma* e, come tale, non ammette presunzioni ed apriorismi di alcuna natura. Ogni ipotesi deve quindi essere considerata singolarmente e valutata *in concreto*<sup>84</sup>.

In questa precisa ottica parte della dottrina più recente ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 648<sup>ter</sup>.1. c.p., non possano quindi considerarsi penalmente rilevanti comportamenti di «*modesta o inesistente idoneità ostacolante*», quale, su tutte, il mero deposito di denaro di provenienza illecita presso un

---

<sup>81</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., *ibidem*; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 69-70.

<sup>82</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2003, n. 47088, Di Capua; si veda altresì Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 2005, De Luca, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1822 secondo cui «la condotta non idonea ad ostacolare l'identificazione [...] non può non ricadere, concorrendone le condizioni, sotto la più ampia fattispecie di ricettazione».

<sup>83</sup> Riferimento è a P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 456 ss.; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato*, cit., p. 276; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 370.

<sup>84</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 140; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato*, cit., *ibidem*.

istituto di credito<sup>85</sup>. Si è invece osservato come tale specifica condotta sia ritenuta dalla giurisprudenza in materia di per sé sufficiente ad integrare il reato in oggetto<sup>86</sup>; la Corte reputa sussistente, neutralizzando *de facto* l'efficacia dell'imprescindibile requisito dell'idoneità ostacolante<sup>87</sup>, il delitto anche in ipotesi di mero trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito ovvero differenti istituti di credito<sup>88</sup>. A questo proposito attenta dottrina ha quindi rilevato come tale discutibile principio di diritto possa estendersi anche alla fattispecie di autoriciclaggio, con conseguente aggravio per la polizia giudiziaria e i Tribunali<sup>89</sup>.

In conclusione, dunque, l'autentico disvalore delle condotte (dunque la loro idoneità lesiva) va ricercato nella concreta idoneità a dissimulare l'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Ed è proprio in rapporto a tale elemento caratterizzante che si è discusso circa il controverso caso del c.d. «taroccamento», l'ipotesi cioè

---

<sup>85</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 6 ss.

<sup>86</sup> Cass. pen., sez. VI, ud. 24 aprile 2012, n. 43534; Cass. pen., sez. VI, n. 495/2008; Cass. pen., sez. VI, ud. 06 aprile 2011, n. 26746. Testualmente: «il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero *tandundem*».

<sup>87</sup> In tal senso, nuovamente L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>88</sup> Cass. pen., sez. II, 13 luglio 2012, n. 32936. Testualmente, «non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito». Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio, testualmente «sussistenza del reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario».

<sup>89</sup> R. RAZZANTE, *Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli art. 648-bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio*, (nota a Cass. pen., Sez. II, ud. 9 ottobre 2014, n. 43881, Matarrese) in *Archivio Penale*, 2014, p. 6.

inerente la manipolazione e/o sostituzione di parti di un'autovettura proveniente da delitto non colposo su cui la Cassazione si è espressa, ritenendola in più occasioni un'ipotesi di riciclaggio per sostituzione<sup>90</sup>.

Al contrario, la dottrina preferisce assestarsi su posizioni più caute, sostenendo, condivisibilmente, che la mera sostituzione della targa di un veicolo non sembra possa costituire un'operazione effettivamente ostacolante l'identificazione della provenienza illecita del veicolo stesso. Sembra più corretto, in tal senso, limitare l'applicabilità del delitto di riciclaggio, la cui incriminazione è sorta per contrastare fenomeni ben più gravi legati alla criminalità organizzata e ad illecite operazioni economico-finanziarie, in favore del reato di ricettazione<sup>91</sup>.

In conclusione pare doveroso riflettere su alcune critiche che sono state mosse all'impianto punitivo globale definito dalla norma; un forte elemento di criticità, rilevato da taluni Autori<sup>92</sup>, concerne *in primis* l'eccessiva ampiezza dello spettro delle condotte rilevanti, determinata

---

<sup>90</sup> Cass. pen. Sez. II, ud. 25 ottobre 2005, n. 44305, Alaimo. La Suprema Corte ha affermato testualmente che «la sostituzione delle targhe di un autoveicolo proveniente da reato deve ritenersi come operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso e integra, pertanto, il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 *bis* c.p.». Si vedano altresì le seguenti pronunce: Cass. pen., sez. II, 03 aprile 2013, n. 30842; Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2002, n. 5125, Lungarno, in *Cass pen.*, 2003, p. 3435. In dottrina, *ex multis*, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 448 ss.; M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 8; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 811.

<sup>91</sup> In tal senso, M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 8; E. RUSSO, *Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, favoreggiamento reale ed associazione per delinquere*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A.Manna, Torino, 2000, p. 125. L'Autore ritiene che il discrimine fra ricettazione e riciclaggio possa essere colto con riferimento al bene giuridico tutelato: il delitto *ex art. 648 bis* è infatti storicamente sorto per reprimere la movimentazione illecita di capitali generati dalle attività della criminalità organizzata.

<sup>92</sup> Così, fra gli altri, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 272; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., 242; V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 61.

dalla «generica ed onnicomprensiva»<sup>93</sup> dizione *altre operazioni*, che, secondo questa analisi, determinerebbe scarsa effettività in termini di applicazione pratica<sup>94</sup>.

Questi, in particolare, hanno ravvisato nella suddetta onnicomprensività la principale causa di rottura tra la prassi giudiziaria e la fenomenologia criminale.

Tale apparente ineffettività applicativa paradossalmente si trasforma in ipereffettività nel colpire con sanzione penale quei reati c.d. «bagatellari» inerenti il ricordato “taroccamento” di autovettura o ipotesi che comunque esulano dagli ingenti traffici della criminalità organizzata<sup>95</sup>.

Tale aspetto è stato efficacemente rilevato anche dalla stessa Commissione Greco sull'autoriciclaggio: «la fattispecie di riciclaggio ha sinora trovato molto limitata applicazione sul piano giudiziario, soprattutto con riguardo all'ultroneo fenomeno del “taroccamento” delle auto»<sup>96</sup>.

Mentre quindi i “pesci grandi”, pensati come destinatari della norma, riescono a sfuggire alle maglie della rete, i “pesci piccoli”, soggetti

---

<sup>93</sup> *Ex multis*, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., p. 255.

<sup>94</sup> Così L. TROYER – S. CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2014, p. 49 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 272 e ss.; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 242; anche V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 61 rileva che «le statistiche giudiziarie presentano ben pochi casi applicativi della fattispecie di riciclaggio».

<sup>95</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 67 ss.

<sup>96</sup> Relazione della Commissione Greco, reperibile in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). Giunge alla medesima conclusione anche la Commissione Fiandaca, nella relazione reperibile in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 12 Febbraio 2014, p. 7, secondo cui l'esperienza giurisprudenziale «ha mostrato la scarsa importanza dei tipi di attività per lo più coinvolti (ad esempio sostituzione di targhe, manomissione di numeri di telaio, smontaggio di pezzi di veicoli ecc.)».

periferici, criminali occasionali, autori di fatti tendenzialmente minori vi rimangono impigliati<sup>97</sup>.

In tal senso si è ritenuto di intervenire con riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, art. 648<sup>ter</sup>.1. c.p., eliminando dalla lettera normativa il riferimento alle “altre operazioni”, dando così credito alle critiche viste e determinando l’innalzamento del complessivo tasso di determinatezza della fattispecie<sup>98</sup>.

#### 2.5. L'accertamento del pericolo. Momento consumativo e configurabilità del tentativo.

Il delitto di riciclaggio, come si è detto, è dunque un reato di mera condotta e privo di evento naturalistico che può essere integrato dal compimento di un qualsiasi operazione idonea ad ostacolare le indagini sulla provenienza illecita dei beni<sup>99</sup>. Trattandosi di reato di pericolo concreto<sup>100</sup> nessuna condotta sarà perciò punibile se non sia riscontrabile in essa il caratteristico effetto dissimulatorio proprio della fattispecie; abbiamo osservato infatti come il pericolo non possa essere presunto, ma, al contrario, debba essere accertato *in concreto* poiché esso costituisce “nota

---

<sup>97</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*; E. RUSSO, *Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione*, cit., *ibidem*, parla di «applicazioni distorte del reato».

<sup>98</sup> Sul punto, L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 6 ss. Gli Autori rilevano come l’abbandono della dizione “altre operazioni” e l’inserimento dell’avverbio “concretamente” accentuino il disvalore complessivo del fatto e contribuiscano a definire un reato dalla forma vincolata.

<sup>99</sup> Si veda diffusamente G. DONADIO, *Art. 648-bis*, cit., p. 876 ss.

<sup>100</sup> Così P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 458; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 347; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 813; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 276.



modale” della condotta<sup>101</sup>. L'espressione delinea un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, che il giudice dovrà sottoporre ad accertamento casistico, secondo il metodo – cui abbiamo già accennato – della *prognosi postuma* (o *ex ante*) in concreto: una verifica puntuale, del tutto incompatibile con le modalità di accertamento presuntive, specifiche della formula dell'*in re ipsa*<sup>102</sup>. Si discute se l'accertamento prognostico da parte dell'interprete debba essere effettuato su *base totale* o su *base parziale* considerando, rispettivamente, il massimo delle conoscenze disponibili al momento del giudizio ovvero un paniere conoscitivo limitato alle circostanze che, al momento del fatto, erano conosciute o conoscibili<sup>103</sup>; mentre infatti la giurisprudenza è incline ad accogliere quest'ultima tesi, parte della dottrina sostiene la soluzione contraria<sup>104</sup>.

Il reato può essere classificabile come «istantaneo»: si consuma dunque nel momento in cui vengono integrati tutti gli elementi tipici dalla fattispecie; ma può altresì atteggiarsi, e ciò accade inevitabilmente con più frequenza, come un insieme o, *rectius*, una concatenazione di diverse operazioni, corrispondenti a più condotte tipizzate dalla norma<sup>105</sup>. In tale ultima ipotesi il reato può qualificarsi quale fattispecie «a consumazione prolungata»; la Suprema Corte ha ritenuto infatti la fattispecie in esame attuabile anche con «modalità frammentarie e progressive»<sup>106</sup>.

---

<sup>101</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 139.

<sup>102</sup> Così A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., *ibidem*.

<sup>103</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, XIV ed., 1997, p. 231.

<sup>104</sup> *Amplius*, nel merito, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 139-140

<sup>105</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit. p. 468; G. DONADIO, *Art. 648 bis*, cit., p. 876 ss.

<sup>106</sup> Cass. pen., sez. II, ud. 6 novembre 2009, n. 47375, Di Silvio, cit. Testualmente: «l'art. 648 bis c.p. [...] può atteggiarsi anche come reato a consumazione prolungata, che cessa con l'ultima operazione intesa ad ostacolare la tracciabilità dei movimenti finanziari». In senso analogo Cass. pen., Sez. II, ud. 07 gennaio 2011, n. 546.

Parte della giurisprudenza<sup>107</sup> e parte della dottrina<sup>108</sup> hanno ritenuto altresì configurabile a livello meramente teorico il tentativo, nella misura di un'operazione tentata, ma non portata a termine. Necessario rilevare tuttavia come, a livello eminentemente pratico, la struttura parzialmente libera o semi-vincolata della fattispecie e la qualificazione di reato di pericolo concreto determini l'impossibilità di configurare *de facto* un delitto tentato di riciclaggio<sup>109</sup>. Nell'ipotesi in cui l'azione sia, infatti, compiuta mediante atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, l'*iter criminis* avrà senz'altro superato la soglia del tentativo e invaso l'area della consumazione<sup>110</sup>. Si ritiene inoltre che punire «il tentativo di un reato di pericolo equivarrebbe a reprimere “il pericolo di un pericolo”»<sup>111</sup>; ne consegue necessariamente l'esclusione della configurabilità del tentativo. Parte della dottrina<sup>112</sup> ha suggerito, in un atteggiamento più possibilista, l'ipotesi secondo cui talune specifiche operazioni di natura negoziale, come l'apertura di conti correnti senza compimento di attività di sostituzione, potesse costituire tentativo punibile; tuttavia è opportuno rilevare che tali atti, anche qualora venissero considerati idonei, suscitano perplessità con riferimento al carattere della “non equivocità”, richiesta dall'art. 56 c.p.

---

<sup>107</sup> Cass. pen., 29 marzo 1993, Cutri, in CED Cass 197468; Cass. pen. sez. II, 11 dicembre 2014, n. 1960, in CED Cass.

<sup>108</sup> *Ex multis*, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 276; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 470.

<sup>109</sup> Si osservi, in un'ottica contraria all'ammissibilità del tentativo, Cass. pen., sez. II, 19 novembre 2004, n. 4234.

<sup>110</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 190.

<sup>111</sup> G. FIANDACA — E. MUSCO, *Diritto Penale, Parte Generale*, V ed., Bologna, 2007, p. 470.

<sup>112</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 470.

## 2.6. Configurabilità del delitto con condotta omissiva.

Riguardo la configurabilità del riciclaggio tramite una condotta omissiva, risulta agevole, anzitutto, escludere l'ipotesi del reato omissivo proprio; a questo proposito la lettera normativa sembra, esprimendosi in termini eminentemente commissivi, escludere a priori tale eventualità<sup>113</sup>.

La riflessione si complica con riferimento alla realizzazione del delitto nella forma omissiva impropria, *ex art. 40, comma 2, c.p.*, nell'ipotesi in cui «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Al riguardo occorre distinguere tra la forma monosoggettiva e plurisoggettiva di realizzazione del reato.

Nella prima ipotesi la configurabilità sembra doversi escludere nuovamente considerata la struttura parzialmente vincolata della fattispecie, sprovvista di evento in senso naturalistico, in quanto i reati a forma vincolata non possono essere ricompresi nell'ambito di operatività dell'art. 40, comma 2, c.p.<sup>114</sup>.

Al contrario, nell'ipotesi di realizzazione plurisoggettiva (*ex comb. disp. artt. 40, comma 2, e 110 c.p.*), il reato potrebbe astrattamente configurarsi se si valuta la condotta del soggetto che non impedisca la consumazione del reato di riciclaggio da parte di un terzo. L'impostazione maggioritaria tuttavia ritiene che il reato omissivo improprio sia contraddistinto dal potere impeditivo dell'evento: i doveri di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette,

---

<sup>113</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 495 nota come non siano ravvisabili operazioni, tra quelle indicate dalla norma, che possano essere compiute mediante una inazione. Sul punto anche L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 70 ss.; M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 12; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*, cit., p. 366; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit., p. 132 ss.

<sup>114</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 815 ss.

previsti dal d.lgs 231/2007<sup>115</sup>, costituiscono per lo più un obbligo di mera sorveglianza, sprovvisto di poteri impeditivi, per cui l'omessa segnalazione, ascrivibile ad un distratto impiegato dell'istituto bancario o finanziario, difficilmente potrebbe integrare un'omissione penalmente rilevante<sup>116</sup>. Altra dottrina, valorizzando l'effettività di tali obblighi di segnalazione e identificazione, ritiene, al contrario, che tale comportamento (omesso adempimento degli obblighi di c.d. cooperazione attiva) potrebbe sì costituire concorso in riciclaggio, qualora sia caratterizzato da un elemento doloso, rinvenibile nella precisa *scelerã voluntas* di omettere tali informazioni perché consapevoli della provenienza illecita del denaro e della manovra di riciclaggio che si sta concorrendo a realizzare<sup>117</sup>. Va comunque notato, in generale, che si tratta di obblighi aventi un ambito applicativo differente da quello dell'art. 648-bis c.p., in quanto finalizzati, nel loro spirito, alla *prevenzione* di fatti di riciclaggio e di reimpiego; si può ritenere quindi che l'ambito di applicazione delle due normative, quella sanzionatoria di natura

---

<sup>115</sup> D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione». Si faccia riferimento agli artt. 55 e 57 nella parte in cui, per la violazione di alcuni obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette, sono previste sanzioni di carattere essenzialmente amministrativo.

<sup>116</sup> Come è stato giustamente osservato, qualora non sussista, in capo al soggetto, un obbligo giuridico imposto dall'ordinamento di impedire l'evento l'art. 40, comma 2 c.p. non può essere ritenuto applicabile. In tal senso P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 496; S. FAIELLA, *Riciclaggio*, cit.; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, cit., p. 759.

<sup>117</sup> *Amplius*, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 71 ss; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 815 ss. *Contra*, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 136, il quale ritiene che il riciclaggio, data la sua natura di delitto di mera condotta, non possa in alcuna ipotesi configurarsi come reato omissivo.

amministrativa (*ex d.lgs 231/07*), e quella penale (art. 648-*bis* c.p.) siano da considerarsi profondamente differenti.

## 2.7. Oggetto materiale.

### 2.7.1. Denaro, beni e altre utilità.

L'oggetto materiale del reato di riciclaggio è costituito da «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo»<sup>118</sup>. La formula non è cambiata rispetto alla precedente versione della norma incriminatrice, introdotta dalla l. 55/1990, che aveva ampliato tale oggetto aggiungendo al «denaro» anche i «beni» e le «altre utilità», risolvendo così taluni dubbi interpretativi individuatisi sotto la vigenza dell'originaria formulazione<sup>119</sup>. La finalità era chiara: assumere una dizione che potesse essere comprensiva di ogni attività avente una dimensione economica<sup>120</sup>.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo avallato, sciogliendo le perplessità in materia, un concetto di «bene» di portata assolutamente generale, rifacendosi al disposto dell'art. 810 c.c., a norma del quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti»<sup>121</sup>; rientrano dunque nella nozione di «beni» oltre quelli di rilievo economico (denaro, metalli

---

<sup>118</sup> È stata correttamente evidenziata, fra gli altri, da P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 433, l'onnicomprensività dell'oggetto materiale così riformulato dal legislatore.

<sup>119</sup> M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 13 rileva come da tale originaria formulazione, «denaro e valori», derivasse una interpretazione ristretta, responsabile della compressione dell'efficacia del precetto di cui all'art. 648 *bis*. Del medesimo avviso anche, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 141.

<sup>120</sup> M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., *ibidem*; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 435; G. FIANDACA — E. MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., p. 246. L'Autore fa riferimento ad «entità economicamente apprezzabili». Nei medesimi termini anche F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 275.

<sup>121</sup> Cass. pen., sez. II, 12 novembre 2002, n. 5125, Lungaro.

preziosi, gioielli) anche gli strumenti finanziari ed i titoli dematerializzati: in sintesi, tutti i beni materiali ed immateriali, purché si caratterizzino per un'«essenza economico-finanziaria»<sup>122</sup>.

### 2.7.2. La locuzione «provenienti da delitto».

Il denaro, i beni e le altre utilità devono essere *provenienti* da qualsiasi delitto non colposo. Il legislatore del 1993 ha preferito una generica apertura dei delitti-presupposto, considerando che la limitazione del '90 (rapina, sequestro, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti) restringeva eccessivamente l'ambito applicativo della norma<sup>123</sup>. Tale ampliamento del novero dei delitti-presupposto può altresì giustificarsi con l'acquisita consapevolezza della sussistenza di altre fattispecie criminose (reati fiscali, *in primis*) in grado di realizzare proventi illeciti.

Una sintetica riflessione inerente l'analisi teorica del fenomeno mostra una distinzione tra un modello c.d. vincolato ed uno c.d. aperto: il primo, assolutamente recessivo e anacronistico, vincola la punibilità ad una cerchia di delitti-presupposto predeterminati *ex lege*, il secondo invece preferisce evitare tale vincolo espresso<sup>124</sup>. È evidente che la scelta del legislatore italiano sia caduta su quest'ultima soluzione, assumendosi nella lettera normativa la dizione “delitto non colposo”. Il novero dei

---

<sup>122</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 434; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 144 ss.

<sup>123</sup> In tal senso, *ex multis*, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 74 ss.; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 435.

<sup>124</sup> Propone questa analisi V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 52 ss. Doveroso notare come il modello c.d. aperto sia sicuramente il più diffuso all'interno del panorama europeo (cod. pen. svizzero, art. 305 bis Schw. StGB; cod. pen. francese, art. 324-1 c.p.; cod. pen. spagnolo, art. 301), mentre il modello c.d. vincolato sia adottato solo dal cod. pen. tedesco (§ 261 St GB).

delitti-presupposto non costituisce quindi un dato statico, ma dinamico, in funzione degli interventi effettuati dal legislatore (depenalizzazione, derubricazione di delitti a contravvenzioni o viceversa). Ne risulta che la condotta integrante il riciclaggio si trova ad essere ora compressa, ora espansa, in base a scelte di politica legislativa. Per comprendere, all'interno di questo vasto scenario, quali reati sono concretamente in grado di generare “un lucro riciclabile” è necessario fare riferimento non alla natura dei reati-presupposto, che abbiamo precisato poter essere varia, ma all'elemento della «provenienza».

Sembra possa accogliersi al riguardo un concetto estensivo di provenienza, anche alla luce delle fonti sovranazionali<sup>125</sup>, secondo cui oggetto del riciclaggio è ogni *guadagno* o *provento* che deriva dalla commissione di un delitto non colposo; quindi dal delitto-presupposto provengono senz'altro: il *profitto*, che costituisce il lucro, cioè il vantaggio economico immediato che il colpevole riceve quale effetto della commissione del reato, e il *prodotto*, che rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; ma anche il *prezzo*, che rappresenta il compenso dato per indurre, istigare o determinare altri a commettere il delitto-presupposto, può costituire l'oggetto materiale del riciclaggio<sup>126</sup>.

---

<sup>125</sup> Riferimento è alla *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, e già citata in varie occasioni. L'art. 1, lett. A secondo cui il termine «provento» indica «qualsiasi vantaggio economico derivante da reati», alludendo ad un'accezione palesemente estensiva del termine. Nei medesimi termini, art. 1, “Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato”, in *GUUE* L. 328/59 del 24.11.2006.

<sup>126</sup> *Amplius*, R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 817; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 146 ss. Secondo l'Autore prodotto e profitto rappresentano due

Non possono costituire invece l'oggetto materiale del riciclaggio le "cose" che servirono o furono destinate a commettere il delitto-presupposto: si tratta infatti degli strumenti utilizzati per la commissione di un delitto che, confiscabili a norma dell'art. 240 c.p., non provengono sicuramente da esso. E la stessa esclusione vale per le cose pertinenti al reato, che possono essere colpite da un provvedimento di sequestro preventivo, *ex art.* 321 c.p.p.<sup>127</sup>.

Tuttavia se appare chiara la delimitazione delle categorie rientranti nella rapporto di provenienza, più problematica è l'esatta definizione del contenuto del *profitto*<sup>128</sup>. Un'interpretazione rigorosa nella norma incriminatrice, fondata anche sulla sua formulazione letterale, indurrebbe a ritenere che i proventi da reato siano solo il denaro, i beni e le altre utilità che siano pervenuti al patrimonio dell'autore *attraverso* la commissione del reato, e non già il denaro, i beni e le altre utilità che siano stati acquisiti *prima* della commissione del reato. Ciò assume rilevanza con riferimento a quei vantaggi economici rappresentati dall'indebito risparmio di spese, ipotesi che si verifica, con frequenza, nel caso di reati tributari<sup>129</sup>.

In dottrina si sono distinti due orientamenti<sup>130</sup>: il primo, accogliendo una nozione *dinamica* del concetto di provenienza, ritiene che rilevi, come "oggetto" di riciclaggio, solamente ciò che costituisce un incremento del patrimonio. Sarebbero dunque «proventi del reato» i beni pervenuti nel

---

*species* di un unico *genus* (il provento) mentre il prezzo costruirebbe un *tertium* ben distinto.

<sup>127</sup> Sul punto, *ex multis*: P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 437; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 74-75.

<sup>128</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 817; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

<sup>129</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 75-76.

<sup>130</sup> Estensivamente, cfr. R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 818; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit. p. 154 ss.



patrimonio dell'autore *attraverso* la commissione del reato-presupposto e non le utilità acquisite *prima* della commissione del reato. A tale orientamento, che appare prevalente, si oppone un secondo che intende la nozione di provenienza in una accezione *statica*: il provento andrebbe inteso in senso economico, potendo indifferentemente essere integrato o da un incremento illecito del patrimonio, o dal mancato depauperamento dello stesso. A questo proposito si è rilevato come la lettera della legge sembri suggerire una concezione *dinamica*, e non *statica*, della nozione di provenienza: l'espressione «provenienti da delitto», rappresentando un complemento di *moto da luogo*, sembra fare riferimento ad una concetto più ristretto dell'oggetto materiale, per cui vi rientrerebbero solo quei beni o quelle utilità che costituiscono un incremento del patrimonio e che quindi si riferiscono al «flusso di ricchezza» illecita proveniente dall'esterno ed acquisita dal riciclatore<sup>131</sup>.

Se quindi la giurisprudenza di legittimità, assumendo una concezione *statica* di provenienza, ritiene che anche i delitti in materia fiscale e tributaria possano costituire presupposto di un fatto di riciclaggio<sup>132</sup>, la dottrina più recente, al contrario, accogliendo una nozione *dinamica* di provenienza, critica tale impostazione e preferisce attestarsi su opinioni e posizioni più garantiste; secondo tale esegesi dovrebbero includersi, tra i presupposti del riciclaggio, i soli delitti tributari in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto che abbiano determinato, per il

---

<sup>131</sup> Così, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 76.

<sup>132</sup> Cass. pen., Sez. II, 17 Gennaio 2012, n. 6061. Testualmente «il riferimento dell'art. 648-bis c.p. alle "altre utilità" ben può ricomprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica».

colpevole, un *effettivo arricchimento*, dovendo necessariamente escludersi quelle altre ipotesi che comportino un *mero risparmio di imposta*<sup>133</sup>.

Una dottrina particolarmente sensibile a questa problematica, ha offerto un pregevole contributo idoneo ad individuare l'ambito del penalmente rilevante, approfondendo il caso in cui l'attività fraudolenta dell'imprenditore generi un effettivo risparmio di imposta. In tale situazione, sarebbe sicuramente opportuno distinguere tra la condotta, riprovevole e meritevole di sanzione penale, del soggetto che "isoli" fisicamente il provento illecito dal proprio patrimonio e lo trasferisca su conti correnti esteri (magari intestati a soggetto terzo operante in Paese *off-shore*) dalla condotta, non ritenuta idonea a celare concretamente l'origine illecita, in cui l'imprenditore mantenga il "risparmio d'imposta" confuso all'interno delle proprie disponibilità e successivamente lo utilizzi in attività economiche<sup>134</sup>.

Al netto delle questioni dottrinali *supra* esposte, è senz'altro utile, in conclusione, ricordare la sussistenza di atti sovranazionali che riconoscono espressamente i reati fiscali come delitti-presupposto di fatti di riciclaggio; a questo proposito occorre citare non solo la normativa internazionale, e segnatamente la Convenzione di Strasburgo art. 6, ma anche atti vincolanti dell'Unione Europea, quale la Direttiva 2005/60/CE<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 439 ss. ritiene che il discrimine fra le due ipotesi – rilevanza o irrilevanza penale - sia da individuarsi nell'*arricchimento* effettivo, tangibile ed evidente nelle disponibilità dell'autore. In senso analogo, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*; L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 18.

<sup>134</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>135</sup> Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 relativa alla "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo". L'art. 3, co. 5, lett. f)

### 2.7.3. *La provenienza mediata dei beni: il riciclaggio indiretto.*

Non possiamo esimerci da un'ulteriore considerazione su ciò che viene definito "riciclaggio indiretto o mediato"; cioè la condotta del soggetto che compie operazioni di riciclaggio su beni che siano già stati oggetto di precedenti condotte di "ripulitura"<sup>136</sup>. A livello criminologico è evidente che il riciclaggio sia un'attività che si compone di una pluralità di trasferimenti ed altre articolate manovre finanziarie tese a dissimulare l'origine criminosa del denaro; non vi è quindi dubbio alcuno che, in quest'ottica, il riciclaggio indiretto sia senz'altro configurabile. A livello giuridico sia la dottrina maggioritaria<sup>137</sup> sia la giurisprudenza<sup>138</sup> sembrano aver accettato la rilevanza di questa specifica ipotesi, a condizione che il soggetto agente sia consapevole della provenienza delittuosa, anche indiretta, delle disponibilità sulle quali agisce; infatti l'elemento doloso è in quest'ottica centrale e dirimente, non essendo sanzionato

---

prevede come delitti-presupposto tutti i reati punibili con pena superiore, nel massimo, ad un anno, ovvero, nel minimo, a sei mesi, e pertanto, anche i delitti di dichiarazione infedele, di fraudolenta dichiarazione mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di omessa dichiarazione. In argomento F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico*, cit., p. 17.

<sup>136</sup> Sul punto, A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 164; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 819, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 77 ss.

<sup>137</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 77 ss; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 819 ss; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 164 ss.

<sup>138</sup> Cass. pen. Sez. II, ud. 16-05-2007, n. 35325. Testualmente: «Doveva ritenersi altresì punibile *ex art. 648 bis c.p.*, anche il successivo riciclaggio indiretto delle somme già oggetto materiale di precedenti condotte di riciclaggio»; Cass. pen., Sez. II, ud. 17/05/2013, n. 29452. Testualmente: «perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano direttamente o immediatamente dal delitto presupposto, bastandone anche una provenienza mediata».

nell'ordinamento italiano il riciclaggio colposo<sup>139</sup>. Si sottolinea comunque che il riciclaggio, essendo un reato qualificabile quale fattispecie di pericolo concreto – come si è già ampiamente dimostrato –, possa configurarsi “mediato” solo nell'ipotesi in cui sia ulteriormente lesivo del bene giuridico tutelato, fino a quando cioè non residui una tracciabilità dell'origine illecita del provento<sup>140</sup>. In altri termini è necessario, affinché l'ipotesi *de qua* si configuri, che la prima condotta di riciclaggio non sia stata completamente *consumata*, non abbia cioè realizzato l'effettiva idoneità ostacolante; qualora, al contrario, l'attività di ripulitura sia stata efficacemente completata, non sussisterà quindi più alcun pericolo concreto per il bene giuridico tutelato e, venendo meno il necessario profilo di offensività che caratterizza ogni fattispecie penale, crollerà, conseguentemente, l'eventuale imputazione per riciclaggio indiretto<sup>141</sup>.

### 2.8. Le vicende del reato-presupposto.

La giurisprudenza risulta essere costante nell'affermare che «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto-presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto

---

<sup>139</sup> In questi precisi termini, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 437. In particolare M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 399 ss., individua nella sussistenza dell'elemento doloso in capo al soggetto agente l'elemento qualificante il riciclaggio mediato.

<sup>140</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 170. In senso analogo L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 80.

<sup>141</sup> *Amplius*, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 166 ss; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 820; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile»<sup>142</sup>.

Al giudice non viene, quindi, imposta la necessità di individuare con esattezza il delitto-presupposto, essendo sufficiente ritenere che il fatto dal quale derivano le utilità “ripulite” costituisca un «delitto non colposo»<sup>143</sup>. La locuzione utilizzata non lascia adito a dubbi di tipo interpretativo; il legislatore ha inteso escludere come *prius* del riciclaggio i delitti colposi e le contravvenzioni<sup>144</sup>.

È utile considerare, ai fini della presente trattazione, le relazioni che possono instaurarsi tra il c.d. *prius*, delitto-presupposto, ed il *posterius*, il riciclaggio.

Innanzitutto l'assenza di un vincolo pregiudiziale, rappresentato dal *giudicato* sul delitto-presupposto, introduce una non indifferente problematica inerente l'eventualità, non peregrina, per cui, successivamente ad una condanna per riciclaggio, intervenisse una sentenza di assoluzione dell'imputato dal delitto-presupposto con la formula “il fatto non sussiste” o “non costituisce reato”; infatti venendo meno il presupposto fondante la condanna per riciclaggio si reputa

---

<sup>142</sup> Così, testualmente, Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495. Conforme, Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, secondo cui: «ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita dell'utilità oggetto delle operazioni compiute». Sottolineano le possibili pericolosità di una tale interpretazione, incentrate sull'eventualità che la “prova logica” si trasformi, nella prassi, nella «pericolosa arma della prova indiziaria» A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 224 ss.

<sup>143</sup> R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 821; U.LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A.Manna, Torino, 2000, p. 105.

<sup>144</sup> *Ex multis*, U.LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, cit., p. 97.

inevitabile al riguardo il ricorso allo strumento della revisione processuale (art. 629 e 630 c.p.p.), per superare l'evidente contraddizione<sup>145</sup>.

Un'ulteriore ipotesi è individuabile con riferimento alla clausola generale, *ex art. 170, comma 1 c.p.*, secondo cui «quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro». In questo specifico contesto è necessario, anzi indispensabile, distinguere se la causa di estinzione si sia verificata anteriormente ovvero successivamente alla realizzazione del fatto di riciclaggio: nella prima situazione la dottrina ritiene debba escludersi la configurabilità del reato; nella seconda, perfezionandosi la situazione descritta dall'art. 170 c.p., è inevitabile l'imputazione per riciclaggio<sup>146</sup>.

Sicuramente più problematica è la valutazione dell'imputazione per riciclaggio nei casi di *abolitio criminis* dei fatti oggetto del reato-presupposto<sup>147</sup>: in sostanza ci si interroga sulla sorte dell'accusato qualora, dopo il fatto di riciclaggio, ma prima che si giunga ad una condanna definitiva, intervenga una depenalizzazione dell'antefatto (il reato-base). La dottrina, sul punto, risulta divisa in due orientamenti contrapposti. Il primo, che recupera la tesi dell'accessorietà tra delitto-presupposto e riciclaggio, sostiene, "svanita" l'illiceità del delitto a monte, il necessario venir meno della fattispecie *ex art. 648-bis c.p.*; viceversa la punibilità rimarrà immutata, qualunque sia la sorte del delitto-base, se si considera il *prius* come «elemento esterno» rispetto al riciclaggio, non costitutivo dello stesso. In un'ottica di salvaguardia dell'autonomia del fattispecie in esame,

---

<sup>145</sup> A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 223 ss.

<sup>146</sup> *Amplius*, R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 821; U. LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, cit., p. 106.

<sup>147</sup> Analoga riflessione è configurabile con riferimento alla *declaratoria di incostituzionalità del prius*.

sembrerebbe ragionevole sostenere quest'ultima impostazione secondo cui si ritiene che la punibilità *ex art. 648-bis c.p.* debba rimanere inalterata anche a fronte di una mutata rilevanza o qualificazione giuridica del reato-presupposto<sup>148</sup>.

Tale conclusione tuttavia non è condivisibile per due motivi: il primo, riconducibile a stringenti ragioni di politica criminale, per cui risulterebbe del tutto irragionevole perseguire condotte di ostacolo all'identificazione di denaro o utilità di provenienza *non illicita*; il secondo, inerente ragioni di struttura normativa, per cui l'illiceità del provento, elemento fondante la fattispecie di riciclaggio, è determinata dalla configurazione delittuosa della condotta che lo genera e, di conseguenza, se viene meno tale qualificazione, è inevitabile l'estinzione dell'ipotesi di riciclaggio<sup>149</sup>.

Ad analoga conclusione si perviene, *a contrariis*, anche tramite lo stesso art. 648, comma 4 (cui sia l'art. 648-bis, comma 4, sia l'art. 648ter.1. c.p., comma 7, rinviano) che espressamente dispone sia fatta salva la punibilità per riciclaggio anche in presenza di cause di non punibilità, non imputabilità o di non procedibilità del delitto-presupposto<sup>150</sup> considerato

---

<sup>148</sup> *Amplius*, R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., *ibidem*. A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 220 ss.

<sup>149</sup> In questi termini, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 221; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 91 rileva come non si possa prescindere, ai fini della sussistenza del riciclaggio, dal carattere di illiceità del provento. U.LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, cit., p. 108 sottolinea il forte rapporto di accessorietà tra il delitto a monte ed il *posterius* di riciclaggio, giungendo alla medesima conclusione che esclude la configurabilità del riciclaggio qualora manchi il *prius*.

<sup>150</sup> «Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». La punibilità per riciclaggio continua quindi a sussistere in presenza di cause di non punibilità o di non procedibilità (attinenti al profilo soggettivo del soggetto responsabile) del delitto-presupposto.

che tali situazioni non escludono l'esistenza del delitto-presupposto e del suo intrinseco carattere illecito<sup>151</sup>.

Le considerazioni suesposte portano parte della dottrina a concludere che il riciclaggio sia oggetto di una sorta di "impermeabilizzazione", che ne determina l'assoluta indifferenza rispetto alle "vicissitudini" inerenti il delitto-presupposto<sup>152</sup>; in definitiva il riciclaggio/autoriciclaggio, pur essendosi chiaramente emancipato da un'inopportuna sudditanza nei confronti del reato-presupposto, oggi continua a richiedere, come *presupposto positivo*, la commissione di un *delitto non colposo*, elemento che costituisce un *præius* necessario, senza il quale il riciclaggio stesso non può sussistere<sup>153</sup>.

Si può quindi ragionevolmente concludere che, mentre talune cause (imputabilità, punibilità, procedibilità), non estinguendo l'illiceità del fatto-presupposto commesso, consentono la repressione del fatto di riciclaggio, al contrario, altre cause (*in primis*, *abolitio criminis* ovvero dichiaratoria di incostituzionalità), eliminando la rilevanza penale del delitto-presupposto, determinano *consequentis* la non punibilità del riciclaggio.

### 2.9. Circostanze del reato.

Aggravano il trattamento sanzionatorio alcune circostanze.

La prima è un'aggravante oggettiva, relativa ad una modalità dell'azione, di tipo speciale e ad effetto comune che determina un aumento

---

<sup>151</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

<sup>152</sup> In proposito si legga l'accurata riflessione di A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 215 ss.

<sup>153</sup> In questi termini, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 219; U.LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, cit., p. 105.



fino a un terzo: questa fa riferimento all'ipotesi in cui il soggetto attivo commetta il fatto delittuoso nell'esercizio di una professione e risponde alla volontà del legislatore di sanzionare più severamente il collegamento tra criminalità e professionisti i quali, in virtù della propria esperienza e abilità, possono più facilmente porre in essere comportamenti di riciclaggio<sup>154</sup>.

Si sottolinea che, mentre gli art. 648-*bis* e 648-*ter* fanno riferimento alla mera attività professionale<sup>155</sup>, l'art. 648-*ter*.1. c.p. ha invece inteso aggiungere, nella lettera normativa<sup>156</sup>, anche la «attività bancaria o finanziaria», i cui strumenti possono essere facilmente utilizzati per porre in essere fatti di riciclaggio e autoriciclaggio, soprattutto con riferimento alle fattispecie inerenti reati tributari, societari e agli abusi di mercato.

Giova ricordare come della nozione di «attività professionale» fosse stata, comunque, offerta una lettura estensiva, volta a ricomprendere, oltre alle professioni di avvocato, notaio e commercialista (ovvero a tutte quelle altre regolamentate in via diretta o indiretta), anche le attività bancarie, finanziarie e monetarie<sup>157</sup>.

Tale esegesi viene confermata sia dall'art. 26 l. 55/1990<sup>158</sup>, che prevede l'applicazione di misure disciplinari ovvero di provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante allorché «i fatti previsti dagli

---

<sup>154</sup> Così P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 465; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

<sup>155</sup> Art. 648-*bis*, comma 2, c.p. ovvero art. 648-*ter*, comma 2, c.p.: «la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale».

<sup>156</sup> Art. 648-*ter*.1. c.p., comma 5: «la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale».

<sup>157</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 825.

<sup>158</sup> L. 19 marzo 1990, n. 55, "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", in *GU* n.69 del 23-3-1990.

articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale siano commessi nell'esercizio di *attività bancaria*, professionale o di cambio-valuta» sia da alcuni precipui arresti giurisprudenziali della Suprema Corte<sup>159</sup>.

È indubitabile che l'aggravamento di pena previsto trovi giustificazione «nell'intrinseco maggior disvalore espresso dall'abusività del comportamento del soggetto qualificato che si avvale di strutture istituzionali, talvolta indispensabili per la realizzazione del fatto»<sup>160</sup>.

Doveroso ricordare altresì che l'aggravante troverà applicazione soltanto qualora venga accertata, in via di fatto, l'esistenza di un *nesso di strumentalità* tra l'attività svolta e la condotta di riciclaggio o autoriciclaggio, nel senso che l'attività professionale deve aver reso possibile, o comunque, agevolato in qualche modo la commissione del reato<sup>161</sup>.

Una seconda circostanza aggravante ad effetto speciale è prevista nella disciplina extracodicistica, in particolare dall'art. 71, d.lgs. 159/2011<sup>162</sup>: si dispone che la pena sia aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una

---

<sup>159</sup> Si osservi Cass. pen., Sez. VI, ud. 24-04-2012, n. 43534 in cui si legge testualmente: «La circostanza aggravante del fatto commesso nell'esercizio di una attività professionale è chiaramente riferita al compimento delle operazioni di ripulitura del "denaro sporco" da parte di esperti del settore bancario».

<sup>160</sup> Sono le parole di F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 13.

<sup>161</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 466; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., *ibidem*; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 276; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 199.

<sup>162</sup> D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", in *GU* n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214.

misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Riduce invece il trattamento sanzionatorio la circostanza attenuante ad effetto comune, *ex art. 648-bis c.p.*, terzo comma, che prevede una diminuzione di pena fino ad un terzo «se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Tale attenuante risponde evidentemente all'esigenza di riequilibrare la pena nelle ipotesi in cui il denaro e/o le utilità riciclate provengano da delitti non gravi<sup>163</sup>; tale finalità è tuttavia ben lontana dall'essere raggiunta se si considera che l'applicazione della diminuzione premiale determina la reclusione da due anni e otto mesi ad otto anni, (rispetto all'originaria reclusione da quattro a dodici) mentre la sanzione per il delitto-presupposto non supera, nel massimo, i cinque anni di reclusione<sup>164</sup>. È evidente inoltre che, ai fini della sua applicazione, sarà necessario uno specifico accertamento, nel corso del procedimento, della sussistenza di un delitto-presupposto con tali caratteristiche edittali; parte della dottrina ha quindi sostenuto come «entri dalla finestra ciò che era uscito dalla porta»<sup>165</sup> in quanto si prescrive all'organo giudicante la necessità di un preventivo accertamento giudiziale del reato-presupposto, onere che invece era stata in precedenza escluso dalla stessa giurisprudenza<sup>166</sup>.

---

<sup>163</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., *ibidem*; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro*, cit., p. 440.

<sup>164</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., *ibidem*. L'Autore sottolinea la discutibile *ratio* sottesa all'attenuante in parola, «desumendosi minor gravità del fatto [di riciclaggio] dal massimo edittale della pena prevista per il reato presupposto».

<sup>165</sup> Efficace espressione di P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 467.

<sup>166</sup> Si osservi Cass. pen., sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, cit.; Cass. pen., sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940, cit., in cui si legge testualmente «ai fini della configurabilità del

È interessante notare come la fattispecie di autoriciclaggio, *ex art. 648ter.1. c.p.*, includa una clausola analoga, che prescrive una diminuzione di pena qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto ritenuto non grave, per il quale cioè si preveda una pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni<sup>167</sup>. Dottrina autorevole ritiene tuttavia che tale previsione non possa considerarsi un'attenuante ma debba, al contrario, configurarsi come fattispecie autonoma di reato<sup>168</sup>; tale esegesi è suggerita non solo dal dettato normativo, con evidente simmetria sintattica tra questa ipotesi e quella *ex comma primo* («si applica la pena della...» in palese disaccordo con i successivi commi 5 e 6, che prevedono la classica locuzione «la pena è aumentata/diminuita») ma anche dall'alternatività delle disposizioni, un *aut-aut* logico che impone si applichi o l'una o l'altra fattispecie, differenziate proprio a seconda della pena edittale prevista dal reato-presupposto<sup>169</sup>. Tale diminuzione premiale non può tuttavia applicarsi, in ossequio al disposto dell'*art. 648ter.1. c.p.*, comma terzo, quando il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto commesso «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»<sup>170</sup>.

---

reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia di esso, sufficiente essendo che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute».

<sup>167</sup> Art. 648ter.1. c.p., comma 2: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

<sup>168</sup> In tal senso F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 12.

<sup>169</sup> In questi termini L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati*, cit., p. 8. Concorda sul punto F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>170</sup> Art. 648ter.1. c.p., terzo comma: «si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso

Per onere di completezza, va segnalato che anche la fattispecie di autoriciclaggio è corredata da una circostanza attenuante, disciplinata dal sesto comma dell'art. 648*ter*.1. c.p.<sup>171</sup> e avente natura eminentemente premiale, in quanto consente una diminuzione di pena fino alla metà per quei soggetti che si siano, da un lato, adoperati per impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze, dall'altro, risolti in condotte di ausilio all'attività di accertamento e abbiano quindi collaborato con l'Autorità<sup>172</sup>.

Non sfuggono all'attenzione degli operatori giuridici le incongruenze inerenti le profonde diversità esistenti fra cornici edittali determinate dall'ampiamiento del novero dei reati-presupposto, avvenuto con la novella del '93. Prima di tale riforma, il trattamento sanzionatorio particolarmente elevato (reclusione da quattro a dodici anni) era giustificato dalla gravità dei delitti-presupposto, all'epoca limitati alla rapina aggravata (punita con la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni), all'estorsione aggravata (reclusione da sei a venti anni), al sequestro di persona a scopo di estorsione (reclusione da venticinque a trenta anni) e al traffico di sostanze stupefacenti (la reclusione da otto a

---

con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni».

<sup>171</sup> Art. 648*ter*.1. c.p., comma sesto: «la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto».

<sup>172</sup> In dottrina si osservi il commento di F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 14 ovvero A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illusioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. Pen. Cont.*, 20 Febbraio 2015, p. 6 ss. secondo cui la circostanza speciale ad effetto speciale in parola risulta essere "allineata" all'attuale tendenza di politica criminale tesa a premiare con sconti di pena le condotte riparatorie neutralizzatrici anche a livello parziale dell'offesa o del danno.

venti anni). Oggi invece tale cornice edittale trova sicuramente minori giustificazioni ove si consideri che all'autore del delitto-presupposto può essere comminata una sanzione di gran lunga inferiore: si pensi, per esempio, al furto o alla truffa, sicuramente suscettibili di creare un provento riciclabile, che sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni, rispetto al riciclaggio, punito con reclusione da quattro a dodici anni e all'autoriciclaggio, sanzionato con reclusione da due a otto anni.

### 2.10. Elemento soggettivo.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il delitto di riciclaggio sia configurabile come reato a *dolo generico*<sup>173</sup>. Con la novella del '90 vengono superate le difficoltà insite nella previgente disciplina, che oltre a prevedere un numero chiuso di reati-presupposto<sup>174</sup>, riconosceva la punibilità a titolo di *dolo specifico*, essendo richiesto il perseguimento di una determinata finalità<sup>175</sup>; si scelse, infatti, di costruire il reato come

---

<sup>173</sup> Per una analisi esaustiva si vedano P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 459 ss.; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 79 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 171 ss.; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 822 ss.

<sup>174</sup> Si è sottolineato come la presenza di un elenco limitato di delitti abbia creato notevoli inconvenienti in sede applicativa dovuti essenzialmente all'enorme difficoltà nel provare adeguatamente il dolo, in quanto doveva essere dimostrata la consapevolezza *qualificata*, da parte del riciclatore, della provenienza del denaro da uno degli *specifici* delitti individuati dalla norma. Al contrario l'attuale configurazione, aperta ad ogni delitto non colposo, richiede una *generica* consapevolezza dell'origine delittuosa della *res*. In questi termini G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Torino, 2000, p. 165 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 181 ss.

<sup>175</sup> Si richiama l'art. 3, D.L. 21 Marzo 1978 n. 59, convertito con Legge 18 Maggio 1978, n. 198: «procurare a sé o ad altri un profitto, ovvero di aiutare l'autore del reato a monte ad assicurarsi il profitto stesso». Appare opportuno in questa sede ricordare come la dottrina maggioritaria (cfr., per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., p. 324) sia concorde nel definire il dolo specifico come quella finalità ulteriore e particolare che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché si configuri il reato. G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit.,

fattispecie di pericolo concreto di mera azione, per il quale si ritenne, per esigenze strutturali, necessario il dolo generico: «le fattispecie a dolo specifico sono costituzionalmente compatibili solo con reati di danno, nei quali la particolare formulazione del dolo funge da limitazione della punibilità ad una particolare finalità dell'azione»<sup>176</sup>. L'elemento centrale del dolo è quindi individuabile nella consapevolezza e volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni; è bene ricordare, a questo proposito, che l'inciso «in modo da ostacolare» non può essere interpretato come indicatore di una specifica finalità soggettiva ma al contrario come «specifico orientamento modale» qualificante la condotta tipica, in assenza del quale le attività illecite descritte dalla norma risulterebbero del tutto prive della necessaria offensività<sup>177</sup>.

In quest'ottica deve rifiutarsi la tesi, ampiamente minoritaria sia in dottrina sia in giurisprudenza<sup>178</sup>, che sostiene la configurabilità del *dolo specifico implicito*, ravvisabile nella precisa finalità, perseguita dall'agente, di ripulire il bene; ebbene tale ipotesi sembra essere del tutto inaccettabile risultando chiaramente dalla lettera normativa la configurazione del

---

p. 178 ne ritiene auspicabile la reintroduzione in quanto, secondo la tesi sostenuta dall'autore, il dolo specifico costituirebbe «tecnica di selezione delle modalità della condotta» e sarebbe quindi funzionale ad individuare l'area del penalmente sanzionato in quanto capace di selezionare in concreto le modalità di lesione al bene protetto.

<sup>176</sup> Si veda M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 386.

<sup>177</sup> In questi termini, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 174; G. FIANDACA — E. MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., p. 239-240. *Contra*, M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit., p. 270 il quale ritiene che la locuzione in parola costituisca una «connotazione specificativa al dolo».

<sup>178</sup> Unica pronuncia in merito, Trib. Sala Consilina, 14/10/1998, Carucci e altri, in *Foro It.*, 1999, II, p. 358. Testualmente: «non integra gli estremi del reato di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis c.p., la condotta di chi, sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa o compiendo operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione di detta provenienza, non agisce con la finalità di "ripulire" il bene».

riciclaggio come delitto di mera condotta e di pericolo concreto<sup>179</sup>, in cui la dizione «in modo da ostacolare...» individua, come già anticipato, una qualità della condotta e non già un risultato della medesima<sup>180</sup>, per cui non è necessario provare che l'agente voglia integrare la condotta tipica con la precipua finalità di creare ostacolo all'identificazione, ma più semplicemente andrà riscontrata nella psiche dell'agente la volontà di realizzare condotte di sostituzione, trasferimento ovvero altre operazioni che a livello *oggettivo e concreto* si contraddistinguono per tale capacità ostativa del *paper trail*<sup>181</sup>.

Sembra dunque corretto ritenere che il dolo di riciclaggio sia costituito da due precisi elementi: il primo, inerente i presupposti del reato stesso, la generica coscienza della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità; il secondo, evidente, la consapevolezza e volontà di compiere una attività riconducibile alla condotta tipica<sup>182</sup>.

---

<sup>179</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 80.

<sup>180</sup> La tesi dottrinale *ivi* sostenuta è corroborata da Cass. pen., Sez. VI, ud. 18-12-2007, n. 16980. Testualmente «Per il reato di riciclaggio è, infatti, sufficiente il dolo generico (Sez. 4, 30 gennaio 2007, n. 6350, Cazzella): la norma non contiene alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro e la formula "in modo da ostacolare", contenuta nel testo della disposizione incriminatrice, non può essere interpretata come indicatrice di specifiche finalità...».

<sup>181</sup> *Amplius*, A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 176-177; *Contra*, G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 204 ss. Pur riconoscendo l'assenza esplicita di un dolo specifico, l'Autore ritiene che il fatto tipico sia caratterizzato da una particolare tensione soggettiva alla "ripulitura" del denaro, cioè sussista nella psiche del riciclatore la finalità di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa. Tale tensione finalistica rimane tuttavia a livello meramente implicito e, non rappresentando elemento costitutivo del reato, ma mero "movente", non determina una selezione delle modalità di lesione del bene giuridico, individuate in astratto dal legislatore.

<sup>182</sup> In questi termini, in dottrina, F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 275; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 234; M. ANGELINI, *Riciclaggio*, cit. In giurisprudenza si osservino gli arresti: Cass. pen., Sez. IV, ud. 30-01-2007, n. 6350; Cass. pen. Sez. II, ud. 23-02-2005, n. 13448; Cass. pen. Sez. II, ud. 07/01/2011, n. 546, nei quali si legge, con costanza, che «il dolo del delitto di riciclaggio è generico e



Dal punto di vista dell'accertamento in sede processuale, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni può essere desunta non solo dalle caratteristiche intrinseche del denaro o dalle sue modalità di presentazione (quali, ad esempio, una massa ingente di banconote di piccolo taglio), ma altresì, dalle caratteristiche del soggetto cui tali disponibilità sono riferibili (un soggetto a rischio, indiziato per appartenenza ad un'associazione criminale, o un soggetto la cui attività non giustifica determinate considerevoli disponibilità di denaro) oltre che dalle modalità di effettuazione dell'operazione (trasferimento del denaro o dei beni mediante forme di trasporto clandestino o mezzi particolarmente complessi ed inusuali)<sup>183</sup>. Sul versante della condotta vera e propria, intesa nella sua accezione attiva, il dolo generico richiede, come già anticipato, la consapevolezza e la volontà di agire in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni<sup>184</sup>.

#### 2.10.1. Configurabilità del dolo eventuale.

È proprio con riferimento al duplice requisito summenzionato che si è sviluppato in dottrina un acceso dibattito sulla punibilità del riciclaggio a

---

comprende sia la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, sia la consapevolezza di tale origine».

<sup>183</sup> In tal senso P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 461, il quale osserva che la finalità di lucro stessa, pur non essendo un elemento costitutivo richiesto dalla fattispecie, può costituire un indice utile per dimostrare la sussistenza del dolo in capo al soggetto. In giurisprudenza si voglia osservare Cass. pen., Sez. VI, ud. 06-04-1995, n. 9090, testualmente: «la scienza in ordine alla suddetta provenienza può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che il danaro, i beni o i valori ricevuti per il riciclaggio siano di derivazione delittuosa».

<sup>184</sup> Cass. pen., Sez. II, ud. 19/05/2010, n. 22663. Testualmente: «il dolo è generico e comprende la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità».

titolo di dolo eventuale, nel caso di dubbio da parte dell'agente sulla provenienza delittuosa del denaro e/o altre utilità<sup>185</sup>. Un'eventualità, quella descritta, tutt'altro che peregrina se consideriamo l'attività degli intermediari finanziari che, nella loro usuale realtà operativa, possono compiere attività materialmente qualificabili come riciclaggio qualora lo si ritenesse configurabile a titolo di dolo eventuale.

Un primo orientamento dottrinale favorevole ha reputato senz'altro configurabile tale ipotesi nella situazione in cui il soggetto, in stato di dubbio circa l'origine del denaro o dei beni, accetti l'eventualità che questa possa essere illecita e, conseguentemente, il rischio di incorrere in sanzioni penali<sup>186</sup>.

È stato sottolineato, infatti, come lo stato di dubbio non escluda il dolo: l'agente, nonostante la previsione della possibilità di realizzare un illecito, ha accettato il rischio; non si può quindi rimproverargli di aver agito con noncuranza o leggerezza, riconducibili ad un elemento psicologico colposo, ma al contrario di aver volontariamente e scientemente posto in essere la condotta<sup>187</sup>.

Contrario a tale impostazione esegetica chi ritiene invece che, in ipotesi di dubbio circa l'origine lecita o illecita della *res*, possa configurarsi, per ragioni essenzialmente sistematiche, la sola contravvenzione d'incauto

---

<sup>185</sup> In dottrina si è distinto tra dolo eventuale come accettazione del rischio, che sottende necessariamente un dubbio su un avvenimento futuro e possibile (proprio, appunto, dei reati d'evento) ovvero dolo eventuale come l'incertezza sui presupposti della condotta, che ben può coinvolgere, invece, anche reati privi di evento come il riciclaggio. *Amplius*, G.FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 180 ss.

<sup>186</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 462; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*. S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 181. Si è considerato che l'agire *nonostante* la rappresentazione dell'eventualità illecita non consenta un'imputazione colposa.

<sup>187</sup> G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 186.

acquisto *ex art. 712 c.p.*<sup>188</sup>. La questione si è posta con riferimento alla posizione dell'intermediario finanziario, che spesso può trovarsi in situazione di dubbio circa l'origine lecita o illecita del denaro; egli dovrebbe rispondere per colpa, qualora abbia negligenzemente omesso di adempiere ai propri obblighi di verifica e controllo. Sembra necessario rilevare, tuttavia, che tale tesi trascura non solo l'estrema differenza tra beni giuridici tutelati dalle due differenti fattispecie (riciclaggio, art. 648-*bis* c.p. e contravvenzione d'incauto acquisto, art. 712 c.p.), ma anche l'ampiezza dell'oggetto materiale del riciclaggio rispetto a quello dell'incauto acquisto, che è limitato alle *sole "cose"*.

Un elemento di discriminazione tra le due situazioni (dolo eventuale – colpa) potrebbe essere individuato, secondo taluni, nell'atteggiamento psicologico del soggetto agente che, avendo omesso negligenzemente di segnalare un'operazione sospetta, essenzialmente a causa di leggerezza od incuria, sarebbe soggetto ad imputazione a titolo di colpa *ex art. 712 c.p.*; mentre si configurerebbe ipotesi di riciclaggio doloso quando nella mente del reo si sia chiaramente affacciato il dubbio della provenienza delittuosa della *res*, ma, dopo aver effettuato un rapido bilanciamento di interessi, egli abbia scelto, nonostante tutto, di agire, accettando il rischio di incorrere nelle sanzioni<sup>189</sup>. Secondo quest'ultima impostazione, quindi,

---

<sup>188</sup> Di questo avviso M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, cit. L'Autore ritiene che la situazione di dubbio sia sostanzialmente ascrivibile alla colpa e il fatto debba essere sanzionato a titolo di mera contravvenzione.

<sup>189</sup> G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 188. L'Autore manifesta tuttavia forti perplessità in riferimento a tale impostazione, ritenendola sostanzialmente assimilabile ad ipotesi di presunzione di dolo eventuale, non ammessa nel diritto penale, che condurrebbe a punibilità di condotte che, secondo l'Autore, denotano non altro che colpa. *Contra*, per tutti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 450 ss. Deve altresì rilevarsi in questa sede il sostanziale recupero dell'elemento distintivo enucleato da Cass.

occorrerebbe analizzare le “radici soggettive” che hanno determinato l’agente ad omettere le dovute indagini.

Altri sostengono che il dolo andrebbe escluso solo nell’ipotesi in cui l’agente non abbia alcuna rappresentazione dell’eventualità che l’origine possa essere illecita (mera colpa incosciente) oppure ove, pur avendo inizialmente previsto la possibilità di realizzare un reato, egli superi, all’atto del compimento della condotta, tale pensiero, sostituendolo con la rappresentazione contraria, convincendosi cioè che il fatto di reato non si realizzerà (c.d. colpa con previsione)<sup>190</sup>.

Sussisterà invece dolo eventuale nell’ipotesi in cui, al contrario, le rappresentazioni dell’origine (lecita ed illecita) della *res* siano contemporanee ed alternative nella mente del soggetto agente, configurandosi da parte di costui una vera e propria accettazione del rischio di commettere il fatto illecito descritto dalla norma<sup>191</sup>.

Un orientamento decisamente contrario alla configurabilità del dolo eventuale sottolinea invece le difficoltà probatorie particolarmente acute tra dolo eventuale e colpa cosciente: la mera incertezza costituirebbe un elemento della sola colpa<sup>192</sup>. Secondo questa esegesi, accettare il rischio significa semplicemente “rischiare”; tale comportamento non può essere attratto nella sfera del dolo, poiché sostanzialmente riconducibile

---

pen., Sez. Unite, ud. 26-11-2009, n. 12433 secondo cui è necessaria una consapevole accettazione del rischio.

<sup>190</sup> S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 184, il quale specifica che la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente consiste appunto nella presenza di tale sostituzione della rappresentazione dell’eventualità illecita: nella colpa cosciente l’agente, pur essendosi rappresentato in un primo momento l’evento illecito, nel momento della condotta confida con certezza (tale da escludere il dubbio) che il reato non si compirà, di tal che le due rappresentazioni non sono contemporanee ma successive.

<sup>191</sup> Ancora S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 185.

<sup>192</sup> P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*.

all'ambito dell'imprudenza o temerarietà<sup>193</sup>, proprie della colpa. Ancora, «il dubbio circa l'esistenza di un presupposto della condotta determina incertezza sull'esatta rappresentazione del fatto di reato: situazione questa che impedisce il formarsi di una volontà piena capace di radicare il dolo in capo al soggetto agente»<sup>194</sup>.

Il dolo, infatti, presupporrebbe necessariamente la coscienza dell'antigiuridicità del comportamento; tale consapevolezza è inevitabilmente esclusa qualora sussista un dubbio circa l'oggetto materiale del reato: se ne dovrebbe dedurre, almeno in linea teorica, che un qualsiasi dubbio sul presupposto della condotta dovrebbe impedire la configurabilità del dolo eventuale di riciclaggio.

Parte consistente della dottrina ritiene, invece, che la locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione» richieda necessariamente il dolo intenzionale, considerato che una «dimensione volitiva, orientata alla sostituzione e trasferimento di denaro e/o altre utilità, non accompagnate dalla consapevolezza dell'origine delittuosa degli stessi, sarebbe in realtà di difficile configurazione»<sup>195</sup>.

Rivolgendo lo sguardo alla giurisprudenza in tema<sup>196</sup>, le Sezioni Unite<sup>197</sup> hanno osservato – in materia di ricettazione – che, affinché possa ravvisarsi dolo eventuale, si debba necessariamente richiedere più di un

---

<sup>193</sup> Di questo avviso G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 191.

<sup>194</sup> G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>195</sup> L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 82. Sul punto anche A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 179.

<sup>196</sup> La riflessione viene effettuata su pronunce inerenti la ricettazione, in quanto in tema di riciclaggio non può essere rilevata una vera e propria prassi stante la scarsità di arresti riscontrabili nel panorama giurisprudenziale. In argomento si osservi, *amplius*, G.FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 193 ss. ovvero P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 464.

<sup>197</sup> Cass. pen., Sez. Unite, ud. 26-11-2009, n. 12433.

semplice motivo di sospetto circa la provenienza illecita, essendo necessaria una «situazione fattuale di significato inequivoco», che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere reato, e il non agire. Ne consegue, secondo l'esegesi della Suprema Corte, che il dolo eventuale sarebbe «ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza»<sup>198</sup>. È innegabile che l'individuazione stessa di quel *quid pluris*, richiesto dalla Cassazione per la configurabilità del dolo eventuale, sia estremamente problematica, come già osservato, per le enormi difficoltà che la dottrina incontra nel porre una precisa linea di demarcazione fra colpa cosciente e dolo eventuale.

Illustrata la delicata questione inerente la punibilità per dolo, una riflessione conclusiva può essere rivolta alla configurabilità del riciclaggio colposo, esclusa dall'ordinamento italiano, ma non sconosciuta ad altri ordinamenti<sup>199</sup>.

---

<sup>198</sup> L'interpretazione offerta dalle Sez. Unite con riferimento all'art. 648 c.p. viene estesa anche al delitto di riciclaggio: si osservi Cass. pen., Sez. II, 26/11/2013, n. 8330 ovvero Cass. pen., Sez. II, 17/06/2011, n. 25960, secondo cui per integrare l'elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico anche eventuale, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto, che non è integrata dal mero sospetto. *Amplius*, M. F. ARTUSI, *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio*, (nota a Cass. pen., n. 25960/2011) in *Giur. It.*, 2012, 5, p. 1129 ss.; R. RAZZANTE, *Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli art. 648-bis e ter c.p.*, cit., p. 5; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 81 rileva l'utilizzazione, da parte della Cass., della *prima formula di Frank*, costruita però in negativo. Per un approfondimento in merito si osservi G. GENTILE, «*Se io avessi previsto tutto questo...*». *Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank*, in *Dir. Pen. Cont.*, 30 Ottobre 2013.

<sup>199</sup> In argomento si vogliono osservare i contributi di G. FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 200 ss e G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 229 ss.

In Germania, per esempio, è presente una norma che sanziona con pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria la condotta di chi «...non riconosce, per colpa grave, che l'oggetto proviene da un fatto illecito altrui...»<sup>200</sup>. È stato rilevato come tale ipotesi colposa possa essere assimilata, con le dovute cautele, alla contravvenzione *ex art. 712 c.p.*, cui abbiamo già accennato, che punisce l'incauto acquisto di cose di sospetta provenienza. Parte della dottrina<sup>201</sup> ha quindi dubitato dell'opportunità di introdurre nell'ordinamento una fattispecie di riciclaggio colposo, poiché non sarebbe ravvisabile un vuoto di tutela: il soggetto, non punibile per riciclaggio doloso, risponderebbe, infatti, secondo questa impostazione, per la contravvenzione di incauto acquisto aggravata *ex art. 61, comma primo, n. 3 c.p.* (colpa cosciente). Si è già tuttavia rilevato in precedenza come la struttura dell'*art. 712 c.p.* sia intrinsecamente carente, *in primis* con riferimento all'esiguità della cornice edittale che difficilmente potrebbe considerarsi congrua rispetto al disvalore della condotta.

### 2.11. Concorso di persone: il problematico rapporto con i reati associativi.

Altro aspetto di rilievo concerne il rapporto tra la fattispecie di riciclaggio e l'istituto del concorso di persone nel reato: non è, infatti, sempre agevole distinguere le ipotesi di riciclaggio vero e proprio dai casi di mero concorso nel reato-presupposto. In proposito un arresto della Suprema Corte<sup>202</sup> ha contribuito enormemente a chiarire i dubbi

---

<sup>200</sup> § 261 StGB Ab s. 5, reperibile anche *online* in *www.iuscomp.org*, in traduzione inglese.

<sup>201</sup> In argomento, G.FORTE, *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, cit., p. 202.

<sup>202</sup> Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432. Testualmente: «come anche la dottrina più avvertita segnala, il "criterio temporale" comunemente adottato per distinguere il concorrente dal ricettatore o riciclatore da solo non basta a risolvere la

manifestatisi in dottrina<sup>203</sup>: il criterio preferibile per operare una distinzione sicura non è tanto quello temporale<sup>204</sup>, ma quello inerente la determinazione causale, per cui ogni contributo che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico la commissione del reato-presupposto, costituirà concorso nel reato<sup>205</sup>.

Sicuramente più problematica è la questione inerente la compatibilità tra fenomeni associativi e riciclaggio, nell'ipotesi, più che frequente, di denaro frutto delle attività illecite di un'organizzazione criminale<sup>206</sup>. Occorre primariamente distinguere, per esigenze di maggior chiarezza, l'associazione per delinquere "ordinaria" ex art. 416 c.p. da quella "mafiosa" ex art. 416-bis c.p.: quest'ultima, infatti, fattispecie speciale rispetto all'ipotesi comune, si caratterizza non solo per il perseguimento di una serie indeterminata di reati-fine, ma anche per la realizzazione di profitti formalmente leciti attraverso l'utilizzo del metodo mafioso.

---

questione. Occorre, in più, che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. Si tratta di un accertamento minuzioso e specifico...».

<sup>203</sup> *Ex multis*, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 430 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 95 ss.

<sup>204</sup> Il criterio temporale postula un concorso nel reato-presupposto qualora l'accordo si sia verificato *prima* della consumazione dello stesso. In caso contrario – l'accordo è intervenuto *dopo* la realizzazione – la fattispecie di riciclaggio può considerarsi integrata, poiché l'accordo criminale non ha esercitato alcuna influenza sulla commissione del reato-base. In argomento, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*.

<sup>205</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 55.

<sup>206</sup> In argomento, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 432; L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., *ibidem*; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 61 ss.



Con riferimento alla prima situazione – associazione per delinquere ordinaria – la giurisprudenza prevalente<sup>207</sup> sembra attestarsi su posizioni che ammettano il concorso di reati, cioè una duplice imputazione per riciclaggio e associazione per delinquere; la Suprema Corte ha infatti costantemente sostenuto la totale «assenza di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di partecipazione ad associazione per delinquere»<sup>208</sup>. La clausola di esclusione prevista dall'art. 648-bis c.p. risulta quindi essere operativa per il solo soggetto che abbia effettivamente commesso il delitto-base, presupposto necessario per il riciclaggio<sup>209</sup>.

Diverso discorso deve essere svolto invece per l'*associazione di stampo mafioso*. Si consideri, a questo proposito, una recente pronuncia della Cassazione, che, con l'autorevolezza propria delle Sezioni Unite, ha escluso, almeno in linea tendenziale, qualsiasi «concorso tra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter c.p. e quello di cui all'art. 416-bis c.p.», poiché il c.d. *prius* del reato di riciclaggio può ben essere costituito «dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti»<sup>210</sup>; è

---

<sup>207</sup> Cass. pen., Sez. II, ud. 14-02-2003, n. 10582, «è agevole rilevare che tra fattispecie associativa e delitto di riciclaggio, non sussiste, in astratto, alcun rapporto di "presupposizione"»; Cass. pen., Sez. II, ud. 23-09-2005, n. 40793, «dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", con la conseguenza che non opera la clausola di esclusione prevista dall'art. 648 bis c.p. (relativa a chi abbia concorso nel reato) e che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione».

<sup>208</sup> Cass. pen., Sez. II, ud. 04/06/2013, n. 27292.

<sup>209</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., *ibidem*. Nell'associazione per delinquere comune il denaro/utilità riciclato non proviene direttamente dall'associazione ma dallo specifico delitto-fine cui la consorterìa criminosa è finalizzata.

<sup>210</sup> Cass. pen., Sez. Un., ud. 27 febbraio 2014, n. 25191, con nota di A. GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 Settembre 2014.

infatti il sodalizio mafioso stesso a creare autonomamente proventi suscettibili di essere ripuliti, senza la necessità che vengano commessi reati-fine<sup>211</sup>.

Quanto affermato dalle Sezioni Unite implica una conseguenza pratica chiarissima: il soggetto, membro o concorrente esterno dell'associazione, che ricicli e/o reimpieghi i proventi frutto diretto del sodalizio mafioso, risponderà del solo delitto *ex art. 416-bis*. Al contrario, ai fini di un'imputazione per riciclaggio/reimpiego sarà necessario che l'agente non abbia tali caratteristiche soggettive, sia cioè un soggetto terzo, del tutto estraneo all'associazione<sup>212</sup>.

Parte della dottrina più recente, in accordo con le conclusioni della Cassazione, evidenzia un dato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare: le associazioni di stampo mafioso, servendosi del controllo sociale sistematico e della carica intimidatoria che le caratterizzano (c.d. metodo mafioso), possono realizzare enormi profitti, fino a controllare

---

<sup>211</sup> L'impostazione offerta dalle Sez. Unite è reperibile anche in Cass. pen., Sez. I, ud. 27-11-2008, n. 2451. Testualmente «è cioè possibile ed anzi usuale che la associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per sè formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso [...] il che determina che sia la stessa associazione mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come line della associazione» ed ancora «costituisce infatti un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalla rispettiva rubrica, la prima delle quali è priva, non a caso, a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti [...]ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis c.p., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti e vantaggi ingiusti per sè o per altri"». In dottrina, R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 830; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 478 ss.

<sup>212</sup> In argomento si osservi il pregevole contributo di A. GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, cit., p. 3.

direttamente ampie aree dell'economia reale; ciò considerato è evidente che i proventi così conseguiti, in assenza della commissione di reati-fine, derivano direttamente dalla mera appartenenza al sodalizio criminale<sup>213</sup>.

Si è utilmente osservato che il soggetto concorrente nel reato *ex art. 416-bis c.p.*, pur non punibile anche per il delitto di riciclaggio, si trova comunque di fronte ad un'altra, egualmente severa, previsione incriminatrice: occorre, infatti, ricordare che l'*art. 416-bis*, comma sesto c.p., prevede la c.d. "aggravante di riciclaggio", la quale impone un aumento di pena da un terzo alla metà «se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere il controllo sono finanziate in tutto od in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti». Il legislatore ha così inteso contrastare non tanto le modalità con le quali l'associazione criminale può procurarsi il denaro, quanto piuttosto l'utilizzazione di talune disponibilità di origine delittuosa per il finanziamento di attività commerciali lecite, le quali, prevalendo progressivamente sulle altre strutture "sane", condizionano gravemente sugli equilibri economici di mercato, determinando un pericolo per l'ordine pubblico economico<sup>214</sup>. Tali attività possono senz'altro integrare il comportamento descritto dall'aggravante in parola, poiché, tramite operazioni di "lecito-vestizione" si determina una dissimulazione della provenienza delittuosa; in ogni altro caso potrebbe comunque integrarsi il delitto di reimpiego *ex art. 648-*

---

<sup>213</sup> In argomento, L. LA GRECA, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. Pen.*, 2010, 7-8, 2683 ss.

<sup>214</sup> In argomento, S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 312 ss.; E. RUSSO, *Rapporto tra il delitto di riciclaggio ed i reati di ricettazione, favoreggiamento reale ed associazione per delinquere*, cit., p. 131.

*ter*<sup>215</sup>. Deve quindi preferirsi la soluzione ermeneutica che privilegia la configurabilità del solo reato associativo aggravato *ex art. 416-bis*, co. 6, il quale prevede una pena edittale più importante rispetto a quella stabilita per riciclaggio/reimpiego.

---

<sup>215</sup> *Amplius*, L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 63; A. GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, cit., p. 4; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., *ibidem*.



### *Capitolo 3.*

## **AUTORICICLAGGIO**

3.1. Uno sguardo oltre confine: cenni comparatistici. - 3.2. Le proposte di riforma d'iniziativa parlamentare - 3.2.1. I primi disegni di legge - 3.2.2. Il Disegno di legge Grasso - 3.2.3. Commissione ministeriale Greco - 3.2.4. Commissione ministeriale Fiandaca - 3.2.5. Recenti proposte di riforma - 3.3. Soggetto agente - le teorie dogmatiche circa la clausola di riserva - 3.4. Problematiche pratico-applicative: lamentata ineffettività della fattispecie - 3.5. La fattispecie di autoriciclaggio: elementi peculiari.

#### *3.1. Uno sguardo oltre confine: cenni comparatistici.*

Prima di affrontare la disciplina *de iure condito* prevista *ex novo* dal legislatore nazionale, non è forse superfluo indulgere in una fugace riflessione sulle soluzioni elaborate in altre esperienze giuridiche comparabili a quella italiana<sup>1</sup>.

Una considerazione deve essere preliminarmente rivolta alle convenzioni internazionali: si nota, infatti, che tali documenti non prevedono affatto un obbligo per i singoli Paesi di punire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato-presupposto. La più volte citata Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990 (art. 6, comma 2, lett. *b*), ma anche le stesse Raccomandazioni GAFI (n. 1, sesto capoverso), così come la Convenzione di Varsavia del 2005 (art. 9, comma

---

<sup>1</sup> In argomento, si richiamano le analisi comparatistiche di V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., pp. 52 e ss.; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., pp. 238 e ss.; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., pp. 229 e ss.

2), non impongono alcun vincolo espresso in tal senso per i Paesi firmatari<sup>2</sup>.

Volgendo lo sguardo oltreoceano, l'incriminazione dell'autoriciclaggio appare un dato ormai acquisito nelle esperienze di *common law*<sup>3</sup>: è del tutto assente qualsiasi esenzione della responsabilità paragonabile alla clausola di riserva del nostro art. 648-bis c.p.; si può dire, anzi, che, in questi sistemi giuridici, il «responsabile naturale» del riciclaggio coincide proprio con l'autore del reato-presupposto<sup>4</sup>. A questo proposito si osservi il Proceeds of Crime Act - 2002<sup>5</sup> inglese, che sanziona, agli artt. 327-340, le attività di *money laundering* senza assegnare risalto autonomo al fenomeno dell'autoriciclaggio, che è implicitamente incluso nella fattispecie.

Seguono questa impostazione alcuni Paesi di *civil law*, la Spagna ed il Portogallo, per cui, sia nell'art. 301 cod. pen. spagnolo, sia nell'art. 368-A cod. pen. portoghese, vengono individuati sintagmi che contengono la precisazione espressa della punibilità dell'«autoriciclatore»<sup>6</sup>.

Presentano invece una struttura analoga alla fattispecie italiana gli ordinamenti francese ed austriaco. Il primo, agli artt. da 324-1 a 324-6 cod.

---

<sup>2</sup> F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico*, cit., p. 19 ss.

<sup>3</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 60 ss. Gli Autori fanno riferimento, in particolare, ai sistemi statunitense (*Money Laundering Control Act* del 1986, § 1956 e § 1957) e anglosassone (*Proceeds of Crime Act* del 2002, sezioni 327–340), nonché all'ordinamento penale australiano. *Amplius*, M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., pp. 170 e 324 ss.

<sup>4</sup> In questi termini S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 284.

<sup>5</sup> Reperibile online in [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk).

<sup>6</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 60; F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 2 ss; Dossier di documentazione "Il reato di autoriciclaggio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna", Note informative sintetiche, n. 39 del 28 novembre 2012, reperibile in [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it).

pen. francese, descrive la condotta in termini tali da escludere la punibilità per autoriciclaggio: deve necessariamente rilevarsi tuttavia come nel 2004 la Corte di Cassazione francese abbia, con una sentenza “innovativa”, ma sarebbe forse il caso di definire “creativa”, dichiarato applicabile il secondo capoverso dell’art. 324-1 del Codice penale anche all’autore del reato da cui originano i proventi da lui poi riciclati<sup>7</sup>. Il secondo, al § 165.1 cod. pen. austriaco, richiede espressamente la “altruità” del reato da cui proviene l’oggetto materiale della condotta<sup>8</sup>.

Un’analogia soluzione giurisprudenziale, estensiva della punibilità anche all’autoriciclaggio, è rinvenibile nell’ordinamento svizzero, ove il Tribunale federale svizzero ha appunto interpretato l’art. 305-bis del codice penale nel senso di non precludere la punibilità per tale fatto<sup>9</sup>.

Del tutto aderente all’impostazione italiana è l’ordinamento tedesco, che al § 261 StGB, individua una clausola analoga a quella nostrana per cui «non è punito [...] colui che è punibile per la sua partecipazione al reato presupposto»<sup>10</sup>.

Si può quindi concludere sostenendo, a ragione, che la clausola di riserva italiana sia «in buona compagnia»<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Sentenza del 14 gennaio 2004, n° 03-81.165, la cui massima è reperibile sul sito della stessa *Cour de Cassation* ([www.courdecassation.fr](http://www.courdecassation.fr)) In proposito si osservi L. TROYER – S. CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 61; *“Il reato di autoriciclaggio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna”*, cit., p. 1.

<sup>8</sup> Riferimenti in S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 283; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 233.

<sup>9</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 58; L. TROYER – S. CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 61.

<sup>10</sup> § 261 StGB, comma 9, introdotto nel 1998 allo scopo di arginare la tendenza giurisprudenziale indirizzata ad estendere l’applicazione della norma anche a condotte di autoriciclaggio. *Amplius*, F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 3.

<sup>11</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 61.



### 3.2. *Le proposte di riforma d'iniziativa parlamentare.*

#### 3.2.1. *I primi disegni di legge.*

Si è già ricordato in precedenza come sia organismi internazionali, sia personalità autorevoli abbiano, in più occasioni<sup>12</sup>, sottolineato l'opportunità di un intervento normativo teso ad introdurre il reato di autoriciclaggio nell'ordinamento nazionale; sulla scorta di queste sollecitazioni non sono mancati negli anni ripetuti tentativi di riforma culminati, come è noto, con la legge 186 del 2014.

Il primo tentativo, che non ebbe tuttavia alcun seguito, era contenuto nel disegno di legge del Consiglio dei Ministri recante "Interventi per la tutela del risparmio", del febbraio 2004<sup>13</sup>. Una disposizione finale dell'ampia proposta legislativa prefigurava l'espunzione dagli art. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. delle parole «fuori dei casi di concorso nel reato». Il risultato sarebbe stato indiscutibilmente incisivo in quanto si sarebbe determinata una dilatazione pressoché immediata della punibilità ai fatti di «autoriciclaggio», con una modifica minima al testo normativo.

L'opportunità di riconoscere autonoma rilevanza penale a tale delitto si manifesta, successivamente, nel d.d.l. 583, presentato nel maggio 2008<sup>14</sup> alla Presidenza del Senato ad iniziativa dell'on. Luigi Li Gotti. Il

---

<sup>12</sup> *Ex multis*, cfr. M. DRAGHI, testimonianza del Governatore della Banca d'Italia innanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, *Problematiche connesse al riciclaggio nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia di sicurezza pubblica*, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), 15 luglio 2008, p. 9 ss.

<sup>13</sup> Disegno di legge 16 febbraio 2004, n. 4705, recante "Interventi per la tutela del risparmio", proposto su iniziativa dell'on. Giulio Tremonti; Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>14</sup> Disegno di legge 16 maggio 2008, n. 583 recante "Disposizioni in materia di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena"; Att. Parl. Sen., XIV Legislatura, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

documento prevedeva, in senso conforme al precedente tentativo di riforma, l'abrogazione della locuzione «fuori dei casi di concorso nel reato».

Analoga finalità presentava il d.d.l d'iniziativa governativa n. 733-*bis*, del gennaio 2009<sup>15</sup>, il quale tuttavia avrebbe introdotto, al quinto comma dell'art. 648-*bis*, una limitazione di responsabilità nelle ipotesi in cui «gli atti di godimento non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione» ovvero nel caso in cui le utilità provenienti da delitto fossero utilizzate per «finalità non speculative, imprenditoriali e commerciali».

Nella medesima direzione si collocarono, successivamente, altre tre proposte di legge, depositate presso la Camera dei Deputati: il primo presentato dall'on. Pier Luigi Bersani (e altri firmatari), nel gennaio 2010<sup>16</sup>, il secondo dagli on. Emanuele Fiano e Alessandro Nacarrato del novembre 2010<sup>17</sup>, il terzo, infine, su iniziativa dell'on. Salvo Torrisi, datato dicembre

---

<sup>15</sup> Disegno di legge 14 gennaio 2009, n. 733-*bis*, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, in *www.senato.it*. La proposta contemplava, oltre all'eliminazione della clausola di riserva, anche l'introduzione di un quinto comma nell'art. 648-*bis* c.p., ai sensi del quale «le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».

<sup>16</sup> Disegno di legge 25 gennaio 2010, n. 3145, recante "Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo", Att. Parl. Cam., XVI Legislatura, in *www.camera.it*.

<sup>17</sup> Proposta di legge recante "Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in materia di autoriciclaggio"; Att. Parl. Cam., XIV Legislatura, D.d.l. 17 novembre 2010, n. 3872, in *www.camera.it*.

2010<sup>18</sup>. Le tre proposte, di identico tenore, vennero affidate ai lavori della II Commissione Giustizia della Camera, che le riunì in un unico documento, dal titolo “Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo”<sup>19</sup>.

Meritevoli di considerazione, sempre nell’ambito di una riforma che consenta la punibilità delle condotte «auto-riciclativo» e di «auto-impiego» dei proventi illeciti, sono altresì quelle proposte di legge tese ad una complessiva riformulazione dell’art. 648-*bis* c.p.: in particolare, si è suggerito di abrogare la clausola di riserva e, parallelamente, di includere in un’unica fattispecie le condotte di riciclaggio e reimpiego. In tal senso era indirizzato il già citato d.d.l n. 1445/2009<sup>20</sup> ripreso nei suoi contenuti dal d.d.l n. 5573/2011<sup>21</sup> ad iniziativa dell’on. Di Pietro. Si riporta di seguito, per maggior chiarezza, il testo dell’art. 648-*bis* che sarebbe risultato da tale siffatta modifica:

ART. 648-*bis* - Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

«1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione

---

<sup>18</sup> Proposta di legge recante “Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in materia di autoriciclaggio”, Att. Parl. Cam., XIV Legislatura, D.d.l. 21 dicembre 2010, n. 3986, in *www.camera.it*.

<sup>19</sup> Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari - giustizia (II), 12 dicembre 2012, Att. Parl. Cam., XIV Legislatura, in *www.camera.it*.

<sup>20</sup> Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1445, art. 1, in *www.senato.it*. Nel medesimo senso anche i successivi Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l., 11 marzo 2009, n. 1454 e Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 23 giugno 2009, n. 1629.

<sup>21</sup> Proposta di legge recante “Modifiche al codice penale e all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di autoriciclaggio e di sequestro degli strumenti finanziari per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali”, Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 14 novembre 2012, n. 5573, in *www.camera.it*.

della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

### 3.2.2. *Il Disegno di legge Grasso.*

Sempre in un'ottica di semplificazione dell'impianto normativo si pone la proposta del Sen. Grasso, del marzo 2013<sup>22</sup>. Questi sottolinea, evidenziando «l'ampia convergenza sia a livello europeo che globale», l'ormai improrogabile necessità dell'introduzione del delitto di autoriciclaggio, che oggi costituisce «uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione» e che «in assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire – a valle della corruzione – la concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita». L'on. Grasso conclude la relazione di accompagnamento ricordando che «con il presente disegno di legge si intende dunque colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale [...] al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, ma anche ai

---

<sup>22</sup> Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio", Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2013, n. 19, in *www.senato.it. Amplius*, in dottrina, F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico*, cit., p. 23.

connessi reati di corruzione ed evasione fiscale»<sup>23</sup>. Si riporta, per chiarezza e completezza espositiva, un estratto del testo del disegno di legge, ed in particolare l'art. 9 (*Introduzione del capo III-bis nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo*):

CAPO III-BIS - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE  
ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 518-bis - Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità.

«1. È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:

- 1) chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- 2) chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- 3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

2. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

3. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

4. Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

---

<sup>23</sup> Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2013, n. 19, cit., p. 7.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

La novità più rilevante del documento era indubbiamente rappresentata dalla collocazione della fattispecie che, abbandonato il Capo II del Titolo XIII ("Delitti contro il patrimonio mediante frode"), sarebbe stata introdotta in un nuovo Capo III-*bis*, al termine del Titolo VIII (del medesimo Libro II del codice), che avrebbe dunque compreso i "Delitti contro l'ordine economico e finanziario". Si è ritenuto, infatti, che le attività di riciclaggio e di reinvestimento condizionino in misura notevole il sistema economico-finanziario – sfruttato troppo spesso dal crimine organizzato per la distribuzione delle utilità illecitamente ottenute – e che, quindi, fosse da considerarsi opportuna l'introduzione di un capo apposito, che sanzioni i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio<sup>24</sup>. Inoltre la "fusione" in un'unica disposizione delle ipotesi di riciclaggio e di reimpiego, frutto di analisi dogmatiche che riconducono il riciclaggio-reinvestimento ad un fenomeno unitario (*placement, layering, integration*<sup>25</sup>), rispondeva alla precisa esigenza di evitare le problematiche di natura applicativa derivanti dalla difficile "convivenza" delle due

---

<sup>24</sup> Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2014, n. 19, cit., *ibidem*.

<sup>25</sup> Cfr. § 1.2. In dottrina, *ex multis*, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 443 ss.

fattispecie<sup>26</sup>; sarebbe stato, in definitiva, inutile, irragionevole e controproducente, separare le condotte in distinte disposizioni.

È bene notare che il d.d.l in commento avrebbe introdotto altresì, in coda all'art. 518-*bis* c.p., la previsione di specifiche pene accessorie (art. 518-*ter*), l'elencazione dei casi di confisca, quale misura patrimoniale (art. 518-*quater*), le norme in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche (art. 518-*quinquies*), gli obblighi di comunicazione delle sentenze di condanna per i reati anzidetti all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (art. 518-*sexies*) ed infine la disciplina dei casi di non punibilità per le operazioni sotto copertura (art. 518-*septies*)<sup>27</sup>.

Il d.d.l., emendato, viene trasmesso alla Camera nell'aprile 2015 e, in questa sede, assorbiti numerosi altri disegni di legge, viene approvato definitivamente<sup>28</sup>, con lo stralcio, tuttavia, nella versione definitiva, dell'art. 9 che, come si è notato, introduceva le modifiche al cod. pen. di nostro interesse.

### 3.2.3. Commissione ministeriale Greco.

Degna di nota è l'iniziativa intrapresa dal Ministro della Giustizia Severino che nel gennaio 2013 istituisce con decreto ministeriale<sup>29</sup> un gruppo di studio sull'autoriciclaggio, presieduto dal Procuratore aggiunto

---

<sup>26</sup> Si sono già sottolineate tali difficoltà: *amplius* § 2.4.1. In dottrina si veda per tutti P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 471 ss; A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 233 ss.

<sup>27</sup> Per un'analisi completa dell'articolato, cfr. Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2014, n. 19, cit., p. 17 ss.

<sup>28</sup> Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", in *GU* n. 124 del 30-5-2015.

<sup>29</sup> Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 gennaio 2013, in *www.giustizia.it*.

di Milano, Francesco Greco; il gruppo termina i propri lavori nell'aprile dello stesso anno, presentando una relazione conclusiva<sup>30</sup>.

Dopo un'iniziale ampio *excursus* sulle finalità repressive delle due norme prese in considerazione, art. 648-*bis* e art. 648-*ter*, e sulle problematiche complessive del sistema penale nazionale<sup>31</sup> viene suggerita l'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, precisando che con tale termine è da intendersi, non solo la condotta di chi, dopo aver compiuto in completa autonomia il reato-presupposto, provvede autonomamente a "ripulirne" i proventi, ma anche la condotta dello stesso "riciclatore" il quale, prima di porre in essere materialmente il riciclaggio, apporta un contributo rilevante alla realizzazione del reato-presupposto commesso da altri<sup>32</sup>.

La relazione evidenzia, inoltre, le difficoltà dogmatiche connesse alla soppressione della clausola di riserva: vengono infatti riportate talune elaborazioni dottrinali quali la teoria del *post factum*, secondo cui il riciclaggio sarebbe «la naturale prosecuzione degli stessi reati presupposto» e non avendo «un autonomo disvalore» sarebbe «assorbito nella fattispecie del reato-presupposto», ovvero la problematica inerente il

---

<sup>30</sup> Si veda la *Relazione del Gruppo per lo studio dell'autoriciclaggio*, Ministero della Giustizia, 23 aprile 2013, reperibile in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>31</sup> Testualmente: «i reati sinora utilizzati nella prassi giudiziaria per contrastare fenomeni di depauperamento o dissipazione sociale, come l'appropriazione indebita o la truffa, appaiono privi di sostanziale effettività», *Relazione del Gruppo per lo studio dell'autoriciclaggio*, cit., in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>32</sup> Testualmente: «... la condotta tipica non solo di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultarne i proventi per investirli e/o immetterli in attività produttive o finanziarie, senza avvalersi dei servizi di riciclaggio prestati da un soggetto terzo "riciclatore"; ma anche la condotta dello stesso soggetto "riciclatore" il quale, prima di prestare i "servizi" di riciclaggio, apporta un contributo rilevante al compimento del reato presupposto, concorrendo quindi in quest'ultimo con l'autore principale», *Relazione del Gruppo per lo studio dell'autoriciclaggio*, cit., in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).



c.d. *ne bis in idem* sostanziale, ovvero ai principi del *nemo tenetur se detegere*, ovvero alla necessità, più volte richiamata, di assoggettare l'autore del reato-presupposto all'irrogazione di una pena quanto più possibile correlata alla gravità di quest'ultimo<sup>33</sup>. La Commissione reputa comunque di poter superare tali difficoltà «attraverso una corretta formulazione della norma incriminatrice». La Commissione, ricordando come i fatti di autoriciclaggio costituiscano, in considerazione delle crescenti dimensioni e del grave impatto distorsivo sull'economia, «una nuova e diversa condotta, connotata da un autonomo e grave disvalore» e siano quindi meritevoli di autonoma sanzione, procede all'illustrazione di due differenti proposte di riforma, che si vuole qui, per chiarezza e completezza, riprodurre:

## CAPO II-BIS - DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE

## ECONOMICO E FINANZIARIO.

ART. 517-sexies – Riciclaggio.

Ipotesi 1	Ipotesi 2
<p>«1. È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo ostacolare</p>	<p>«1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.</p>

<sup>33</sup> Teorie dogmatiche qui brevemente accennate saranno oggetto di più approfondita analisi successivamente nel proseguo della trattazione, cfr. § 3.3.

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto».

2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la

disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto. Gli articoli 648bis e 648ter del codice penale sono abrogati».

Appare immediatamente evidente il recupero delle soluzioni avanzate dal già considerato d.d.l. Grasso, per cui la Commissione sceglie, non solo di inserire le fattispecie di riciclaggio e «autoriciclaggio» in un “nuovo” art. 517-*sexies* c.p. (da collocarsi in un inedito Capo II-*bis* del Titolo VIII, dedicato alla tutela dell’ordine economico e finanziario<sup>34</sup>) ma anche, in un’ottica di semplificazione, di “fondere” il riciclaggio e il reimpiego in un’unica autonoma fattispecie<sup>35</sup>.

Come sopra accennato, la Commissione prospetta due ipotesi alternative di riforma: la prima si estrinseca nella previsione di un’unica autonoma fattispecie – inclusiva di riciclaggio e reimpiego – tramite la soppressione della clausola di riserva attualmente vigente; la seconda, invece, immagina una fattispecie di riciclaggio-reimpiego, al cui interno siano però distinte le ipotesi «ordinarie» (commesse da soggetti terzi

---

<sup>34</sup> F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico*, cit., p. 21. L’istituzione di un apposito capo valorizza la dimensione fraudolenta delle operazioni e sposta «il baricentro del disvalore» sugli effetti distorsivi della concorrenza.

<sup>35</sup> Testualmente: «all’esito di una riflessione criminologica (...), le condotte di sostituzione e trasferimento di cui all’art. 648-*bis* c.p. e quella di investimento di cui all’art. 648-*ter* c.p., (...) sembrano piuttosto essere riconducibili a un’unica più ampia condotta, consistente nel compiere operazioni volte a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di beni o denaro o altre utilità allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l’investimento. In questi termini, pertanto, le due fattispecie rappresenterebbero due aspetti dello stesso fenomeno e potrebbero opportunamente essere ricondotte nell’alveo di un’unica fattispecie». In questi termini *Relazione del Gruppo per lo studio dell’autoriciclaggio*, cit., in *www.giustizia.it*. In argomento anche F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmissione della liquidità illecita nel circuito economico*, cit., *ibidem*.

riciclatori estranei alla realizzazione del fatto presupposto, comma 1) da quelle di «autoriciclaggio» o «auto-impiego» di proventi propri: in tale ultimo caso si prevede che siano penalmente rilevanti le sole condotte commesse con finalità speculative, economiche o finanziarie ovvero di impiego nelle medesime attività (comma 3). Entrambe le proposte contemplano il mantenimento del presente trattamento sanzionatorio (reclusione da quattro a dodici anni) con, tuttavia, un sensibile aumento della pena pecuniaria (nella prima ipotesi, da euro 5.000 a 50.000; nella seconda, da euro 10.000 a 100.000).

#### 3.2.4. Commissione ministeriale Fiandaca.

Nel giugno del 2013 viene istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia una Commissione<sup>36</sup>, presieduta dal professor Fiandaca, incaricata di predisporre una proposta di interventi in tema di criminalità organizzata. Con riferimento al diritto penale sostanziale, il gruppo di studio riconosce come «meritevoli di particolare attenzione, ai fini di un potenziale intervento riformatore, tre aree criminose, corrispondenti, precisamente, alle fattispecie incriminatrici dell'associazione mafiosa, dello scambio elettorale politico-mafioso e del riciclaggio»<sup>37</sup>. La relazione evidenzia le problematiche dogmatiche<sup>38</sup> derivanti dalla soppressione della clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") e, proprio con riferimento a tale eventualità,

---

<sup>36</sup> La Commissione è istituita con D.M. del 10 giugno 2013 dall'allora Ministro della Giustizia Cancellieri; il decreto è consultabile in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>37</sup> Si veda la *Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata*, p. 5 ss., in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>38</sup> Testualmente: «a) evitare ingiustificati aggravati sanzionatori; b) verificare la persistente tenuta del principio *nemo tenetur se detegere*; c) tener conto del principio – pur non incontrovertito – del *ne bis in idem* sostanziale». In questi termini, *Relazione*, cit., p. 6 ss.

sottolinea l'estrema divergenza di opinioni in seno alla Commissione; tuttavia, la totalità dei commissari definisce proposito comune l'esigenza di «evitare che l'attribuzione di rilievo penale all'autoriciclaggio si traduca in un intollerabile incremento sanzionatorio per l'autore del reato-presupposto». In questo senso si è quindi ritenuto opportuno proporre «un trattamento penale differenziato in senso mitigativo per i casi in cui il soggetto riciclatore risulti altresì autore del – o concorrente nel – reato originario»<sup>39</sup>.

Il nuovo testo dell'art. 648-bis c.p., così come predisposto dalla Commissione, è, per completezza espositiva, di seguito riportato:

ART. 648-bis – Riciclaggio.

- «1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque compie atti od operazioni in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione dei proventi di un delitto doloso. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denaro, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.
2. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
3. Nei confronti della persona che ha commesso o ha concorso a commettere il delitto da cui derivano i proventi si applicano la reclusione da tre a sei anni e la multa da (...) a (...). Ai concorrenti estranei a tale delitto si applicano le pene di cui al primo comma.

---

<sup>39</sup> Vedi comma 3 della proposta di riforma. Si prevede espressamente una pena autonoma, in misura sensibilmente ridotta (reclusione da tre a sei anni), nei confronti del soggetto, autore del riciclaggio, che sia stato precedentemente autore o co-autore del reato-presupposto. In questo modo si conciliano due opposte esigenze: da un lato quella di giungere ad un'autonoma incriminazione del «autoriciclaggio»; dall'altro quella di impedire che tale previsione determini in un eccessivo e smisurato aggravio di pena per il medesimo soggetto già colpito dalla sanzione per il reato-presupposto.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.
5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.
6. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art.648».

È interessante notare come il gruppo di studio preliminarmente evidenzi «l'inaccettabile indeterminatezza, amplificata dalla lettura giurisprudenziale, della condotta di chi "sostituisce o trasferisce" denaro o altra utilità»<sup>40</sup>. In quest'ottica appare pregevole la proposta della Commissione di introdurre, al comma primo, la locuzione «*in concreto idonei ad ostacolare l'identificazione...*», contribuendosi così ad una più netta definizione della condotta e della sua portata lesiva.

La Commissione prende altresì in considerazione l'eventualità di prevedere un esplicito riferimento alle utilità che derivino al reo dall'indebito risparmio d'imposte; tuttavia il dibattito dottrinale in merito, che si è già affrontato in precedenza, non offre unanimità di posizioni, per cui si preferisce un'indicazione di carattere definitorio, non risolutiva, «anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale», inserita nell'ultima parte del primo comma, omettendo un riferimento esplicito alle ipotesi di risparmio d'imposta.

Non sfugge ad un occhio attento l'introduzione, all'aggravante *ex* quarto comma, dell'inciso «ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria». Si è già rilevato come, tuttavia, di tale aggravante fosse stata

---

<sup>40</sup> Vedasi *Relazione*, cit., p. 7.

oramai offerta un'interpretazione estensiva<sup>41</sup>; il *novum* ha sicuramente il pregio di indicare apertamente tale esegesi.

Il progetto di riforma inserisce infine una misura premiale in favore di «chi abbia fornito collaborazione alle indagini o abbia dato prova di una rescissione del legame con il sodalizio criminoso».

La Commissione, oltre alle proposte sin qui illustrate, ha raccomandato anche una riforma della fattispecie di c.d. «reimpiego» dei proventi illeciti, di cui all'art. 648-ter c.p. L'intervento suggerito ha una duplice finalità: *in primis*, come già per il reato di riciclaggio, l'estensione della punibilità anche all'autore del delitto-presupposto (rendendo quindi punibile il c.d. «auto-impiego»); in secondo luogo, in un'ottica di ridefinizione del fatto tipico e del bene giuridico tutelato, si propone di circoscrivere la punibilità ai soli fatti di impiego dei proventi «in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura»<sup>42</sup>. Si riporta, sempre per completezza, il testo del riformulato art. 648-ter c.p., così come proposto dalla Commissione:

ART. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

«1. Fuori dai casi previsti dall'art. 648 e 648 bis, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque impiega in attività speculative o imprenditoriali, di qualsiasi natura, i proventi di un delitto doloso, conoscendone la provenienza. Ai fini del presente articolo, per proventi si intendono denari, beni o altre utilità, anche ottenute o ricavate da un delitto tributario o doganale.

---

<sup>41</sup> *Ex multis*, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 465.

<sup>42</sup> Viene ravvisato «nell'investimento in siffatte attività l'effetto distorsivo provato dall'utilizzazione di denaro di provenienza illecita nell'attività economica», *Relazione*, cit., p. 10. È proprio la lesione dell'ordine economico quindi che realizza l'autonomo disvalore del fatto di reimpiego.

2. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a sei anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di una professione ovvero nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.
4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.
5. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'art. 648».

### *3.2.5. Recenti proposte di riforma.*

Prima di analizzare nel dettaglio il d.d.l n. S 1642, approvato definitivamente dal Senato nel dicembre 2014 e tradotto in l. n. 186/14, si vogliono qui brevemente considerare le proposte di riforma pervenute all'attenzione del Parlamento nell'ultimo anno.

Tra queste, la proposta ad iniziativa dell'on. Bruno, presentata nel marzo 2014<sup>43</sup>, riprendendo le soluzioni avanzate dai primi d.d.l esaminati, disciplina l'abrogazione della clausola di riserva dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. Medesima impostazione è adottata successivamente dal d.d.l presentato al Senato dall'on. Lumia (e altri)<sup>44</sup> nel maggio 2014.

---

<sup>43</sup> D.d.l. recante "Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio, nonché disposizioni concernenti gli obblighi antiriciclaggio a carico degli agenti in attività finanziaria", consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it), Att. Parl., AC/2176.

<sup>44</sup> D.D.l. recante "Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio", Att. Parl. Sen., XVII Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2014, n. 657, in [www.senato.it](http://www.senato.it).



Segue il d.d.l Airola (e altri)<sup>45</sup>, del giugno 2014, che invece ne riscrive integralmente il testo, “fondendo” le due figure di reato in un’unica disposizione.

Degno di nota è anche il d.d.l n. C 2166 ad iniziativa dell’on. Ferranti (e altri firmatari) del marzo 2014<sup>46</sup>. La proposta, riprendendo il lavoro svolto dalle due citate Commissioni di studio, sceglie di mantenere la suddivisione delle due fattispecie di riciclaggio e reimpiego e la loro collocazione sistematica e ridefinisce i profili delle condotte attraverso l’introduzione del riferimento all’idoneità “concreta” di queste ad ostacolare l’identificazione dell’origine dei proventi delittuosi.

### 3.3. Soggetto agente – le teorie dogmatiche circa la clausola di riserva.

Venendo ora all’analisi del testo vigente dell’art. 648ter.1, si è voluto intenzionalmente differire l’esame relativo al soggetto attivo poiché questo costituisce, nell’ottica della presente trattazione, elemento di cruciale importanza: la differenza macroscopica fra le due ipotesi – riciclaggio e autoriciclaggio – sin qui considerate risiede infatti nell’espunzione, dal “neonato” art. 648ter.1. c.p., della c.d. clausola di riserva «fuori dei casi di concorso».

La dottrina ritiene che il riciclaggio si configuri quale reato comune, a *soggettività ristretta*<sup>47</sup>: il legislatore ha infatti previsto che il reato possa

---

<sup>45</sup> D.d.l. recante “Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio”, Att. Parl. Sen., XVI Legislatura, D.d.l. 19 giugno 2014, n. 846, in *www.senato.it*.

<sup>46</sup> D.d.l. recante “Modifica degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di autoriciclaggio”, Att. Parl. Cam., XVII Legislatura, 6 marzo 2014, n. 2166, in *www.camera.it*.

<sup>47</sup> In argomento, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 429 ss.; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 87 ss.; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 281 ss.; L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio*, cit., p. 56 ss; R.

essere commesso da chiunque, purché questi non abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione del reato-presupposto<sup>48</sup>.

Tale clausola di riserva è stata oggetto per lungo tempo di analisi teoriche, tese a produrre esegesi in grado di individuarne i peculiari confini applicativi. Tali orientamenti dottrinali hanno, a grandissima maggioranza, mosso ampie critiche<sup>49</sup> alla scelta di politica criminale del legislatore, che ha lasciato, sino al primo gennaio 2015, data di entrata in vigore della l. 186/ 2014, prive di sanzione penale le condotte di autoriciclaggio.

Tra le diverse tesi<sup>50</sup> è tuttora meritevole di menzione quella tradizionale secondo cui tale clausola di riserva integrerebbe un elemento costitutivo della fattispecie, un presupposto negativo della condotta, consistente appunto nel «non aver partecipato al reato-presupposto»<sup>51</sup>, indicativo di un preciso apprezzamento del diverso disvalore del fatto. A tale impostazione, fortemente minoritaria in dottrina<sup>52</sup>, sono state presentate tuttavia critiche insuperabili: su tutte, il profilo per cui

---

ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 809 ss.; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, p. 233 ss.

<sup>48</sup> Lo schema normativo è quindi costruito sulla *alterità* soggettiva fra autore del delitto presupposto ed autore del riciclaggio; cfr. in proposito R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2014, p. 685.

<sup>49</sup> S. FAIELLA, *Il riciclaggio*, cit., p. 281, parla, in proposito, della «più grave delle lacune rinvenibili nella vigente disciplina del delitto di cui all'art. 648-bis c.p.». Secondo l'Autore si tratterebbe di «una vera e propria promessa di impunità che il legislatore accorda all'autore del fatto fonte».

<sup>50</sup> Per una esame approfondito delle teorie qui esposte, si rinvia ai contributi di A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo* (nota a Cass. sez. II pen., 14 di-cembre 2009, n. 47375) in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, 3, 1289 ss.; V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2013, p. 828 ss.; A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 1449 ss.

<sup>51</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 1999, p. 432.

<sup>52</sup> Tesi sostenuta da F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 273.

l'estraneità al reato-presupposto non sembra possa contribuire in alcun modo a definire il disvalore complessivo della condotta; si tratta evidentemente di un elemento del tutto estraneo alle valutazioni inerenti la lesività dei beni giuridici tutelati<sup>53</sup>.

Un'ulteriore tesi, attualmente prevalente, riconduce l'inciso «fuori dei casi di concorso nel reato» ad una causa di esclusione della punibilità, frutto di una precisa scelta di politica criminale del legislatore; tale peculiare lettura applicherebbe, in ossequio al *ne bis in idem* sostanziale, i principi di consunzione e del *post factum* non punibile<sup>54</sup>. Il riciclaggio si porrebbe cioè come naturale prosecuzione dell'originaria condotta criminosa, la quale ne assorbirebbe per intero il disvalore, rendendo la successiva condotta riciclatoria una mera attività *post delictum* sostanzialmente irrilevante<sup>55</sup>. L'assoggettamento a pena per riciclaggio dell'autore del reato-presupposto costituirebbe, secondo tale tesi, una

---

<sup>53</sup> In argomento, L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 53 ss. A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1289 ss. L'Autore sottolinea che «non si riesce a sostenere che l'assenza di un pregresso coinvolgimento nel reato-presupposto partecipi in modo essenziale al disvalore del riciclaggio».

<sup>54</sup> In tema, G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., p. 233; R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, cit., p. 809; P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 429-430; G. PECORELLA, voce *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, 1989, p. 370; V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona*, cit., p. 832.

<sup>55</sup> Il riciclaggio costituirebbe una forma di *post factum* non punibile, in quanto «rappresenta il naturale sbocco della condotta delittuosa originaria, da cui derivano i proventi impiegati nel riciclaggio, finalizzata all'ottenimento e al consolidamento dell'originario profitto, perseguito con il reato-presupposto», G. M. SOLDI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen. (aggiornamento)*, Torino, 2011, p. 496; In argomento anche L.D. CERQUA, *Il delitto di riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 57; F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2014, p. 861; G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, cit., *ibidem*; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 352. In generale, sulla consunzione e il *post factum* non punibile, nella manualistica, per tutti: G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, IV ed., Milano, 2012, pp. 458 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, VII ed., Padova, 2011, pp. 475-476.

duplicazione del trattamento sanzionatorio relativo ad un unico fatto, violando il principio del *ne bis in idem* sostanziale. Su tale linea di pensiero si attesta anche la giurisprudenza di legittimità: «non si dubita, in linea di principio, che il concorrente nel reato-presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel *post factum* non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648-bis c.p., come già nell'art.648 c.p.»<sup>56</sup>.

Anche tale ultima impostazione sulla *ratio* della clausola di riserva non sembra tuttavia immune da critiche: innanzitutto è senz'altro opinabile non solo che riciclaggio e delitto-presupposto costituiscano “unico fatto storico”, ma anche che il *post factum* costituisca principio del nostro diritto penale<sup>57</sup>; inoltre è bene non dimenticare che la condotta successiva, per esser trattata come *postfatto non punibile*, dovrebbe limitarsi – nella “normalità della successione”<sup>58</sup> – a continuare l'offesa già perpetrata dalla condotta presupposto. Ciò evidentemente non accade nell'ipotesi qui considerata: è indubitabile che il riciclaggio, infatti, offenda beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente già compromessi dal reato-base, e che quindi, sussistendo un eterogeneità di beni tutelati<sup>59</sup>, la punizione del

---

<sup>56</sup> Così Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432. In argomento A. COSSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo*, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 3647.

<sup>57</sup> *Amplius* R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 686; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 300 ss. il quale ritiene che ipotesi di *post factum* possano essere individuate in altre figure criminose; l'Autore suggerisce l'esempio dell'uso di atto falso (art. 489 c.p.), naturale evoluzione del reato di falso (art. 476 c.p.); *Contra*, V. VASSALLI, *Antefatto non punibile, post-fatto non punibile*, in *Enc. Dir. II*, Milano, 1958, p. 517, il quale esclude «la possibilità di una vera e propria teoria dell'antefatto e del postfatto non punibili nel nostro diritto...».

<sup>58</sup> V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona*, cit., p. 833.

<sup>59</sup> Parla di «eterogeneità di beni giuridici tutelati» anche R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 686.

reato-presupposto non possa in alcun modo “consumare” il disvalore dell’altro (il riciclaggio)<sup>60</sup>; nell’ottica appena delineata non può, quindi, ragionevolmente sostenersi che il riciclaggio costituisca un *post factum*.

Alle due tesi suesposte se ne aggiunge una terza, che, mutuando alcuni aspetti delle precedenti, ritiene la clausola in parola un’applicazione del principio di sussidiarietà, teso a prevenire un concorso apparente di norme<sup>61</sup>; tale principio determinerebbe l’esclusione di responsabilità per il secondo reato (il riciclaggio), da considerarsi appunto sussidiario rispetto al primo (il reato-presupposto). Pur ammettendosi l’esistenza del principio di sussidiarietà<sup>62</sup>, questo presupporrebbe una gerarchia tra norme incriminatrici che convergono su un medesimo fatto e sanzionano gradi diversi di un’offesa ad uno stesso bene, per cui l’una si collocherebbe in posizione superiore all’altra in ragione dell’intensità di tutela dell’interesse protetto<sup>63</sup>. A ben vedere tuttavia una relazione siffatta non

---

<sup>60</sup> A.M. DELL’OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1285; A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., p. 1454; M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, Torino, 2008, p. 151 ss. secondo cui «ben difficilmente la fattispecie di riciclaggio può essere inquadrata fra i tipici casi di *post factum*. [...] non si può parlare di abbinamento fra loro di due aspetti di una medesima vicenda concreta, oppure di due vicende intimamente collegate l’una all’altra anche se distinte; insomma non vi è in questo caso quella fondamentale unità di disvalore oggettivo e soggettivo che sta alla base di una unicità di valutazione giuridica».

<sup>61</sup> Così Cass. pen. sez. II, ud. 06-11-2009, n. 47375, cit. Un richiamo alla sussidiarietà si rinviene anche in S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 233; R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 685; A.M. DELL’OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato-presupposto*, cit., p. 1283.

<sup>62</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 28 ottobre 2010, n. 1235. La Suprema Corte ha manifestato talune perplessità nell’ammettere l’autonomo riconoscimento del principio di consunzione-sussidiarietà, che secondo l’esegesi della Suprema Corte dovrebbe essere utilizzato «ad integrazione o conferma delle conseguenze applicative del principio di specialità».

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063 secondo cui tale rapporto può sussistere solo fra norme che tutelano uno stesso bene. Il principio di sussidiarietà «è applicabile quando due fattispecie criminose sanzionino due comportamenti diversi che offendano stati o gradi diversi dello stesso bene, uno più gravemente, e l’altro in misura

può instaurarsi tra riciclaggio e reati-presupposto: «se proprio si dovesse immaginare una scala gerarchica, verosimilmente dovrebbero ritenersi prevalenti gli interessi tutelati dalla repressione del riciclaggio»<sup>64</sup> se non altro poiché è la sanzione prevista per il riciclaggio ad essere molto più severa rispetto a quella individuata per i delitti-presupposto meno gravi. Non può, quindi, accettarsi l'evidente contraddizione logica insita nell'applicazione del principio di sussidiarietà-consumzione; si determinerebbe una situazione paradossale di inversione di *prius* e *posterius* per cui a soccombere sarebbe la norma consumante, il riciclaggio, fattispecie più grave ed offensiva, in favore di delitti-presupposto, che, sanzionati con meno rigore, non potrebbero di certo esaurire il disvalore complessivo della vicenda criminosa<sup>65</sup>.

Al netto delle teorie dogmatiche illustrate, appare chiara la finalità perseguita del legislatore: introdurre una specifica causa soggettiva di esclusione della punibilità per tutti quei soggetti che abbiano precedentemente realizzato (o concorso a realizzare) il reato-presupposto<sup>66</sup>. La scelta del legislatore parrebbe essere stata imposta da ragioni di mera opportunità, peraltro difficilmente individuabili<sup>67</sup>, per cui,

---

minore, cosicchè il secondo fatto- reato rimane assorbito nel primo». In dottrina A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1283; R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>64</sup> A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1284.

<sup>65</sup> In questi termini, A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1285; L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 54; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 233; R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 686 secondo cui «la consumzione va naturalmente negata quando il reato che dovrebbe essere assorbito preveda una pena più grave».

<sup>66</sup> Sostiene la teoria della causa personale di esclusione della pena S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 236. In tal senso anche R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., *ibidem*.

<sup>67</sup> Manifesta le proprie perplessità circa tale conclusione, A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1290.

rinunciandosi in questi anni a punire l'autoriciclaggio, è stata compiuta una *scelta di politica criminale*<sup>68</sup>.

Nonostante le rilevate perplessità circa la clausola in esame, è da riconoscere il rigore nell'atteggiamento della giurisprudenza di legittimità<sup>69</sup>, che, nel pieno rispetto del supremo principio di legalità, ha di volta in volta neutralizzato i tentativi giuridici di limitazione e/o aggiramento della clausola di riserva<sup>70</sup>.

In una recente pronuncia la Suprema Corte conferma tale rigoristico orientamento sostenendo che «colui che ha commesso il reato-presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio, essendo del tutto irrilevanti le modalità [...] con le quali sostituisca o trasferisca il provento del reato-presupposto: *questo è quanto dispone l'art. 648-bis cod. pen. e a tale norma occorre attenersi, almeno finché non venga introdotto il reato di autoriciclaggio*»<sup>71</sup>.

Appare, tuttavia, doveroso sostenere come il “privilegio di autoriciclaggio” abbia costituito un «vantaggio ingiustificato ed ingiusto»

---

<sup>68</sup> R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 686; A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto*, cit., p. 1289 secondo il quale «le tesi che leggono la clausola di riserva come [...] causa di non punibilità non possono dirsi del tutto appaganti e idonee a fornire soluzioni realmente soddisfacenti e immuni da censure».

<sup>69</sup> Tra le pronunce più recenti della Suprema Corte si segnalano: Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432; Cass. pen., sez. II, 11 febbraio 2009, n. 6561; Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375; Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2013, n. 9226, con nota di V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio per interposta persona*, in *Dir. Pen proc.*, 2013, p. 828 ss.

<sup>70</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 58.

<sup>71</sup> Cass. pen., Sez. 2, ud. 23 gennaio 2013, n. 9226, cit., con nota di N. MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui*, in *Giurisprudenza italiana*, 2013, p. 2336 ss. L'Autore nota come la decisione ribadisca «l'attuale impossibilità di punire autore e concorrenti nel reato presupposto per le condotte di riciclaggio poste in essere con riferimento ai proventi del delitto cui hanno partecipato». In argomento anche R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 690-691.

di notevole rilevanza<sup>72</sup>, e prodotto un effetto negativo molto amplificato se si considera la situazione paradossale generata, per cui il riciclatore, effettuata una veloce valutazione in termini di “convenienza”, riteneva preferibile dichiararsi colpevole di concorso nel reato-presupposto, evitando così la condanna, spesso assai più gravosa, per riciclaggio<sup>73</sup>. Si era inoltre costretti a pervenire all’infelice conclusione che il crimine “pagasse”, in quanto il riciclaggio costituiva *de facto*, a causa della clausola di riserva, un *bonus* d’impunità per l’autore del delitto-presupposto<sup>74</sup>. Alla luce del bene giuridico tutelato sembra ancora potersi affermare che i fatti di riciclaggio e reimpiego siano connotati da grave autonomo disvalore, per cui è del tutto irragionevole ritenere che la sanzione per il fatto di riciclaggio possa essere “assorbita” da quella, tendenzialmente meno severa, prevista per il delitto-presupposto<sup>75</sup>.

Tali ampi margini d’impunità, privi di qualsiasi giustificazione, hanno spinto quindi la maggior parte degli operatori del diritto a sostenere

---

<sup>72</sup> In questi termini F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, cit., p. 867; R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 694.

<sup>73</sup> F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, cit., p. 869. È oltremodo evidente che il soggetto, posto di fronte alla “scelta” tra una pena (maggiore), in caso di condanna per riciclaggio, e una pena (minore) in caso di condanna per concorso nel reato-presupposto, preferisca il trattamento sanzionatorio più lieve e sia quindi incentivato a confessare il concorso nel reato-presupposto, anche qualora, nella realtà dei fatti, ne fosse totalmente estraneo.

<sup>74</sup> In questi termini F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, cit., p. 877.

<sup>75</sup> Con riferimento al principio di consunzione, vedi *supra*. Si consideri altresì, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. Unite, 9 maggio 2001, n. 23427 secondo cui il principio «postula che la considerazione abbinata delle vicende tipiche sia resa oggettivamente evidente e detta risultanza non può che essere individuata nella *maggiore significatività della sanzione inflitta per il reato consumante o assorbente*».



l'opportunità di introdurre nell'ordinamento il delitto di autoriciclaggio, attraverso la soppressione della clausola di riserva<sup>76</sup>.

Altri, al contrario, hanno sollevato aspre critiche, paventando conseguenze preoccupanti sostenendo che l'art. 648-*bis* c.p., privato della clausola di riserva, assurgerebbe a «pressoché automatica causa di aggravamento della responsabilità, indipendente dal disvalore rinvenibile nell'impiego del bene o dagli effetti ad esso ricollegabili. In tale prospettiva, quasi tutti i reati, e in particolare quelli contro il patrimonio, andrebbero letti come se alla cornice di pena in essi prevista si associasse inevitabilmente l'ulteriore pena del riciclaggio: esito, questo, forse da taluni apprezzabile sul piano della prevenzione generale ma certamente disastroso per la razionalità del sistema, anche alla luce della severità delle pene applicabili»<sup>77</sup>.

Tale posizione critica, che riconduce il reato all'alveo del *ne bis in idem* sostanziale<sup>78</sup>, non è certamente priva di fondamento, anche considerato che il riciclaggio si pone ormai come “fenomeno naturale”, conseguenza

---

<sup>76</sup> Si osservino in merito i molteplici d.d.l. esaminati in precedenza, § 3.2.1. In dottrina, *ex multis*, A. COSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo*, cit., p. 3648. L'Autrice auspica fortemente l'eliminazione del c.d. privilegio di autoriciclaggio.

<sup>77</sup> S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 236. In argomento anche A. COSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo*, cit., p. 3641; A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 87; M. NADDEO – D. MONTEMURRO, *Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un "privilegio" matematicamente sostenibile*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2011, p. 337.

<sup>78</sup> Il principio del *ne bis in idem* sostanziale costituisce il fondamento logico-giuridico di tutta la disciplina del concorso apparente di norme, che si realizza in presenza, relativamente a uno stesso fatto, di una convergenza apparente di norme (cfr. art. 15 c.p., «materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale»). In questa specifica ipotesi si attiva il presidio del *ne bis in idem* sostanziale, che impedisce l'applicazione di entrambe le norme. Si tratta di una valutazione di diritto penale sostanziale: si esige che l'autore del fatto sia punito una e una sola volta. *Amplius*, E. M. MANCUSO, *Il giudicato nel processo penale*, Milano, 2012, p. 454 ss.

necessaria dell'agire criminoso<sup>79</sup>. Tuttavia tali preoccupazioni sono state in definitiva superate dalla portata offensiva del fenomeno criminale «che costituisce non la semplice e naturale prosecuzione di un'attività criminosa, ma un momento centrale di quell'attività attraverso la reimmissione delle disponibilità illecite nel mercato legale»<sup>80</sup>. Si è, infatti, evidenziato come, attraverso una precisa e puntuale ridefinizione degli elementi costitutivi della norma incriminatrice, effettuata anche considerando gli apporti delle Commissioni Greco e Fiandaca, possano efficacemente individuarsi quei comportamenti che, costituendo certamente un *aliud* rispetto al delitto-presupposto, siano capaci di alterare il corretto funzionamento del mercato e siano quindi gravemente e autonomamente lesivi dell'ordine economico<sup>81</sup>; attraverso poi una sapiente graduazione della pena potrà pervenirsi ad una sanzione proporzionale all'offesa arrecata, in modo tale da evitare il paventato aggravamento ingiustificato di pena<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> *Ex multis*, M. THIONE, *Money laundering: analisi del fenomeno, normativa di riferimento e progetti in corso per l'introduzione del reato di "autoriciclaggio"*, in *Il Fisco*, 2008, 46 - parte 1, p. 8258 ss.

<sup>80</sup> Testualmente, A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 2, p. 137.

<sup>81</sup> A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 2, *ibidem*. Gli Autori rilevano che è proprio «l'esigenza di evitare l'alterazione del corretto funzionamento del mercato attraverso l'immissione di proventi illeciti nel circuito dell'economia legale [...] alla base del superamento del *ne bis in idem* sostanziale. Il legislatore, infatti, ravvisa nel reimpiego delle disponibilità illecite non una semplice prosecuzione di un'attività criminosa, ma un fatto sostanzialmente diverso ed autonomo rispetto al reato presupposto che può alterare il corretto funzionamento del mercato».

<sup>82</sup> Di tale avviso è L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 63. L'Autore esamina nel dettaglio la proposta di riforma Fiandaca, ritenendo che possa essere una valevole soluzione alle problematiche illustrate. In argomento anche A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, cit., p. 1455 e N. MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui*, cit., p. 2340, secondo il quale la «necessità di salvaguardare i principi generali dell'ordinamento in materia penale impone di formulare la nuova fattispecie con grande ponderazione rispetto a ciascuno dei suoi

### 3.4. Problematiche pratico-applicative: lamentata ineffettività della fattispecie.

Come attenta dottrina ricorda, è caratteristica comune all'esperienza dei diversi ordinamenti europei, e questo non è sicuramente un aspetto consolatorio, una generale ineffettività delle figure delittuose di riciclaggio<sup>83</sup>.

In questa sede, è sicuramente condivisibile, l'osservazione, mossa da taluni, secondo cui l'art. 648-bis c.p., ha costituito, negli ultimi anni, un ostacolo all'effettiva lotta al riciclaggio, finendo per colpire, come hanno dimostrato le applicazioni giurisprudenziali, quasi esclusivamente fenomeni di entità minore, quali, ad esempio, il c.d. «taroccamento» di veicoli<sup>84</sup>.

Le ragioni di tale «ipoeffettività» sono certamente molteplici: macroscopicamente evidente è la capacità di “adattamento” alle norme repressive da parte dei criminali, che, sfruttando gli strumenti forniti dall'evoluzione tecnologica, individuano e poi adottano modalità di riciclaggio sempre nuove<sup>85</sup>.

Di non secondaria importanza sono poi le difficoltà probatorie: la necessità, già rilevata, di accertamento del delitto-presupposto, da cui il

---

elementi costitutivi, individuando criteri selettivi delle condotte penalmente rilevanti in grado di garantire una netta distinzione tra atti effettivamente offensivi degli interessi economici di mercato e comportamenti che, in quanto esclusivamente finalizzati a godere dei proventi del reato commesso, rimangono inquadrati nella categoria giuridica del *post factum non punibile*. In senso analogo anche R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, cit., p. 694-695 e S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., 316 ss.

<sup>83</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 62; L. TROYER – S. CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., *ibidem*; S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio*, cit., p. 242.

<sup>84</sup> Del c.d. “taroccamento di veicoli” si è già discusso estensivamente, vedi *supra* § 2.4.6. In dottrina, per tutti, P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, cit., p. 448 ss.

<sup>85</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., *ibidem*.

denaro deve provenire, direttamente o indirettamente<sup>86</sup>; se quindi l'abbandono del *numerus clausus* dei delitti-presupposto ha certamente ridotto l'onere probatorio in capo all'accusa, non ha però aiutato a risolvere il problema della necessaria ricognizione sulla sussistenza del «fatto a monte»<sup>87</sup>.

Un altro aspetto, evidenziato da parte della dottrina, è la scarsa operatività della fattispecie, forse da attribuirsi alla configurazione assunta dalla norma, assimilabile e riconducibile ad una struttura «a clessidra», che presenta due “bulbi” di particolare indeterminatezza (il superiore, qualunque delitto non colposo, l'inferiore, l'eccessiva ampiezza delle condotte tipizzate), unite da un piccolo foro (la clausola di riserva) a «perenne rischio di occlusione»<sup>88</sup>.

Breve accenno merita la teoria dei c.d. “costi vivi”: la disorganicità dell'intervento penale (scarsa tipicità della fattispecie) comporterebbe costi economici e costi sociali. I primi sarebbero rappresentati dalla onerosità dei compiti di verifica e controllo posti a capo del sistema bancario-finanziario nel suo complesso (l'implementazione di tali controlli nelle strutture comporta sicuramente una spesa molto elevata); i secondi,

---

<sup>86</sup> Cass. pen, sez. VI, 6 aprile 1995, n. 9090: «In tema di riciclaggio la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da determinati delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la sostituzione siano di *derivazione delittuosa specifica*».

<sup>87</sup> Taluno ha ritenuto che tale *novum* legislativo abbia avuto conseguenze del tutto risibile, dal punto di vista processuale, risultando essere «più o meno come un “lampione per un ubriaco”: utile ad appoggiarsi più che ad illuminare». V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 65-66.

<sup>88</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering*, cit., p. 52; V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 57 ss. parla, in tal senso, di una fattispecie di riciclaggio ispirata ad un modello c.d. «alternativo» di incriminazione, contrapposto al modello «cumulativo», che non prevede la necessaria estraneità del “riciclatore” alla realizzazione del reato-presupposto.

invece, sarebbero riconducibili alla «scarsa aderenza alla realtà» della fattispecie criminosa, che determinerebbe la repressione, come si è visto, di condotte minori, spesso prive di qualsiasi idoneità dissimulativa del *paper trail*<sup>89</sup>.

È necessario, a parere dello scrivente, che dottrina e giurisprudenza si riappropriino di un'esegesi rigorosa e puntuale della norma, che rimetta al centro dell'attenzione l'occultamento della provenienza illecita dei beni come vero elemento essenziale, caratterizzante la fattispecie di riciclaggio; siffatta interpretazione perverrebbe, correttamente, ad escludere dall'ambito applicativo della norma tutti gli atti *neutri* – cioè tutte quelle condotte *incapaci* di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità – mentre verrebbero ad essere sanzionate a titolo di riciclaggio solamente quelle complesse manovre capaci di cancellare *effettivamente* le tracce dell'origine illecita della *res*<sup>90</sup>.

Taluno, ancora, rileva che il modo migliore per rendere più efficace ed effettiva la repressione è quello, paradossalmente, di ridurre la necessità di repressione: la prevenzione, in quest'ottica, è ritenuto essere lo strumento da preferire, perché permette di ridurre "a monte" il rischio. In questa prospettiva l'opzione più efficace sembra essere quella di coinvolgere nelle iniziative di prevenzione le persone giuridiche e gli enti collettivi, poiché è proprio attraverso lo schermo societario che si nascondono spesso le operazioni di riciclaggio<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> La teoria dei c.d. "costi vivi" è esposta da V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 66-67.

<sup>90</sup> In argomento, si osservi S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, cit., p. 301 ss.

<sup>91</sup> V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., p. 75. L'Autore ritiene che «trasparenza e meccanismi di prevenzione sembrano armi più efficaci della sanzione

Un'ultima considerazione deve essere rivolta, infine, alla *ratio puniendi* del riciclaggio che taluno ritiene essere differenziata in ragione del soggetto agente. Mentre, infatti, nell'ipotesi del riciclatore terzo, la finalità ultima della previsione incriminatrice sarebbe evitare che le operazioni intraprese rendano difficile, se non impossibile, la ricostruzione del *paper trail*, nell'ipotesi di riciclatore/autore del delitto-presupposto, il fine sarebbe impedire che questi possa trarre profitto dal proprio crimine. Viene quindi ipotizzata la superfluità di un'imputazione per autoriciclaggio, considerato che sequestro e confisca costituiscono già strumenti per prevenire la citata tensione criminalistica; l'autoriciclaggio, in questa impostazione, potrebbe configurare una aggravante del reato-presupposto<sup>92</sup>.

### 3.5. La fattispecie di autoriciclaggio: elementi peculiari.

Si è già ricordato in più occasioni che l'autoriciclaggio è punito, nell'ordinamento penale nazionale, a far data dal 1 gennaio 2015, giorno di entrata in vigore della l. n. 186/2014.

Si vuole qui, per chiarezza espositiva, riprodurre integralmente il testo dell'art. 3, comma 3, l. n. 186/2014, introduttivo dell'art. 648<sup>ter</sup>.1 c.p.:

#### Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le

---

penale, pericolosamente sbilanciata tra gli opposti eccessi dell'ineffettività e dell'ipereffettività».

<sup>92</sup> La teoria è di A.R. CASTALDO — M. NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., p. 249 ss.

altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Come si può evincere dal testo il legislatore sopperisce al vuoto sanzionatorio esistente, eliminando il tanto criticato “privilegio di autoriciclaggio”. Si è già notato, nel corso della presente trattazione, che taluni elementi costitutivi della fattispecie siano stati direttamente mutuati dal riciclaggio<sup>93</sup>. In questa sede, più che riproporre una analisi meticolosa del testo normativo, si preferisce indugiare in una riflessione sulle peculiarità che contraddistinguono il *novum*.

---

<sup>93</sup> Il riferimento è alla condotta materiale (cfr. § 2.4), all'elemento soggettivo (cfr. § 2.10), alle circostanze (cfr. § 2.9), già oggetto di esame *supra*.

Attenta dottrina nota in primo luogo l'autonoma offensività della fattispecie, che realizza un'offesa al mercato e alla concorrenza, "inquinandoli" con la reimmersione di capitali "sporchi" nell'economia legale: la finalità della norma, come si è già accennato, è impedire un'utilizzazione del provento illecito maggiormente offensiva, che espone a pericolo "l'ordine economico". La norma incriminatrice *ex art. 648ter.1 c.p.* rimarrebbe estranea alle problematiche inerenti il *ne bis in idem* sostanziale e la categoria del *post factum* non punibile, poiché le modalità della condotta – reimmersione nel circuito economico legale di disponibilità di provenienza criminosa tramite operazioni tali da ostacolarne l'individuazione dell'origine – descrivono un fatto strutturalmente e ontologicamente diverso dal reato-presupposto.

In linea classificatoria, il delitto *de qua* è stato qualificato come reato proprio, a soggettività ristretta *ex lege*, il cui soggetto attivo è individuato «per relationem rispetto alla commissione di un delitto-presupposto non colposo»<sup>94</sup>.

Per quanto concerne la condotta materiale, questa viene tratteggiata recuperando elementi propri delle fattispecie di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e reimpiego (art. 648-*ter* c.p.)<sup>95</sup>: è tuttavia eliminato il riferimento alle "altre operazioni", e l'offesa tipizzata è ancorata, tramite l'utilizzo dell'avverbio "concretamente", all'efficienza ostacolatrice dell'azione,

---

<sup>94</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 14. In senso analogo anche F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 12 e A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., p. 9.

<sup>95</sup> La fattispecie si ritiene appartenga alla categoria delle norme a più fattispecie o norme miste alternative, in cui le varie condotte descritte costituiscono sviluppi o fasi diverse di un'azione sostanzialmente unitaria. *Amplius*, A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 2, p. 137.



imponendosi un'esegesi rigorosa che escluda dal penalmente rilevante operazioni di «modesta o inesistente idoneità dissimulativa»<sup>96</sup>.

Dottrina più accorta non manca di rilevare talune «farraginosità» nella formulazione della norma: in particolare l'espressione «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative» sembrerebbe eccessiva poiché il requisito dell'economicità costituirebbe un *genus* ricomprendente di fatto le altre tre *species* menzionate<sup>97</sup>.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, vengono previste, allo scopo di graduare la risposta repressiva, due diverse cornici edittali, diversificate a seconda della pena prevista per il reato-presupposto.

Particolare attenzione deve essere riservata all'esimente di cui al quarto comma: «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Seppur contenga alcune imperfezioni letterali<sup>98</sup> tale clausola si ritiene abbia una funzione delimitativa del tipo poiché, definendo in negativo l'ambito di applicabilità della fattispecie, contribuisce evidentemente a descrivere le condotte non rilevanti<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> *Amplius*, supra, § 2.4.6 ovvero A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 2, p. 138.

<sup>97</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 9. F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 10-11 sottolinea il medesimo aspetto, pur evidenziando che questa ridondanza linguistica non conduce ad alcuna contraddizione interna.

<sup>98</sup> La locuzione "fuori dei casi" renderebbe incerto il rapporto tra regola ed eccezione. Sarebbe stato preferibile, secondo taluno, l'uso di una più semplice ed univoca espressione "in ogni caso non sono punibili". In argomento L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 10.

<sup>99</sup> F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 12; L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 11.

Altra dottrina, al contrario, la ritiene una mera espressione di un *favor* legislativo all'edonismo ed al piacere individuale, che sono beni individuali ritenuti, discutibilmente, più meritevoli di tutela, rispetto all'investimento in attività produttive, che invece è criminalizzato<sup>100</sup>. Si immaginino gli effetti perversi, difficilmente accettabili, cui si perverrebbe nel caso, per esempio, di un irresponsabile nipote che si impadronisca di consistenti somme e/o beni dell'anziana nonna mediante furto, truffa, circonvenzione<sup>101</sup>; se il giovane utilizza il profitto di tali reati per avviare una piccola attività artigianale sarà punito per autoriciclaggio, se invece destina tali disponibilità al consumo personale di droga andrà tranquillamente esente da tale pena<sup>102</sup>.

Non indifferenti saranno poi i problemi applicativi generati da un'interpretazione «analitica o sintetica» della clausola in parola. Si pensi, infatti, all'acquisto di un immobile in nota località balneare, effettuato non da una persona fisica ma da una società unipersonale, a cui l'autore del reato-presupposto abbia preventivamente conferito le disponibilità illecite. Ebbene qualora si adotti una lettura "analitica", difficilmente l'attività posta in essere esulerebbe dal penalmente rilevante: infatti verrebbe individuata una condotta, concretamente ostacolante, di sostituzione/trasferimento del denaro alla società, anche se finalizzata, in ultima istanza, al godimento personale; al contrario, adottandosi una

---

<sup>100</sup> In questi termini, F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. Pen. Cont.*, 10 dicembre 2014, p. 2 ss.

<sup>101</sup> Si ricorda che l'art. 649 c.p. individua una precisa causa di non punibilità inerente delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti.

<sup>102</sup> L'esempio, del tutto paradossale, ma certamente efficace, è proposto da F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*.

lettura “sintetica” e valorizzandosi la finalità di godimento/utilizzazione personale, si potrebbe escludere la rilevanza penale di tali operazioni.

Tuttavia un’esegesi siffatta determinerebbe un’espansione incontrollata dell’esimente, «giacché lo scopo della quasi totalità delle condotte autoriciclatorie si radica nel godimento del provento illecito»<sup>103</sup>; per evitare tale conseguenza paradossale ed irragionevole, si dovrebbe quindi preferire una lettura oggettivista del concetto di destinazione, per cui non è tanto la finalità perseguita dall’agente (la quale sarà sempre, in definitiva, di godimento) ma l’obiettivo utilizzo che del provento illecito viene effettuato. In ambito probatorio rimane ovviamente la difficoltà, incombente sull’imputato, di dimostrare, tramite allegazioni idonee, la finalità ultima di godimento/utilizzazione<sup>104</sup>.

Un’ulteriore difficoltà interpretativa verrebbe delineata dall’indeterminatezza della nozione di *personale*, predicato delle locuzioni “mera utilizzazione” e “godimento”: sicuramente incerte sono infatti le situazioni di utilizzazione/godimento *condiviso* con altri (cena con amici, acquisto autovettura per l’uso familiare, per citare alcuni esempi). Possono quindi delinearsi due filoni interpretativi, ai fini dell’applicazione pratica della clausola: il primo, che potremmo definire “*misanthropo*”, basato su un’esegesi rigorosa della lettera normativa, imporrebbe, ai fini di una non punibilità, una utilizzazione esclusivamente personale; il secondo invece, “*socievole*”, consentendo un utilizzo non strettamente unipersonale,

---

<sup>103</sup> L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 13.

<sup>104</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 14.

permetterebbe un'estensione a tali condotte "condivise" della non punibilità<sup>105</sup>.

Su un punto la dottrina è tuttavia concorde: l'acquisto di un immobile per uso personale è sicuramente un'operazione riconducibile all'ambito d'applicazione della clausola; tale attività costituirà invece delitto qualora l'agente, acquistato l'appartamento, lo conceda in locazione a terzi: si ritiene che questo possa avere un «effetto perturbatore», anche se remoto, sulle contrattazioni immobiliari, poiché l'"auto-riciclatore" sarebbe in grado di formulare proposte locative a prezzi più competitivi rispetto a quelli di mercato<sup>106</sup>.

Degno di nota è sicuramente il rapporto che l'autoriciclaggio potrebbe instaurare con gli illeciti di natura fiscale: di questo però si è già discusso e a tal sede si rinvia<sup>107</sup>.

Non è possibile poi sottrarsi ad una considerazione inerente il rischio, paventato da taluni, che l'autoriciclaggio funga da delitto-presupposto di sé stesso<sup>108</sup>. Si pensi, per esempio, ad un felice primo reimpiego dei proventi illeciti che produca plusvalenze: l'ulteriore reimpiego di queste determinerà un'ulteriore ipotesi di autoriciclaggio, e così via, in un «automatismo all'infinito» di «moltiplicazione del delitto»<sup>109</sup>. Sembrerebbe tuttavia corretto, e del tutto ragionevole, ridimensionare la rilevanza

---

<sup>105</sup> Le difficoltà interpretative sono state notate da F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 5-6, il quale si chiede, provocatoriamente, se esuli dall'applicazione della scriminante l'utilizzazione personale del provento illecito, che sia però accompagnata da un risvolto economico o di profitto.

<sup>106</sup> F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 13.

<sup>107</sup> Tale aspetto è stato approfonditamente analizzato nel § 2.7.2.

<sup>108</sup> Sottolinea tale rischio F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 4, il quale introduce altresì una efficace metafora riguardante gli «specchi processuali paralleli» innanzi ai quali l'autoriciclaggio si moltipicherebbe all'infinito.

<sup>109</sup> Testualmente A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., p. 7.

effettiva di una tale situazione: si è utilmente constatato infatti che tale “moltiplicazione” non dipenda da un «automatismo innescato dalla norma»<sup>110</sup> ma, al contrario, da una precisa scelta dell’agente, che, consapevole della propria molteplice illecita condotta, ne dovrà affrontare le conseguenze<sup>111</sup>.

Un’aggiuntiva problematicità è riconducibile ad un situazione del tutto particolare: sotto un profilo empirico, viene rilevato che, spesso, il soggetto terzo (riciclatore) necessita del contributo, quanto meno morale, da parte dell’autore del reato-presupposto. Si consideri quindi l’ipotesi paradossale di un riciclatore che concorra in autoriciclaggio. È assunto ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza che, in ipotesi di partecipazione al reato di soggetto con peculiare qualificazione personale, tutti i concorrenti rispondano della fattispecie propria, invece di quella comune<sup>112</sup>: quindi colui che ieri, in assenza di specifico delitto di autoriciclaggio, era autore di riciclaggio, oggi diventa concorrente in autoriciclaggio, e come tale destinatario di una sanzione meno severa<sup>113</sup>. Il rischio è di tutta evidenza: si assisterebbe ad una *interpretatio abrogans* delle fattispecie comuni, in “favore” della nuova e più mite incriminazione, con la conseguenza che all’imputato “converrebbe” dimostrarsi concorrente. In via di prima approssimazione le fattispecie di

---

<sup>110</sup> F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., p. 8.

<sup>111</sup> F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, cit., *ibidem*; A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti*, cit., *ibidem*.

<sup>112</sup> In tal senso, per tutti, F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte generale*, cit., pp. 550-551, secondo cui «l’intraneo deve realizzare egli stesso la condotta tipica del reato proprio solo nei casi di “reati esclusivi”, che per loro natura sono reati c.d. di mano propria o di attuazione personale, e, pertanto, non possono essere realizzati per interposta persona».

<sup>113</sup> Si consideri la differenza di cornici edittali: l’autoriciclaggio, nell’ipotesi più grave, è punito con la reclusione fino a 8 anni mentre riciclaggio ed il re-impiego con la reclusione fino a 12 anni.

riciclaggio e reimpiego potrebbero trovare applicazione, con un notevole sforzo esegetico, solo in limitate residuali ipotesi: condotte di sostituzione, trasferimento e reimpiego, *non idonee in concreto* ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene (ammesso e non concesso che il riciclaggio possa qualificarsi come reato di pericolo astratto), ovvero condotte riconducibili esclusivamente alle "altre operazioni". Una tale ipotesi tuttavia potrebbe comportare un ulteriore paradosso per cui nel tentativo di recuperare spazio applicativo alle fattispecie comuni verrebbero sanzionate con pena più grave condotte che effettivamente sono prive di reale efficacia dissimulativa<sup>114</sup>.

In considerazione delle riflessioni qui svolte la fattispecie di autoriciclaggio non è certamente esente da difetti e carenze. Il legislatore ha preferito, invece di pervenire ad una rivisitazione complessiva del contesto normativo, intervenire con misure essenzialmente rivolte al contrasto all'evasione fiscale, con la previsione di una c.d. *voluntary disclosure*, finalizzata in definitiva all'emersione dei capitali detenuti all'estero<sup>115</sup>.

La trama del disegno normativo è chiara: di fronte al rischio concreto che i capitali occultati vengano scoperti mediante le procedure di scambio

---

<sup>114</sup> *Amplius*, L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio*, cit., p. 15-16.

<sup>115</sup> Procedura di "collaborazione volontaria", che realizza una sorta di "pacificazione tributaria". Si consente, al contribuente, in relazione alle omesse dichiarazioni fiscali ed entro e non oltre il 30 settembre 2015, di collaborare spontaneamente presentando una autodenuncia di tutte le attività e gli investimenti costituite o detenute all'estero, e successivamente versare all'Erario quanto dovuto. L'adesione a questa procedura implica un effetto premiale di non poco conto: oltre ad una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative, si prevede la non punibilità per gli illeciti eventualmente commessi di cui agli art. 648-bis, 648-ter e 648ter.1 c.p. *Amplius*, E. PENCO, *Il nuovo reato di autoriciclaggio*, in *Studium Iuris*, 2015, 4, p. 384.

di dati bancari<sup>116</sup>, si prospetta al contribuente infedele una strategia di uscita con risvolti premiali che consentono di evitare più gravi incriminazioni.

Sarebbe tuttavia del tutto ingeneroso etichettare la recente riforma come complessivamente inutile o a saldo negativo: si è sottolineato, infatti, che la fattispecie denota indiscutibilmente taluni aspetti di pregio.

Sicuramente decisiva sarà la sfida costituita dall'applicazione pratica della norma, la sua capacità, cioè, di operare nel concreto delle aule di tribunale. Si è notato come la normativa penale di contrasto al *recycling* scontasse una preoccupante ineffettività<sup>117</sup>, da taluni attribuita proprio all'assenza di un'incriminazione specifica per autoriciclaggio. Non è certamente possibile valutare a priori la "capacità repressiva" di una norma: saranno solo il tempo e la prassi giudiziaria a poter valutare l'effettività pratica del *novum*.

---

<sup>116</sup> Si considerino gli accordi internazionali in tema di scambio di dati finanziari. Italia e Svizzera hanno siglato nel gennaio 2015 un accordo che, modificando il trattato bilaterale già esistente, consente lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Il 13 ottobre 2014 anche il Principato di Monaco ha aderito alla Convenzione OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, che prevede strumenti di collaborazione internazionale finalizzati – tra l'altro – allo scambio di informazioni. *Amplius*, E. PENCO, *Il nuovo reato di autoriciclaggio*, in *Studium Iuris*, 2015, 4, *ibidem*.

<sup>117</sup> *Supra*, § 3.4.

INDICE BIBLIOGRAFICO

AA. VV., *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A.Manna, Torino, 2000;

AA.VV., *Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, a cura di E. Cappa – L.D. Cerqua, Milano, 2012;

R. ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, diretto da F. Palazzo – C. E. Paliero, Torino, 2011, p. 805 ss.;

M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008;

M. ANGELINI, *Riciclaggio*, in *Dig. Disc. Pen. Agg.*, 2005;

F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, vol. I, XV ed., Milano, 2008;

M. F. ARTUSI, *A proposito del dolo nel delitto di riciclaggio* (Cass. pen., sez. II, n. 25960/2011), in *Giur.It.*, 2012, p. 1128 ss.;

M. F. ARTUSI, *Riciclaggio, delitto a forma libera* (nota a Cass. pen., sez. II, n. 35763/2010), in *Giur. It.*, 2011, p. 1628 ss.;

A. BALSAMO - C. LUCCHINI, *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in *Dir. Pen. Cont.*, 26 gennaio 2012;

E. BELLAVIA – P. GRASSO, *Soldi sporchi : come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, 2011;

R. BRICCHETTI, *Riciclaggio e auto-riciclaggio*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2014, p. 684 ss.;

F. BRIZZI – G. CAPECCHI – A. RINAUDO, *La reimmersione della liquidità illecita nel circuito economico ed il delitto di reimpiego tra prevenzione patrimoniale e giustizia penale: prospettive di futura armonizzazione*, in *ArchivioPenale.it*, 2014, p. 26 ss.;



A. CANO, *Problemi evolutivi e nuove prospettive in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 2324 ss.;

I. CARACCIOLI, *L'incerta definizione del reato di autoriciclaggio*, in *Il Fisco*, 2015, 4, p. 354 ss.;

A.R. CASTALDO – M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010;

A. COSSEDDU, *Riciclaggio: complessità di un "percorso" normativo*, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 3641 ss.;

A. D'AVIRRO – M. GIGLIOLI, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 2, p. 135 ss.;

A.M. DELL'OSSO, *Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo* (nota a Cass. sez. II pen., 14 dicembre 2009, n. 47375) in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2011, 3, p. 1275 ss.;

G. DONADIO, *Art. 648-bis*, in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. XII, *I delitti contro il patrimonio*, Libro II, Milano, 2010, p. 825 ss.;

M.DRAGHI, testimonianza del Governatore della Banca d'Italia innanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, *Problematiche connesse al riciclaggio nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 733 e collegati in materia di sicurezza pubblica*, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), 15 luglio 2008;

S. FAIELLA, *Riciclaggio* (postilla di aggiornamento), in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 2009;

S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009;

G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale, delitti contro il patrimonio*, vol II/2, Bologna, 2013;

- A. GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti fra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso (nota a Cass. pen., Sez. Un., n. 25191/2014)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 17 Settembre 2014;
- B. GILMORE, *Money Laundering: The International Aspect*, in *Hume Papers on Public Policy*, Edinburgh University Press, 1993, Vol. 1, No.2;
- G. M. FLICK, *Riciclaggio*, in *Enc. giurid. Treccani*, vol. XXXI, Roma, 1991;
- L. LA GRECA, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. Pen.*, 2010, 7-8, p. 2683 ss.;
- F. LA MANNA, *Autoriciclaggio: un privilegio da abolire*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2014;
- A. MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 1449 ss.;
- P. MAGRI, *I delitti di riciclaggio e reimpiego*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, vol. VII, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, tomo II, diretto da G. Marinucci – E. Dolcini, Padova, 2007, p. 419 ss.;
- E. M. MANCUSO, *Il giudicato nel processo penale*, Milano, 2012;
- V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2004, 1-2, p. 35 ss.;
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, IV ediz., Padova, 2012;
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, VII ed., Padova, 2011;
- V. MAGNINI, *La punibilità dell'autoriciclaggio realizzato per interposta persona (nota a Cass. pen. sez. II, n. 9226/2013)*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2013, p. 828 ss.;
- C. MAROZZA, *Problematiche connesse ai ritardi nell'attuazione dei trattati internazionali*, in [www.documenti.camera.it](http://www.documenti.camera.it);
- N. MENARDO, *Autoriciclaggio e utilizzo dell'errore altrui (nota a Cass. pen. sez. II, n. 9226/2013)*, in *Giur. It.*, 2013, p. 2336 ss.;

- F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 24 Dicembre 2014;
- M. NADDEO – D. MONTEMURRO, *Autoriciclaggio e teoria degli insiemi: un "privilegio" matematicamente sostenibile*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2011, p. 337 ss.;
- G. PECORELLA, voce *Denaro (sostituzione di)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. III, 1989, p. 366 ss.;
- G. PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991, p. 1220 ss.;
- E. PENCO, *Il nuovo reato di autoriciclaggio*, in *Studium Iuris*, 2015, 4, p. 381 ss.;
- N. PENELOPE, *Soldi rubati*, Milano, 2011;
- R. RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, p. 91 ss.;
- R. RAZZANTE, *Un riciclaggio tutto d'oro*, in *Gnosis - Rivista italiana di intelligence*, 2012, 2, p. 13 ss., reperibile in [www.gnosis.aisi.gov.it](http://www.gnosis.aisi.gov.it);
- R. RAZZANTE, *Tracciabilità e riciclaggio: binomio indissolubile tra gli art. 648-bis e ter c.p. e la recente entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio (nota a Cass. pen., Sez. II, ud. 9 ottobre 2014, n. 43881, Matarrese)*, in *Archivio Penale*, 2014;
- A. ROSSI, *Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici*, in *Dir. Pen. Cont.*, 20 Febbraio 2015;
- S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005;
- F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. Pen. Cont.*, 10 dicembre 2014;
- G. M. SOLDI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen. (aggiornamento)*, Torino, 2011;

J. E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2009;

M. THIONE – M. SILVARI, *Le nuove frontiere del riciclaggio. Analisi del fenomeno, linee evolutive ed elaborazioni statistiche di settore*, in *Il Fisco*, 2006, 23, p. 3529 ss.;

M. THIONE, *Money laundering: analisi del fenomeno, normativa di riferimento e progetti in corso per l'introduzione del reato di "autoriciclaggio"*, in *Il Fisco*, 2008, 46 - parte 1, p. 8258 ss.;

G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: storia, comparazione, struttura*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, p. 228 ss.;

G. TRAVAGLINO, *Riciclaggio: concorso di persone e di reati*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, p. 756 ss.;

L. TROYER – S. CAVALLINI, *La "clessidra" del riciclaggio ed il privilegio del self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2014, p. 49 ss.;

L. TROYER – S. CAVALLINI, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 Gennaio 2015;

B. UNGER, *The scale and impacts of money laundering*, Northampton (USA), 2007;

M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997;

M. ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XII, Torino, 1997, p. 203 ss.;

Relazione della Commissione "Fiandaca", pubblicata in *Dir. Pen. Cont.*, 12 febbraio 2014;

Relazione della Commissione "Greco" per lo studio sull'autoriciclaggio, in *Giustizia.it*, 23 aprile 2013.



*INDICE DELLE FONTI*

CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI, New York, 30 marzo 1961  
(reperibile in *www.politicheantidroga.it*, 13 maggio 2014);

RACCOMANDAZIONE (R 80/10), *Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale*, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 27 giugno 1980;

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE, Vienna, 19 dicembre 1988  
(reperibile in *www.politicheantidroga.it*, 7 maggio 2014);

DICHIARAZIONE DI BASILEA (*BASEL SETTLEMENT OF PRINCIPLES CONCERNING THE PREVENTION OF CRIMINAL USE OF THE BANKING SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING*), della *Bank for International Settlements*, 12 dicembre 1988, reperibile in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, p. 477 ss.;

*THE FORTY RECOMMENDATIONS OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING*, 1990 (reperibile in *www.fatf-gafi.org*, 13 maggio 2014);

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, Strasburgo, 8 novembre 1990 (reperibile in *www.dt.tesoro.it*, 13 maggio 2014);

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA 91/308/CEE, «relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite», 10 giugno 1991 (reperibile in *www.europa.eu*, 13 maggio 2014);

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005 (in *www.eur-lex.europa.eu*, 16 luglio 2014);

*DETAILED ASSESSMENT OF REPORT ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM*, del Fondo Monetario Internazionale (Dipartimento per il sistema monetario e finanziario), febbraio 2006 (reperibile in *www.bancaditalia.it*, 12 luglio 2014);

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, 2006/70/CE, del 4 agosto 2006 (in *www.att.parl.sen.*, XIV Legislatura, D.d.l. 16 febbraio 2004, n. 4705 (in *www.senato.it*, 4 settembre 2014);

ATT. PARL. CAM./SEN., XV Legislatura, Resoconto stenografico, 14 giugno 2007, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile - Audizione del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi (in *www.camera.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM./SEN., XV Legislatura, 19 febbraio 2008, Doc. XXIII, n. 7, Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o simile (in *www.camera.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 16 maggio 2008, n. 583 (in *www.senato.it*, 2 agosto 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, 15 luglio 2008, Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) del Senato della Repubblica - Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (reperibile in *www.bancaditalia.it*, 12 luglio 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. stralcio 14 gennaio 2009, n. 733-bis (in *www.senato.it*, 2 agosto 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1445 (in *www.senato.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 11 marzo 2009, n. 1454 (in *www.senato.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM./SEN., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 17 marzo 2009, n. 12, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso davanti alla (in *www.parlamento.it*, 12 luglio 2014);

ATT. PARL. SEN., XVI Legislatura, D.d.l. 23 giugno 2009, n. 1629 (in *www.senato.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM./SEN., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 22 luglio 2009, n. 19, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere - Audizione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi (in *www.parlamento.it*, 12 luglio 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 25 gennaio 2010, n. 3145 (in *www.camera.it*, 2 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 17 novembre 2010, n. 3872 (in *www.camera.it*, 2 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 21 dicembre 2010, n. 3986 (in *www.camera.it*, 2 agosto 2014);

RELAZIONE SUL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECCITO E ILLECITO, Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, XVI legislatura, 20 luglio 2011 (relatore: on. Luigi Li Gotti), in *www.parlamento.it* (12 luglio 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l., 18 ottobre 2012, n. 4434-B (in *www.camera.it*, 2 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, D.d.l. 14 novembre 2012, n. 5573 (in *www.camera.it*, 19 agosto 2014);

ATT. PARL. CAM., XVI Legislatura, Resoconto stenografico, 11 dicembre 2012, Commissione 2a (Giustizia) – Audizione del Procuratore nazionale anti-mafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco (in *www.camera.it*, 2 agosto 2014);

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, 8 gennaio 2013 (in *www.giustizia.it*, 10 settembre 2014);



ATT. PARL. SEN., XVII Legislatura, D.d.l. 15 marzo 2013, n. 19 (in *www.senato.it*, 19 agosto 2014);

RELAZIONE DEL GRUPPO PER LO STUDIO DELL'AUTORICICLAGGIO, Ministero della Giustizia, 23 aprile 2013 (in *www.giustizia.it*, 10 settembre 2014);

DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, 10 giugno 2013 (reperibile in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 settembre 2014);

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE INCARICATA DI ELABORARE UNA PROPOSTA DI INTERVENTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, 2013, (reperibile in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 settembre 2014);

L. 18 maggio 1978, n. 191, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati", in *GU* n.137 del 19-5-1978;

L. 19 marzo 1990, n. 55, "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", in *GU* n.69 del 23-3-1990;

L. 9 agosto 1993, n. 328, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990", in *GU* n.202 del 28-8-1993 - Suppl. Ordinario n. 80;

L. 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", in *GU* n.85 del 11-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 91;

D.L. 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, in *GU* n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268;

L. 15 dicembre 2014, n. 186, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, in *GU* Serie Generale n.292 del 17-12-2014.